



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

CATENA DI CUSTODIA

GUIDA

MARZO 2025



SOMMARIO

INTRODUZIONE	02
Informazioni circa la norma Catena di Custodia	02
Informazioni sulla presente guida	04
Contenuto	04
Applicazione degli Standard CdC	05
Inizio della Catena di Custodia	06
Le AEA e la Catena di Custodia	06
GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	08
CdC 1 Sistemi di gestione e responsabilità	08
CdC 2 Controlli interni sui materiali	11
CdC 3 Terzisti e società di servizi	22
CdC 4 Restituzione e reintegrazione di materiale CdC	28
SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	31
CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva	31
CdC 6 Materiale idoneo riciclato	51
CdC 7 Materiale idoneo preesistente (grandfathered)	65
RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	67
CdC 8 Dichiarazioni di materiale idoneo	67
CdC 9 Documenti di spedizione e trasferimento CdC	73
CdC 10 Dichiarazioni sui prodotti e proprietà intellettuale	80
APPENDICE	86
Iniziative e normative chiave	89

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

I seguenti documenti offrono informazioni di supporto alla guida sulla CdC:



[Standard CdC di RJC](#)



[Glossario RJC](#)



Ulteriori documenti di supporto, appendici, kit di strumenti e riferimenti utili ai fini dell'applicazione del presente documento sono disponibili sul [sito web](#) di RJC e sul [portale dei soci membri](#).

La terminologia chiave definita nel presente documento è in corsivo ed è riportata nel [glossario](#).

Versione 1.1. Nell'ultima pagina è disponibile una sintesi degli aggiornamenti.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI OR COMMENTI

Saremo lieti di ricevere commenti relativi al presente documento. Per eventuali richieste di informazioni o commenti, contattare:

consultation@responsiblejewellery.com
+44 (0)207 321 0992

Responsible Jewellery Council è il nome commerciale del Council for Responsible Jewellery Practices Ltd, 3rd Floor, 2-3 Hind House, London, EC4A 3DL.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Non viene fornita alcuna garanzia, assicurazione o dichiarazione in merito all'accuratezza o alla completezza della guida e di altri documenti o fonti di informazioni a cui si fa riferimento nella guida. La conformità agli Standard non è intesa a sostituire, violare o alterare, né sostituisce, viola o in qualsiasi altro modo altera i provvedimenti di statuti, leggi, regolamenti, ordinanze o altre fonti nazionali, statali o locali.

Si noti che la presente guida fornisce informazioni riguardanti l'attuazione degli Standard CdC di RJC e non deve essere considerata come un documento completo e autorevole sugli argomenti trattati. L'applicazione della guida è del tutto volontaria e non intende, né crea, stabilisce o riconosce alcun obbligo o diritto legalmente opponibile nei confronti del RJC e/o dei suoi membri o firmatari.

Il presente documento utilizza un linguaggio di genere per facilitarne la leggibilità, ma è inteso come inclusivo di tutti i generi, salvo diversamente specificato.



La **nostra visione** prevede l'istituzione di una filiera globale responsabile, capace di promuovere la fiducia nel settore mondiale della gioielleria e dell'orologeria

Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un'organizzazione di definizione degli standard senza scopo di lucro istituita nel 2005.

INFORMAZIONI SULLA PRESENTE GUIDA

La norma sulla Catena di Custodia (CdC) definisce una linea di condotta per le aziende che trattano e commerciano oro, argento e metalli del gruppo del platino atta a garantire la piena tracciabilità e un approvvigionamento responsabile. La certificazione CdC è volontaria e integra la certificazione ottenuta ai sensi del Codice di Procedura (COP) di RJC, obbligatoria per tutti i soci membri. La presente Guida alla CdC (la "guida") offre informazioni e consigli di carattere generale sulla norma CdC e non sostituisce in alcun modo la consulenza giuridica.

Si tratta di un documento con "controllo di versione", pertanto RJC si riserva il diritto di sottoporre a revisione la presente guida in base all'esperienza acquisita e a prassi corrette che dovessero via via affermarsi. La guida pubblicata sul sito web di RJC annulla e sostituisce ogni altra versione. Si veda: www.responsiblejewellery.com

Introduzione

A. INFORMAZIONI CIRCA LA NORMA SULLA CATENA DI CUSTODIA DI RJC

La Catena di Custodia (CdC) è una sequenza documentata di custodia del materiale nei vari passaggi che compongono la filiera. Gli standard CdC di RJC, messi a punto nel 2012, definiscono i requisiti per la realizzazione di una Catena di Custodia dei metalli preziosi prodotti, lavorati e commercializzati in modo responsabile nelle filiere della gioielleria e dell'orologeria e garantiti in ogni fase da soggetti terzi (si veda la Figura 1).

Gli standard CdC stabiliscono i requisiti per ottenere la certificazione, che per i soci membri di RJC ha carattere volontario.

Si precisa che l'origine del materiale in sé, e in particolare il fatto che lo stesso sia ottenuto da attività estrattiva, riciclato o (grandfathered), non offre garanzie che il materiale sia sostenibile o frutto di una filiera responsabile. Per parlare di sostenibilità servono piuttosto una buona conoscenza e comprensione della filiera e una gestione responsabile della stessa, indipendentemente dalla fonte del materiale. La certificazione CdC di RJC è pertanto finalizzata a offrire un valido sistema alle aziende che operano nella filiera dei metalli preziosi e desiderano distinguersi agli occhi dei clienti, dei consumatori e di altre parti in causa. Tale certificazione consente infatti di aggiungere valore ai prodotti di gioielleria e orologeria, contribuendo a proteggere e valorizzare i marchi del settore.

Ben sapendo che le aziende che operano nella filiera della gioielleria e dell'orologeria hanno esigenze diverse in fatto di approcci ad approvvigionamento e provenienza responsabili garantiti da terzi, RJC ha previsto la possibilità di includere le dichiarazioni di provenienza nell'ambito della certificazione COP. Le indicazioni di provenienza certificate possono essere adattate per soddisfare particolari requisiti della filiera. Questa possibilità è rivolta alle entità certificate a questi standard, in relazione a materiali e pratiche che non rientrano nell'ambito degli Standard CdC, compresi i diamanti e le gemme di colore.

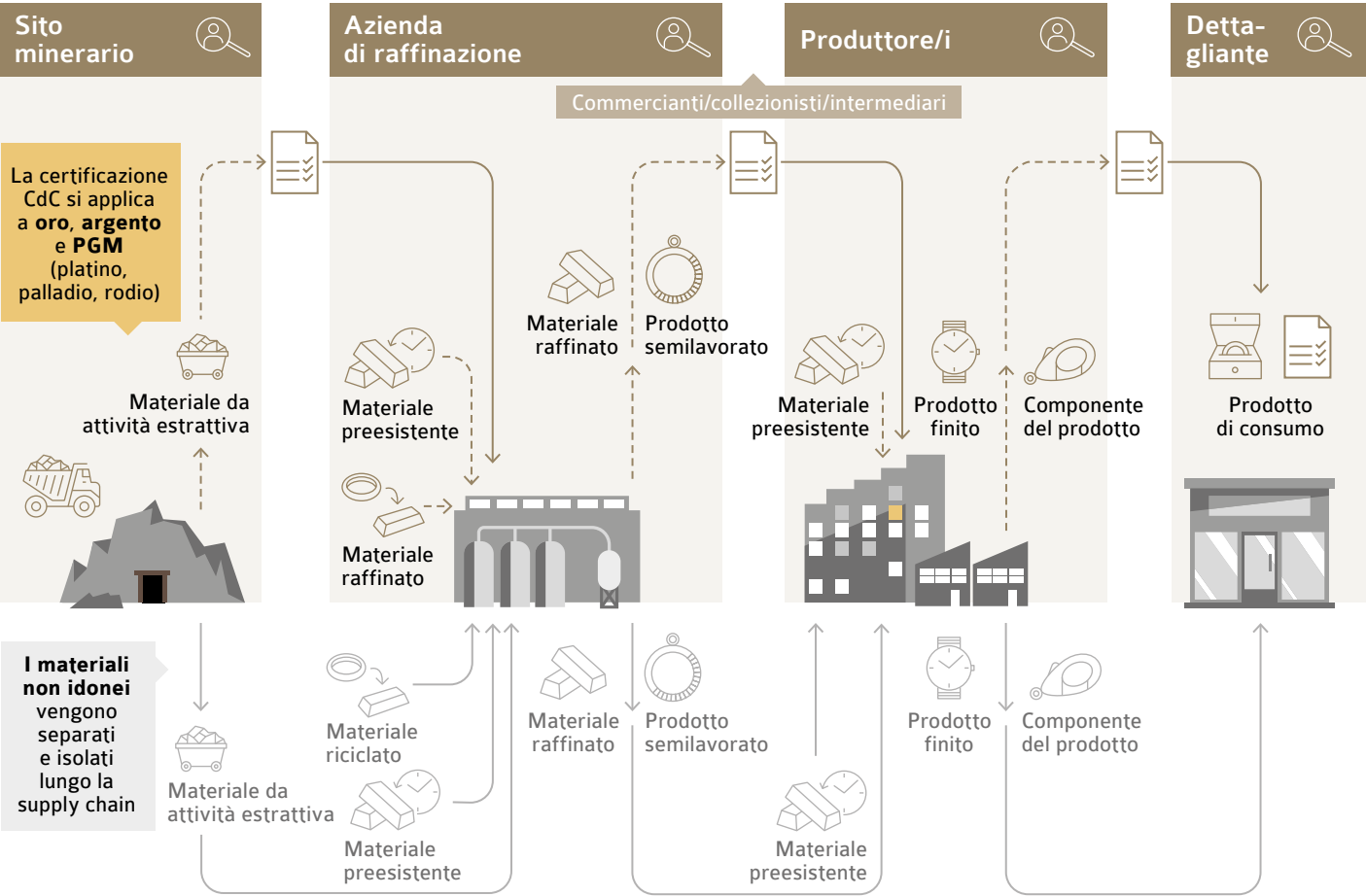
RIQUADRO 1. IN BREVE

La certificazione CdC in breve:

- Consente la tracciabilità del materiale che viene segregato lungo la supply chain;
- Ha inizio con fonti responsabili che rispondono ai criteri di idoneità;
- Richiede un audit da parte di terzi in ogni fase della supply chain;
- Ha carattere volontario e si applica a oro, argento e PGM – platino, palladio, rodio;
- È volta a promuovere l'approvvigionamento responsabile da attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA).

Introduzione

FIGURA 1. PANORAMICA DEGLI STANDARD CDC DI RJC



--> Materiale idoneo Materiale che soddisfa i criteri di idoneità per la CdC	→ Materiale non idoneo	Due diligence e Conosci la tua Controparte Requisiti di approvvigionamento responsabile atti a valutare, mitigare e fornire dati su un ampio ventaglio di rischi legati alla supply chain di un'azienda, tra cui: Diritti umani Lavoro minorile Fonti illegali Sostegno a gruppi armati illegali Riciclaggio di denaro sporco Finanziamento del terrorismo In linea con i requisiti di due diligence e KYC previsti dal COP e con le procedure avanzate di due diligence e KYC basate sul rischio previste dalla CdC.
→ Materiale CdC Materiale dichiarato idoneo da un'entità certificata CdC sulla base di un'adeguata documentazione CdC di supporto	Documenti di trasferimento CdC	

Note: Commercianti/collezionisti/intermediari possono essere presenti e avere un ruolo tra l'impresa estrattiva e l'azienda di raffinazione o tra l'azienda di raffinazione e il produttore. In genere, tali organizzazioni non acquisiscono la proprietà fisica e il materiale non viene trasformato, ma sono tenute a mettere in atto i principi di due diligence e KYC.

Introduzione

B. INFORMAZIONI SULLA PRESENTE GUIDA

La presente guida intende fornire indicazioni utili ai soci membri di RJC che richiedono la certificazione CdC e ai revisori terzi che conducono verifiche indipendenti. Si rivolge inoltre alle aziende operanti nelle filiere della gioielleria e dell'orologeria e ad altre parti interessate che desiderano approfondire la conoscenza sulla realizzazione di sistemi CdC e sugli standard RJC.

Gli standard CdC di RJC stabiliscono quali sono le responsabilità delle aziende, ma non forniscono disposizioni sulla messa in atto di sistemi e procedure. La guida può includere informazioni sulla corretta interpretazione di un requisito degli Standard CdC. Si precisa però, a scanso di equivoci, che i soci membri devono soddisfare tutti i requisiti applicabili degli Standard CdC e i revisori devono valutare la conformità di un socio membro ai requisiti applicabili degli Standard CdC. La guida deve essere utilizzata come fonte di informazioni e di supporto, se necessario.

C. CONTENUTO

Gli Standard CdC di RJC si articolano in tre sezioni e comprendono dieci disposizioni (si veda la Figura 2). Ogni sezione degli Standard verte su aspetti specifici relativi alla gestione di validi sistemi nella Catena di Custodia.

FIGURA 2. CONTENUTO DEGLI STANDARD CDC DI RJC

SISTEMI DI GESTIONE CDC	SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEL MATERIALE	RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE CDC
1. Sistemi di gestione	5. Materiale idoneo da attività estrattiva	8. Dichiarazioni di materiale idoneo
2. Controlli interni sui materiali	6. Materiale idoneo riciclato	9. Spedizioni e documenti di trasferimento CdC
3. Terzisti	7. Materiale idoneo preesistente (grandfathered)	10. Dichiarazioni sui prodotti e proprietà intellettuale
4. Restituzione e reintegrazione di materiale CdC		

I presenti Standard definiscono le disposizioni per dichiarare l'idoneità di un materiale, isolarlo da altri materiali in custodia e fornire informazioni affidabili quando lo si trasferisce ad altri

I termini chiave sono riportati nel glossario disponibile sul [sito web](#) di RJC.

Introduzione

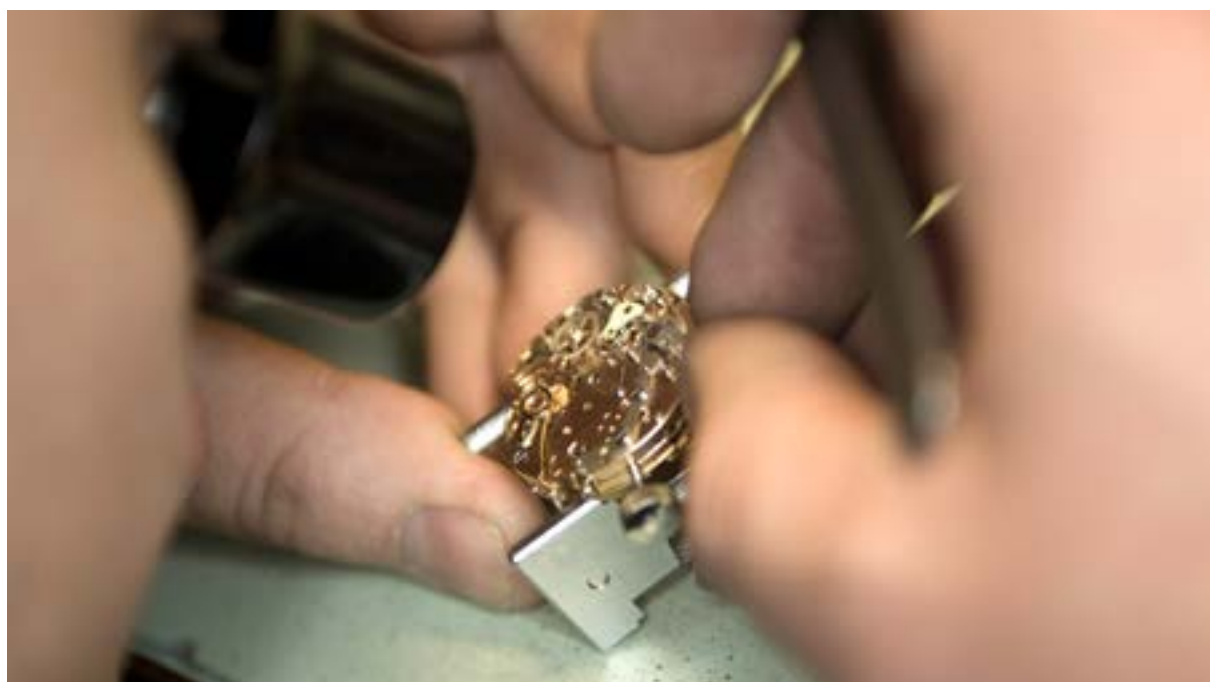
D. APPLICAZIONE DEGLI STANDARD CDC

A seconda della vostra attività commerciale – miniera, raffineria, rivenditore al dettaglio, commerciante o produttore – potreste dover o meno soddisfare tutte le disposizioni, per ottenere la certificazione RJC CdC. La Tabella 1 mostra tutte le disposizioni degli Standard CdC obbligatorie, facoltative (ove applicabile) e non applicabili in base al tipo di attività aziendale. Si tratta di un elenco puramente indicativo, in quanto in ultima analisi sarà l'ambito di certificazione dei singoli richiedenti a stabilire le disposizioni applicabili caso per caso.

TABELLA 1. DISPOSIZIONI DEGLI STANDARD CDC OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE (OVE APPLICABILE) PER TIPO DI AZIENDA

Disposizioni degli Standard CdC	Imprese estrattive	Aziende di raffinazione*	Venditori al dettaglio Commercianti Produttori
1. Sistemi di gestione	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria
2. Controlli interni sui materiali	Ove applicabile	Obbligatoria	Obbligatoria
3. Terzisti	Ove applicabile	Ove applicabile	Ove applicabile
4. Restituzione e reintegrazione di materiale CdC			Ove applicabile
5. Materiale idoneo da attività estrattiva	Obbligatoria	Ove applicabile	Ove applicabile
6. Materiale idoneo riciclato	Non applicabile	Ove applicabile	Ove applicabile
7. Materiale idoneo preesistente (grandfathered)	Non applicabile	Ove applicabile	Ove applicabile
8. Dichiarazioni di materiale idoneo	Obbligatoria	Ove applicabile	Ove applicabile
9. Documenti di trasferimento CdC	Ove applicabile	Obbligatoria	Obbligatoria
10. Dichiarazioni sui prodotti e proprietà intellettuale	Ove applicabile	Obbligatoria	Obbligatoria

* Importante: queste disposizioni si applicano anche ai collezionisti



INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

Introduzione

E. INIZIO DELLA CATENA DI CUSTODIA

Posto che il richiedente soddisfi i due prerequisiti (si veda il Riquadro 2), il punto di partenza della CdC coincide con l'**inizio della filiera della gioielleria**, ovvero il momento in cui vengono prodotte le dichiarazioni di idoneità CdC. Tuttavia, l'esatta collocazione del punto d'inizio varia in base al tipo di materiale in questione:

- **Per il materiale da attività estrattiva**, la CdC ha inizio dal sito minerario, e le dichiarazioni di idoneità CdC devono essere rilasciate dalle imprese estrattive. Qualora il materiale da attività estrattiva venga prodotto in base a una norma riconosciuta relativa ad AEA responsabili o a un programma di garanzia per attività estrattive ammesso, o qualora si tratti di un sottoprodotto da attività estrattiva, la dichiarazione può essere rilasciata dalla prima entità della supply chain del materiale. Solitamente si tratta di un'azienda di raffinazione, di arricchimento dei minerali o di raccolta del concentrato. In alcune circostanze, tuttavia, la dichiarazione di materiale idoneo può essere rilasciata da altri soggetti, ad esempio nel caso in cui un produttore o commerciante certificato CdC acquisti da un sito minerario materiale CdC idoneo proveniente da attività estrattiva ed esternalizzi le operazioni di raffinazione.
- **Per il materiale riciclato**, la filiera della gioielleria inizia con l'entità che converte o raffina il materiale fino a ottenere una qualità commerciabile e le condizioni necessarie per la sua reimmissione nella catena del valore. In genere si tratta di un'azienda di raffinazione o di un produttore di leghe, ma può trattarsi anche di un collezionista.
- **Per il materiale preesistente**, qualsiasi entità che possa dimostrare che il materiale soddisfa i criteri previsti può essere l'inizio della catena CdC. In genere si tratta di un'azienda di raffinazione o di un produttore di leghe, ma può trattarsi anche di un collezionista o di un produttore di gioielli.

RIQUADRO 2. PREREQUISITI

Per ottenere la certificazione ai sensi degli Standard CdC è necessario avere già attuato le prassi di due diligence e KYC e aver superato la relativa valutazione che attesta la conformità a quanto previsto dal COP 2019 o successivo. Per maggiori indicazioni sui suddetti requisiti si rimanda al documento di guida agli Standard COP. Successivamente sarà necessario accertarsi di aver applicato detti meccanismi atti a confermare l'idoneità dei propri materiali ai sensi degli Standard CdC e garantire, in particolare, quanto segue:

- Nel caso di materiale da attività estrattiva, di aver attuato una procedura due diligence documentata per confermare che il materiale non ha contribuito in alcun modo a generare impatti negativi associati ad aree di conflitto o ad alto rischio (CAHRA), in linea con la disposizione COP 7.
- Se si tratta di materiale riciclato, di aver intrapreso una due diligence e un KYC sufficienti per evitare che fonti illegittime di materiale entrino nella supply chain come materiale riciclato e che sia possibile classificare il tipo di materiale riciclato in base alle definizioni della clausola 6 degli Standard CdC.

F. LE AEA E LA CATENA DI CUSTODIA

La crescente attenzione alle procedure di due diligence per i minerali provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio sta portando a una gestione del rischio più rigorosa nell'intera filiera della gioielleria. Si teme, però, che aziende e privati che operano nella catena evitino di approvvigionarsi da attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA), spingendo questi produttori verso filiere più informali o addirittura illegali.

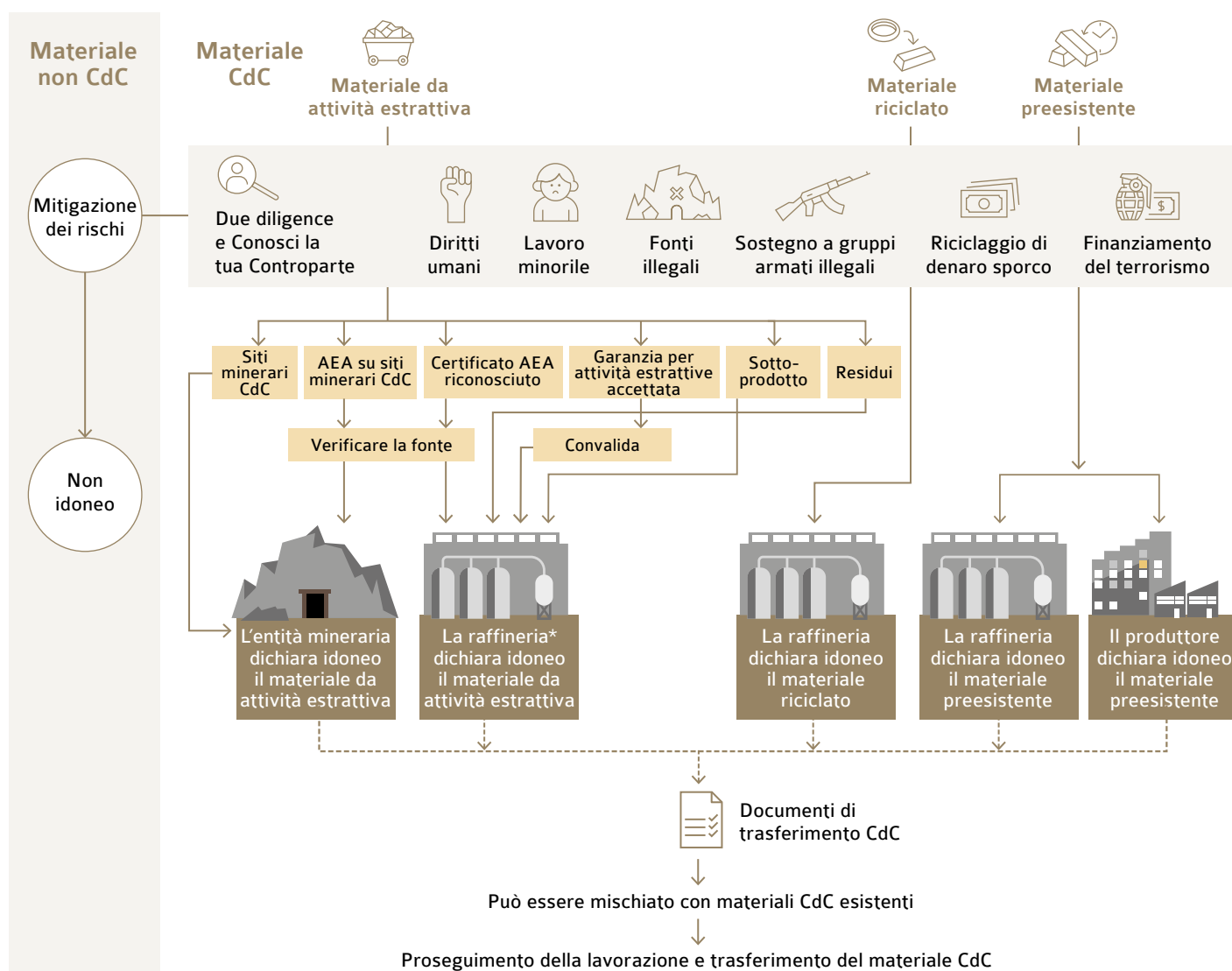
Ad aggravare ulteriormente questo timore è il crescente interesse per l'utilizzo di materiali riciclati, in quanto il punto di origine del materiale riciclato è definito come il primo punto in cui tale materiale diventa idoneo per il riciclaggio e i metodi associati per calcolare l'impronta di carbonio del materiale riciclato partono da questo punto di raccolta. Tutti i soci membri di RJC sono incoraggiati a cercare di risalire alla vera origine del materiale e a servirsi di queste informazioni per definire un calcolo della sua impronta di carbonio basato sulle evidenze.

Introduzione

Gli Standard CdC di RJC sono stati concepiti per promuovere l'approvvigionamento responsabile da AEA e contiene due disposizioni riguardanti in particolare le AEA e i loro criteri di idoneità per il materiale CdC:

- Una disposizione per il materiale da AEA operanti su concessioni minerarie di siti di maggiori dimensioni (5.1b); e
- Una disposizione per materiale da AEA prodotto in base a uno Standard riconosciuto (5.1c), come quelle per l'oro certificato Fairmined e Fairtrade.

FIGURA 3: ANALISI E FLUSSO DEL MATERIALE CDC



* o altra parte come specificato sopra nella sezione E "Inizio della Catena di Custodia".

CdC 1 Sistemi di gestione e responsabilità

A. APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri che richiedono la certificazione CdC.

B. BACKGROUND

La creazione di un quadro di riferimento per una Catena di Custodia richiede innanzitutto l'adozione di un sistema di gestione riguardante tutte le sezioni degli Standard CdC applicabili, in tutte le strutture aventi in custodia materiale CdC. Il sistema si compone di tre elementi dinamici che interagiscono tra loro: persone, processi e documentazione. Affinché il sistema funzioni in modo efficace le persone devono essere formate e competenti, e devono comprendere le proprie responsabilità; i processi devono essere definiti in modo da stabilire quali sono le mansioni e le attività da svolgere, quando devono essere svolte e chi ne è responsabile; da ultimo, la conservazione della documentazione è necessaria per garantire coerenza, misurare i risultati e gestire i dati (si veda la Figura 4). I sistemi di gestione non sono statici e sarebbe opportuno adottare un approccio del tipo "pianificare-fare-verificare-agire", con un programma che preveda verifiche interne atte ad accertare la conformità e revisioni periodiche dell'efficacia del sistema, in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

FIGURA 4. LE TRE COMPONENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTERAGISCONO E SONO DINAMICHE



INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 1 Sistemi di gestione e responsabilità

C. GUIDA ALL'ATTUAZIONE

CDC 1.1–1.7: SISTEMI DI GESTIONE

- 1.1 L'entità deve disporre di *sistemi di gestione* documentati volti a garantire il rispetto di tutti i requisiti degli Standard CdC di RJC applicabili nelle strutture sotto il suo controllo aventi in custodia materiale CdC.
- 1.2 L'entità deve attribuire a un *membro esperto* del personale l'autorità e la responsabilità della *conformità dell'entità* a tutti i requisiti degli Standard CdC applicabili.
- 1.3 L'entità deve stabilire e implementare attività di comunicazione e di formazione atte a formare e informare il personale circa le proprie responsabilità ai sensi degli Standard CdC.
- 1.4 L'entità deve gestire i *documenti* relativi a tutti i requisiti degli Standard CdC applicabili e conservarli per un minimo di cinque anni o per il periodo previsto dalla normativa nazionale, se più lungo.
- 1.5 L'entità deve disporre di *sistemi* atti a fare fronte a qualsiasi ragionevole richiesta di verifica dei *documenti di trasferimento CdC* da essa rilasciati.
- 1.6 L'entità deve rivedere periodicamente, con cadenza minima annuale, i propri *sistemi di gestione* per garantirne l'adeguatezza e l'attualità.
- 1.7 L'entità che richiede la certificazione CdC deve essere un socio membro di RJC, o controllata da un socio membro di RJC, in regola, certificata secondo la norma del Codice di Procedura (COP) di RJC 2019 o versione successiva e deve pertanto impegnarsi a osservare prassi di business responsabile conformi al COP di RJC.

Punti da considerare:

- Per supportare un approccio CdC in azienda procedere come segue:
 - Designare un membro esperto del personale con esperienza e anzianità adeguate a sovrintendere al personale e ai sistemi CdC.
 - Predisporre o adattare sistemi interni per tenere traccia di tutti i materiali CdC in custodia.
 - Identificare tutti i punti del flusso di lavoro che comportano il rischio di mischiare materiale idoneo o CdC con materiale non idoneo o non CdC, e predisporre controlli atti a garantire la separazione dei diversi materiali.
 - Comunicare processi e procedure a tutto il personale che ha un impatto diretto sul processo CdC o sulla gestione dei materiali.
 - Conservare la documentazione che possa attestare le dichiarazioni CdC e dimostrare l'efficacia dei controlli attuati.
 - Verificare che si rispettino i processi e le procedure aziendali e che il sistema produca i risultati desiderati.

CdC 1 Sistemi di gestione e responsabilità

- L'approccio può essere più o meno formale, in base alle dimensioni dell'azienda e ai potenziali rischi. I sistemi di gestione possono assumere forme diverse a seconda della natura e delle dimensioni dell'azienda, del livello di automazione e dell'uso della tecnologia informatica, delle tipologie di materiali trattati, dei punti in cui i vari materiali potrebbero mescolarsi, ecc. Ad esempio, il sistema per la separazione del materiale CdC e non CdC di un'azienda di raffinazione sarà molto diverso da quello di una piccola attività di vendita al dettaglio.
- In ogni caso, il revisore CdC dovrà verificare che il sistema di gestione in essere (vale a dire le persone, i processi e la relativa documentazione) sia in grado di soddisfare i requisiti degli Standard CdC, il che richiede solitamente la ricerca di una serie di prove, come illustrato nella Tabella 2.

TABELLA 2. ESEMPI DEL TIPO DI PROVE RICERCATE DAI REVISORI PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ ALLA DISPOSIZIONE 1 DEGLI STANDARD CDC

Disposizione	Esempi di prove di conformità
1.1	• Iniziative atte a identificare e controllare i rischi di non conformità. • Risorse adeguate (finanziarie, umane, di attrezzature, informatiche, ecc.) per lo svolgimento delle mansioni e delle attività previste. • Politiche e procedure (documentate o meno) che vengono comprese e applicate con coerenza. • Un processo interno che controlli regolarmente la progettazione e l'efficacia dei controlli.
1.2	• Designazione chiara di un membro esperto del personale con esperienza e anzianità adeguate.
1.3	• Formazione del personale interessato (sia interna che presso i terzisti in loco). • Processi di comunicazione atti a garantire che le informazioni raggiungano i clienti, i fornitori e gli altri partner d'impresa interessati.
1.4	• Dati e documentazione CdC a supporto di tutte le sezioni applicabili degli Standard. • Dati e documentazione risalenti ad almeno cinque anni prima.
1.5	• Sistemi atti a verificare i dati riportati in tutti i documenti di trasferimento CdC rilasciati dall'azienda, indipendentemente dal fatto che i dati siano forniti in formato cartaceo o digitale.
1.6	• Documentazione delle revisioni del sistema di gestione condotte almeno con cadenza annuale (e ogniqualvolta l'attività aziendale sia soggetta a cambiamenti che potrebbero ripercuotersi sul sistema).
1.7	• Stato di appartenenza a RJC in qualità di socio membro.

CdC 2 Controlli interni sui materiali

A. APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri che richiedono la certificazione CdC. La disposizione 2.5 si applica alle sole aziende di raffinazione che assumono la proprietà legale dei materiali.

B. BACKGROUND

Sono disponibili diversi tipi di modelli CdC per tenere traccia dei movimenti dei prodotti e delle dichiarazioni associate lungo la filiera. La norma CdC è intesa a supportare un modello di segregazione, o modello per “merce sfusa”, in grado di garantire che il materiale idoneo non venga mischiato con materiale non idoneo (benché sia consentito mescolare materiale idoneo proveniente da due o più fonti certificate, se correttamente documentato). Tuttavia, gli Standard servono anche ad affiancare un più rigido modello di protezione dell'identità, o modello “track and trace”, che garantisce la separazione del materiale idoneo proveniente da un determinato sito minerario da quello proveniente da altre fonti, consentendo di risalire a un unico punto di origine inequivocabile. In ultima analisi, spetta al socio membro di RJC decidere come impiegare la norma CdC a supporto di uno dei due modelli, o di entrambi.

All'atto pratico, l'attuazione di uno dei due modelli è basata sui cosiddetti “controlli interni”, vale a dire misure stabilite al fine di monitorare e controllare il materiale in entrata e in uscita. Per le aziende che trattano sia materiale CdC che non CdC, si tratta essenzialmente di tenere traccia di singoli lotti, fisicamente separati, di materiale CdC a cui è associato un codice univoco.

Molte aziende della filiera della gioielleria dispongono già di sistemi atti a conservare queste informazioni per la gestione dell'inventario e del flusso di lavoro e a supportare il sistema di contabilità finanziaria, compresi i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). In molti casi questi sistemi possono essere facilmente adattati per controllare il materiale CdC.

C. GUIDA ALL'ATTUAZIONE

CDC 2.1: CONTROLLI DELLA SEPARAZIONE

L'entità deve individuare tutti i punti in cui il materiale idoneo e/o il *materiale CdC* in sua custodia potrebbe mescolarsi con materiale non idoneo e/o materiale non CdC, e mettere in atto controlli volti a garantire la separazione.

Punti da considerare:

- Se si desidera rilasciare dichiarazioni CdC è necessario tenere separato il materiale CdC dal materiale non CdC.
- La soluzione più semplice per garantire tale separazione consiste nel trattare unicamente materiale CdC. Se da un lato, però, si tratta di una soluzione praticabile per molte imprese estrattive (per le quali la certificazione CdC implica che tutta la produzione idonea può essere venduta come materiale CdC), dall'altro difficilmente si applica alle aziende a valle del ciclo, caratterizzate da un gran numero di fornitori e da filiere complesse.

CdC 2 Controlli interni sui materiali

- Per trattare materiale CdC e materiale non CdC all'interno della stessa struttura è necessario attuare una delle seguenti misure:
 - **Misure fisiche** atte a separare il materiale CdC dal materiale non CdC in termini di spazio, ad esempio mediante linee di lavorazione, identificazione e scorte di magazzino separate.
 - **Misure virtuali**, che possono essere accettabili laddove esistano efficaci sistemi di conservazione e controllo dei dati tramite un sistema ERP verificabile o un sistema di gestione dei dati equivalente e verificabile, e laddove il materiale sia sempre identificabile e tracciabile e l'azienda sia in grado di dimostrare tale tracciabilità, i controlli associati e la formazione dei dipendenti interessati. I materiali che non possono essere identificati e tracciati in ogni momento (ad esempio, con un'etichetta o un numero di identificazione inciso, come i grani di metallo o altro materiale fungibile) devono essere fisicamente separati, poiché la possibilità che si mescolino con materiali non CdC rappresenta un rischio più elevato rispetto a quello legato a un prodotto finito.
 - **Misure temporali** atte a separare il materiale CdC dal materiale non CdC in termini di tempo, ad esempio mediante lavorazione a lotti sulla stessa linea di produzione o nello stesso spazio di lavoro.
- La lavorazione a lotti è particolarmente indicata per le aziende di raffinazione su scala industriale che producono metalli di purezza elevata utilizzando linee di produzione e procedimenti metallurgici complessi e che mescolano abitualmente materiali da attività estrattiva, riciclabili e preesistenti (grandfathered).
- Ove possibile, le aziende di raffinazione che riutilizzano crogioli o fluidi di processo intermedi per trattare sia lotti CdC che non CdC devono evitare di mescolare materiale CdC e non CdC. Questo accorgimento potrebbe anche richiedere la pulizia delle vasche o altre misure. Tuttavia, al fine di supportare le entità più piccole, la norma CdC di RJC tollera mescolanze minime che dovessero verificarsi tra lotti separati, ad esempio per la presenza di residui nei crogioli o nei fluidi di processo intermedio, nel caso in cui i processi di separazione totale fossero antieconomici in termini di tempo o di costi.
- Per facilitare la separazione nella fase di produzione, laddove i processi si basino sull'uso di macchine o stazioni di lavoro che gestiscono linee di prodotto diverse, RJC raccomanda un approccio basato sul rischio per decidere se sia necessaria la pulizia delle macchine quando si passa da lotti CdC a non CdC e viceversa. Per le attività che comportano un rischio basso in relazione all'introduzione di materiale non CdC, come la lavorazione, l'incastonatura, la finitura e l'incisione, la certificazione ai sensi degli Standard CdC di RJC non richiede la pulizia delle macchine tra ogni lotto di materiale CdC e non CdC. Tuttavia, per i processi in cui sussiste il rischio di introdurre nel prodotto materiale non CdC proveniente dal lotto precedente (ad esempio, produzione di leghe, fusione, stampa 3D), le entità devono ricorrere a una valutazione del rischio e attuare adeguate misure di mitigazione. Potrebbe essere necessario, ad esempio, utilizzare attrezzature dedicate per la realizzazione dei prodotti CdC, o pulire le attrezzature per evitare di contaminare i prodotti CdC con prodotti non CdC, ma è chiaro che le entità più piccole potrebbero dover sviluppare un piano d'azione per mettere in atto pienamente tali pratiche.
- I prodotti che comprendono un singolo componente (ad esempio un tubo, un semplice anello ottenuto da fusione, una semplice vite) possono essere venduti come CdC solo se il componente è interamente realizzato con materiali CdC. Se il componente contiene materiali sia CdC che non CdC, il prodotto deve essere venduto come non CdC, in quanto i materiali CdC e non CdC non possono essere dissociati.
- Un prodotto di gioielleria che comprende un mix di componenti CdC e non CdC può essere venduto come CdC solo se tutti i componenti CdC sono identificabili separatamente. Ad esempio, a una catena d'oro CdC può essere abbinato un ciondolo d'oro non CdC, perché i due componenti sono identificabili separatamente. Le disposizioni 9 e 10 della guida alla CdC offrono ulteriori informazioni in relazione ai requisiti per i documenti di trasferimento CdC e alle dichiarazioni riguardanti tali prodotti.
- Nel compilare il documento di trasferimento CdC dei prodotti di gioielleria assicurarsi di registrare e di descrivere accuratamente sia ogni materiale non CdC, sia gli elementi realizzati con materiale CdC, in modo che risultino chiari al cliente o al consumatore finale (si veda la disposizione 9 della CdC).

CdC 2 Controlli interni
sui materiali**RIQUADRO 3. UTILIZZO DI SISTEMI ERP O EQUIVALENTI**

Un sistema di gestione dati ERP o equivalente (e verificabile) controlla la ricezione e i movimenti di tutto il materiale e assegna numeri di riferimento univoci a ciascun articolo o lotto in modo che possano essere tutti fisicamente identificati.

- I dati registrati devono essere sufficienti a identificare chiaramente il materiale in questione e devono includere un numero di riferimento univoco, in modo da evitare che articoli o lotti diversi possano essere mescolati. È possibile utilizzare, a tal fine, anche una fotografia o altra immagine che consenta di identificare facilmente il prodotto.
- Qualora il materiale in questione non sia identificabile singolarmente (ad esempio, grani o simili), i lotti devono essere confezionati singolarmente in imballaggi con sistema anti-manomissione adeguatamente etichettati con il numero di riferimento univoco.
- Il materiale fisico può essere "etichettato" elettronicamente per consentire a un operatore di "leggere" all'istante il numero di riferimento assegnato; tuttavia, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere il materiale fisico visivamente identificabile all'istante, ad esempio utilizzando un imballaggio di colore diverso o altri indicatori fisici.
- Il cambio di controllo nel passaggio al terzista e il cambio di controllo del prodotto fisico devono essere registrati internamente dall'ERP o da un sistema di dati equivalente e verificabile.
- Il cambio di proprietà, ivi incluse tutte le informazioni necessarie in base ai requisiti della CdC (ad esempio, la vendita da parte dell'entità CdC), deve essere registrato dal sistema ERP o da un sistema di dati equivalente e verificabile.
- Tutto il materiale deve essere tracciabile a partire dall'ERP o sistema di gestione dati equivalente e verificabile fino al luogo in cui si trova fisicamente, e a ritroso da quest'ultimo fino al sistema informatico.
- È necessario poter dimostrare che l'ERP o altro sistema di gestione dati equivalente e verificabile vengono periodicamente testati per accertare l'efficacia dei controlli, e occorre conservare la documentazione di tali verifiche.
- Occorre altresì portare a termine e documentare una formazione efficace dei dipendenti responsabili dello stoccaggio e della fornitura dei materiali volta a evitare che vengano accidentalmente mescolati materiali diversi.

CdC 2 Controlli interni sui materiali

CASO DI STUDIO: RAFFINAZIONE DI LOTTI PER LA PRODUZIONE DI ORO FINO

Per produrre oro con una finezza di 999,9 si impiega spesso la raffinazione elettrolitica dell'oro, in base alla quale gli anodi fusi da oro non puro vengono immersi in un elettrolita aurifero dentro una cella elettrolitica, generalmente per diversi giorni. Gli anodi si dissolvono nell'elettrolita e l'oro di elevata purezza si deposita sui catodi, che vengono poi estratti dalla cella per consentire il recupero dell'oro al termine del processo. Normalmente le aziende di raffinazione producono lotti separati per soddisfare le esigenze dei clienti e non necessariamente tutti i lotti comprendono materiale CdC.

Per far sì che l'oro CdC non sia contaminato da oro non CdC, l'elettrolita deve essere prodotto con materiale CdC. Gli elettroliti realizzati con materiale CdC possono essere utilizzati anche per produrre oro non CdC. Tuttavia, una volta utilizzato per produrre materiale non CdC, l'elettrolita non deve più essere utilizzato per produrre materiale CdC.

Ad esempio, se una cella elettrolitica viene utilizzata per produrre oro sia CdC che non CdC, prima di produrre lotti CdC è necessario pulire la vasca, rimuovere dalla cella l'elettrolita dedicato all'elettrolisi dell'oro CdC e conservarlo in una vasca dedicata, in attesa della successiva produzione di oro CdC.

Per le entità più piccole, però, questa prassi potrebbe essere inaccessibile in termini di tempo e di costi, e di fatto alcuni soci membri, prima di poterla mettere in pratica in ogni sua fase, potrebbero dover sviluppare un piano d'azione finalizzato ad attuare tali misure.

CDC 2.2 E 2.3: CONTROLLI INTERNI

- 2.2 I sistemi interni dell'entità devono essere in grado di riconciliare il peso totale di materiale idoneo e/o materiale CdC in custodia con i movimenti di magazzino in entrata e in uscita in un determinato periodo. Se l'entità ha in custodia prodotti di gioielleria contenenti materiale CdC, per la riconciliazione è possibile considerare il conteggio dei pezzi invece del peso.
- 2.3 Se l'entità rilascia un documento di trasferimento CdC per materiale CdC identificato come avente una determinata provenienza o altre caratteristiche, i sistemi interni dell'entità devono garantire il rispetto dei requisiti di separazione e riconciliazione di cui alle disposizioni 2.1 e 2.2 a supporto della separazione di tale materiale CdC.

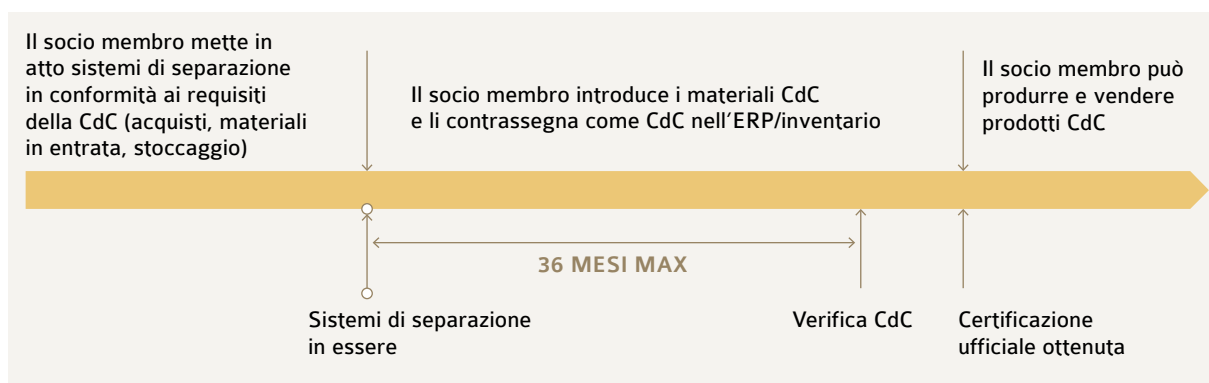
Punti da considerare:

- Per tenere traccia del materiale CdC in custodia ricorrere alla conservazione della documentazione e alla gestione del magazzino.
- Servirsi di sistemi affidabili per verificare il materiale al momento della ricezione e assicurarsi che sia chiaramente identificabile come CdC o non CdC attraverso una marcatura visibile o all'interno di un qualsiasi sistema di gestione dell'inventario utilizzato. Laddove l'integrità di tali controlli possa essere dimostrata dai revisori e lo status CdC dei materiali in entrata rimanga tale nel corso dell'intero processo non è necessario continuare a garantire il collegamento del materiale al documento di trasferimento che ha accompagnato la consegna.
- Assicurarsi che i dati di magazzino consentano di identificare in modo univoco partite, lotti o componenti fisici, e che includano il peso esatto di ciascun lotto.
- Per le aziende a ciclo continuo è possibile definire i lotti utilizzando segmenti temporali specifici, per misurare il flusso di materiale in entrata e in uscita.

CdC 2 Controlli interni sui materiali

- Progettare il sistema di inventario in modo che possa:
 - mostrare in qualsiasi momento posizione, stato e peso di ogni lotto o componente;
 - registrare variazioni di peso dovute alla lavorazione e ai movimenti di magazzino in entrata e in uscita, con controlli in atto allo scopo di garantire che le variazioni rientrino nei normali livelli di tolleranza (si veda il Riquadro 4). Per i prodotti di gioielleria, registrare il conteggio dei pezzi invece del peso.
- È possibile includere materiali, componenti o prodotti acquistati e movimentati fino a 36 mesi prima della certificazione CdC, purché si sia in grado di dimostrare al revisore che tali materiali, componenti o prodotti sono stati movimentati e inseriti nei flussi di magazzino in conformità a quanto previsto dagli Standard CdC. A tal fine, si dovrà dimostrare al revisore l'esistenza di un documento di trasferimento allegato al materiale e di essersi avvalsi, fin dall'inizio del periodo in questione, di sistemi conformi alla CdC per gli acquisti, i flussi in entrata e lo stoccaggio dei materiali. Una volta ottenuta la certificazione, è possibile iniziare a produrre articoli CdC realizzati con tali materiali CdC. La Figura 5 illustra il processo da seguire.
- Se l'azienda tratta materiale CdC per supportare una dichiarazione "track and trace", deve disporre di un sistema di inventario che registri le informazioni sulla provenienza, supporti un'ulteriore separazione da altri tipi di materiale CdC e sia a sua volta supportato da sistemi conformi alla disposizione 14 del COP.
 - Nota: in base agli Standard CdC non è necessario separare i materiali CdC per provenienza.

FIGURA 5. PROCESSO DI GESTIONE DEL MATERIALE IDONEO CDC PRIMA DELLA CERTIFICAZIONE



RIQUADRO 4. RICONCILIAZIONE DEL PESO

Relativamente al materiale idoneo in magazzino, il peso registrato per i movimenti in entrata e in uscita non è necessariamente un numero fisso. I processi di raffinazione e produzione, infatti, spesso comportano perdite e scarti, con conseguente riduzione del peso. D'altro canto, i processi di produzione di leghe potrebbero comportare un aumento del peso, in quanto al materiale idoneo vengono aggiunti altri materiali e componenti.

Nella fase estrattiva e di raffinazione risulta ancora più difficile stimare il peso del materiale idoneo. Saggi, campioni e altre analisi indicano la probabile concentrazione media di metalli nel minerale metallifero e nei residui di lavorazione di sottoprodotti, ma non è possibile conoscere o registrare il peso effettivo se non a lavorazione ultimata e finché il materiale idoneo non viene dichiarato prodotto finito.

CdC 2 Controlli interni
sui materiali**CDC 2.4: ESTERNALIZZAZIONE DEI CONTROLLI**

I *sistemi* interni dell'*entità* devono verificare e documentare che il contenuto di ogni partita di *materiale CdC* ricevuta da, o spedita a, altre entità, *terzisti* o *società di servizi* certificate secondo la norma CdC sia accuratamente descritto nel *documento di trasferimento CdC* applicabile per quella spedizione o tramite *documenti* equivalenti nei casi in cui l'uso di un documento di trasferimento sia stato sospeso in linea con i requisiti di cui alla disposizione 9.4. Qualora si rilevi un errore dopo la spedizione del *materiale CdC*, l'*entità* e l'altra parte devono documentare l'errore e mettere in atto gli interventi correttivi concordati.

Punti da considerare:

- Stabilire procedure atte a verificare le spedizioni di materiale CdC in entrata e in uscita e a garantire che ogni singola spedizione sia accuratamente descritta e annotata in un documento di trasferimento CdC o nella documentazione digitale. Se si utilizzano documenti digitali invece di un documento di trasferimento CdC, occorre assicurarsi di includere le stesse informazioni e lo stesso livello di accuratezza richiesti per i documenti di trasferimento CdC.
 - Nota: le condizioni in base alle quali è possibile sospendere l'utilizzo di un documento di trasferimento sono descritte nella disposizione 9.4 della CdC.
- Documentare le procedure di approvazione delle spedizioni di materiale CdC, avendo cura di includere il requisito della firma di un dipendente responsabile che attesti il contenuto di ciascuna spedizione.
- L'azienda deve condurre una valutazione completa del rischio dei *terzisti* di cui intende avvalersi e attribuire un grado di rischio in relazione alle potenziali non conformità che potrebbero emergere rispetto alla presente norma sulla base delle attività svolte dal *terzista*. La valutazione del rischio deve essere condotta da una persona che sia a conoscenza dei processi in corso e dei requisiti della disposizione 3 della CdC.
- A seconda di quanto emerso dalla valutazione del rischio, si dovrà decidere in merito al livello di supervisione necessario, in aggiunta ai controlli per l'accettazione delle singole spedizioni. Per ulteriori informazioni su esempi di attività diverse e relativi livelli di rischio, nonché considerazioni pratiche sui controlli e le classificazioni del rischio, si rimanda ai Requisiti del processo di certificazione RJC. Si veda la Tabella 3 per la classificazione dei rischi.
- Assicurarsi che i risultati della valutazione del rischio e i controlli effettuati siano registrati in appositi documenti e che questi ultimi siano a disposizione del revisore a fini di consultazione.
- Utilizzare sistemi efficaci e proporzionati alle dimensioni dell'azienda. Non è necessario utilizzare apparecchiature o tecnologie informatiche costose e sofisticate, ma occorre diffidare dall'inserimento manuale di dati su ampia scala, in quanto suscettibile di errori.

TABELLA 3: VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE ATTIVITÀ AFFIDATE A TERZISTI

Livello di rischio dei <i>terzisti</i>	Descrizione
Rischio alto	Attività che modificano le proprietà fisiche del materiale o del prodotto.
Rischio medio	Attività che arricchiscono o adattano le proprietà fisiche del materiale o del prodotto, quali placcatura, incastonatura o simili.
Rischio basso	Attività che non modificano, adattano o arricchiscono le proprietà fisiche del materiale o del prodotto, quali finitura, incisione e punzonatura.

CdC 2 Controlli interni
sui materiali**CDC 2.5: CONTROLLI E RENDICONTAZIONE DELLE AZIENDE DI RAFFINAZIONE**

Le entità di raffinazione sono inoltre tenute a:

- a. Porre in essere *sistemi* di controllo interni sui materiali in grado di identificare in modo univoco l'*origine* di ciascun materiale, compresa la data di ricezione, la quantità e il saggio, e di riconciliare i movimenti di magazzino in entrata e in uscita.
- b. Raccogliere informazioni sul sito minerario di *origine* dell'*oro* da attività estrattiva ricevuto e sulla *fonte* e la tipologia di *oro* riciclato ricevuto, e annualmente:
 - i. Sottoporre queste informazioni a RJC
 - ii. Rendere pubbliche queste informazioni, entro i limiti di *riservatezza aziendale*.

Nota: la disposizione 2.5 è obbligatoria per le aziende di raffinazione che, pur essendo soci membri, non sono ancora certificate ai sensi del Codice di Procedura di RJC 2024.

Azioni da intraprendere:

- Creare e attuare sistemi dedicati al controllo interno del materiale.
- **Per tutti i movimenti in entrata** (oro, argento o PGM ricevuti), registrare:
 - la data di ricezione fisica del materiale, o la data di inserimento nel sistema di controllo aziendale;
 - forma, tipologia e descrizione fisica del materiale;
 - peso e saggio del materiale (con determinazioni che possono essere fornite dalla controparte, dall'azienda di raffinazione o da un soggetto terzo);
 - un codice di riferimento interno univoco assegnato per barra, lingotto o lotto di materiale accettato, assicurandosi che il codice coincida con quello utilizzato per tutte le altre informazioni raccolte in merito a quel materiale.
- **Per tutti i movimenti in uscita** (oro, argento o PGM spediti), registrare il prodotto e renderlo identificabile attraverso i seguenti dati:
 - nome e/o timbro o logo dell'azienda;
 - anno di raffinazione o di fabbricazione;
 - un riferimento univoco (ad esempio numero di serie, identificazione elettronica o altro mezzo idoneo).
- Assicurarsi che il peso complessivo del materiale ricevuto e presente in magazzino durante il periodo di verifica sia compatibile con i movimenti in entrata e in uscita di tale periodo.
- Adottare misure di sicurezza fisica a prova di manomissione per tutti i materiali in uscita.
- Le aziende di raffinazione dell'oro devono inoltre condividere con RJC i dati sul sito minerario e sull'oro riciclato (si veda il riquadro "Condivisione dei dati con RJC"), fornendoli anche ai clienti su richiesta.
- L'azienda di raffinazione è altresì tenuta, mediante una relazione a parte o nell'ambito della rendicontazione annuale (come da disposizione COP 3 Rendicontazione), a comunicare pubblicamente le informazioni relative al sito minerario di origine dell'oro da attività estrattiva ricevuto e alla fonte e tipologia dell'oro riciclato ricevuto, fatte salve le questioni relative alla riservatezza aziendale.

CdC 2 Controlli interni
sui materiali**BOX 5: RENDICONTAZIONE OPZIONALE AGGIUNTIVA DELLE AZIENDE
DI RAFFINAZIONE SULLE MIGLIORI PRATICHE**

- I soci membri che operano come aziende di raffinazione possono anche scegliere di includere informazioni sulla quantità, la fonte e le caratteristiche dei materiali trattati in questi rendiconti pubblici, nel rispetto della riservatezza commerciale. Rientrano tra gli esempi di dati da includere:
 - Quantità di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC (in peso) provenienti da siti minerari che hanno presentato i risultati dell'autovalutazione al socio membro;
 - Quantità di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC (in peso) provenienti da siti minerari che sono stati sottoposti a verifica ai sensi del COP da parte di terzi indipendenti;
 - Quantità di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC (in peso) derivanti da fornitori di materiali riciclati/rottami che sono stati valutati in base ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG);
 - Quantità di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC (in peso) provenienti da attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA) che sono stati valutati con un sistema di verifica credibile da parte di terzi;
 - Quantità di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC (in peso) provenienti da tutte le fonti non ancora valutate in base ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG);
 - Quantità di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC (in peso) provenienti da fonti di origine sconosciuta;
 - Numero totale di fornitori di materiali in entrata fondamentali;
 - Numero di fornitori di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC non registrati legalmente;
 - Numero di fornitori di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC il cui rapporto d'affari con l'azienda operativa sia stato sospeso per mancanza di registrazione legale, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, altre sanzioni o violazione della politica di approvvigionamento responsabile dell'azienda;
 - Numero di fornitori di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC il cui rapporto d'affari con l'azienda operativa sia stato interrotto per mancanza di registrazione legale, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, altre sanzioni o violazione della politica di approvvigionamento responsabile dell'azienda;
 - Numero di fornitori di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC nella categoria ad alto rischio in relazione ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG);
 - Numero di fornitori di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC nella categoria a basso rischio in relazione ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG);
 - Numero di fornitori di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC con piani d'azione per colmare eventuali lacune in relazione ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG); e
 - Numero di fornitori di materiali rientranti nell'ambito di certificazione di RJC il cui rapporto d'affari sia stato concluso per non aver colmato le lacune in relazione ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) secondo i piani d'azione e le tempistiche concordati.

Per fugare ogni dubbio, la norma CdC non richiede ai soci membri di raccogliere o riferire informazioni sulla quantità, la fonte e le caratteristiche dei materiali trattati. Si tratta di un'azione volontaria di migliori prassi che i soci membri possono decidere di attuare, pertanto i revisori non devono considerare o valutare la conformità dei soci membri a questa best practice volontaria.

CdC 2 Controlli interni sui materiali

CONDIVISIONE DEI DATI CON RJC (APPLICABILE ALLE AZIENDE DI RAFFINAZIONE DELL'ORO)

Tutte le aziende di raffinazione dell'oro che intendono ottenere le certificazioni COP e CdC devono condividere con RJC, con cadenza annuale, i dati in loro possesso relativi all'oro da attività estrattiva e all'oro riciclato ricevuti. Tali dati saranno utilizzati ai fini della formazione offerta da RJC, nonché per assicurare l'integrità dell'armonizzazione con il Gold Refiner Standard del RMI e con il programma Responsible Sourcing della LBMA. Per conformarsi a questa disposizione, le aziende di raffinazione devono raccogliere e condividere le seguenti informazioni con RJC su base annua:

- a. Le tipologie di oro acquistato: da attività estrattiva e/o riciclato e/o preesistente (grandfathered).
- b. I paesi di origine per tutto l'oro da attività estrattiva ricevuto e, per l'oro riciclato ricevuto, il paese in cui viene reimmesso nella filiera.
 - I soci membri, ove fattibile, devono adoperarsi con ogni mezzo per risalire al paese di origine della fonte dell'oro riciclato.
- c. Un elenco di tutti i siti minerari di origine della totalità dell'oro ricevuto. Al momento della certificazione COP, l'elenco deve riferirsi al periodo preso in considerazione dalla verifica; successivamente andrà comunicato su base annua.
- d. L'identità dei siti minerari di origine situati in aree di conflitto o ad alto rischio (CAHRA).
- e. Una sintesi dei criteri di definizione delle aree di conflitto e ad alto rischio.
- f. Il livello di rischio (rischio alto o rischio basso) per ogni sito minerario di origine e per l'origine dell'oro riciclato in base alla valutazione dei rischi dell'azienda di raffinazione dell'oro (come da disposizione COP 7).
- g. Un link alla politica per la filiera e alla relazione sulla due diligence dell'azienda di raffinazione.

DOMANDE FREQUENTI

1. Perché è necessario presentare annualmente queste informazioni a RJC e come verranno utilizzate?

Il Responsible Jewellery Council (RJC), la Responsible Minerals Initiative (RMI) e la London Bullion Market Association (LBMA) hanno sviluppato programmi atti a verificare le pratiche di due diligence e di approvvigionamento responsabile delle aziende di raffinazione dell'oro. Nel 2012 RJC, RMI e LBMA hanno pubblicato congiuntamente una politica di riconoscimento reciproco intesa a ridurre inutili ripetizioni delle verifiche per le aziende di raffinazione dell'oro e a sostenere i loro sforzi nell'applicazione della Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

In base al meccanismo previsto da tale politica, le verifiche effettuate nell'ambito di un programma sono riconosciute come parzialmente rispondenti a determinati requisiti di conformità degli altri programmi coinvolti. All'atto pratico significa che un'azienda di raffinazione dell'oro certificata ai sensi degli Standard COP 2019 o 2024 e/o CdC 2024 o 2017 di RJC non dovrà sottoporsi a una verifica completa secondo la norma sull'oro Responsible Minerals Assurance Process (RMPA) o la Responsible Gold Guidance della LBMA. Parimenti, un'azienda di raffinazione che sia stata valutata da RMI o LBMA e ritenuta conforme ai requisiti dei loro programmi, potrebbe essere esonerata dalla verifica dei requisiti di due diligence già accertati previsti dagli Standard COP 2019 o 2024 e/o CdC 2024 o 2017 di RJC.

Ai sensi della politica di riconoscimento reciproco, i soggetti RJC e LBMA accettano altresì di raccogliere e condividere con RMI, su base annua, informazioni sull'oro acquistato da aziende di raffinazione dell'oro aderenti a tale politica. La riservatezza e la divulgazione di dette informazioni sono disciplinate dall'Accordo di scambio di informazioni tra aziende di raffinazione dell'oro. RJC utilizzerà anche le informazioni condivise dalle aziende di raffinazione per sostenere e orientare la futura formazione dei membri e lo sviluppo di appropriati strumenti di valutazione del rischio. Poiché RJC non desidera promuovere alcuna fonte specifica di materiale e riconosce tutti i materiali provenienti da approvvigionamento responsabile nell'ambito delle proprie norme, vengono raccolte informazioni sul paese d'origine dei materiali riciclati al fine di riconoscere l'equivalenza tra tali materiali e quelli da attività estrattiva.

Nota importante: le aziende di raffinazione che non dovessero fornire dette informazioni a RJC potranno essere sottoposte alla procedura disciplinare di RJC, come indicato nei Requisiti del processo di certificazione RJC.

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 2 Controlli interni sui materiali

2. Esiste una procedura per presentare le informazioni a RJC?

Sì. Lo staff dirigenziale di RJC contatterà le aziende di raffinazione interessate per informarle della scadenza di presentazione e del modulo di presentazione, che saranno gli stessi per tutte le aziende di raffinazione e non saranno legati al ciclo di certificazione individuale. Per ulteriori informazioni si veda l'Accordo di scambio di informazioni tra aziende di raffinazione dell'oro (Gold Refiner Agreement for Exchange of Information).

3. La conformità dell'azienda a questo requisito sarà oggetto di accertamento in occasione della successiva verifica di certificazione di RJC?

Sì. Il revisore deve esaminare i registri delle transazioni e altre fonti di prova oggettiva (ad esempio, documentazione di spedizione, ricevute, documentazione di esportazione, ecc.) in relazione al periodo coperto dalla verifica in modo da accertare che l'azienda abbia conservato un'accurata documentazione relativa, ad esempio, all'origine dell'oro da attività estrattiva o riciclabile ricevuto. Il revisore esaminerà anche la metodologia e l'approccio adottati dall'azienda per determinare se l'oro estratto ricevuto proviene da aree di conflitto o ad alto rischio. Il revisore esaminerà queste informazioni nell'ambito della valutazione della conformità generale dell'azienda alle disposizioni COP 7 e CdC 2. Per maggiori informazioni su come valutare il livello di rischio associato alle fonti di oro dell'azienda si veda la sezione COP 7 della relativa guida al COP. Laddove sia prevista una revisione intermedia (documentale o in loco), il revisore esaminerà i registri delle transazioni per ogni nuovo approvvigionamento di oro da attività estrattiva o riciclabile ricevuto successivamente alla precedente verifica, indipendentemente dal fatto che in sede di verifica per la certificazione o per il rinnovo della certificazione siano emerse non conformità rispetto a quanto previsto dalle disposizioni COP 7.2b e CdC 2.5. Si veda la Tabella 4 per una panoramica sulle tempistiche di presentazione dei dati e delle verifiche. In caso di verifica per il rinnovo della certificazione o di revisione intermedia, il revisore chiederà di vedere le informazioni che l'azienda ha presentato a RJC per verificare che siano in linea con le prove e la documentazione disponibili per il riesame in sede di verifica.

4. Un'azienda ha recentemente aderito a RJC e non è ancora stata oggetto di verifica da parte di RJC. Deve presentare le informazioni prima o dopo aver ottenuto la certificazione?

Solo i soci membri certificati sono tenuti a fornire queste informazioni a RJC; tuttavia, nel corso della prima verifica il revisore verificherà la validità e l'affidabilità della documentazione conservata dall'azienda, come indicato sopra. Pertanto la trasmissione annuale dei dati a RJC da parte dell'azienda dovrà avvenire, la prima volta, entro 30 giorni dall'ottenimento della certificazione, per poi ripetersi con cadenza annuale entro la data specificata da RJC.

5. Un'azienda è ancora impegnata a identificare i nomi dei siti minerari per parte dell'oro ricevuto. Ciò comporterà una non conformità rispetto alla disposizione in questione?

No, non necessariamente. I requisiti di due diligence previsti dalla disposizione COP 7 si basano su un approccio di miglioramento continuo. All'atto pratico, non potrà essere emessa alcuna non conformità nei confronti dell'azienda purché questa sia in grado di dimostrare di aver attuato sistemi di gestione della due diligence appropriati e di aver adottato misure volte a coinvolgere i fornitori per risalire all'origine dell'oro da attività estrattiva nella propria filiera. I revisori devono avvalersi del giudizio professionale per valutare se l'azienda sta compiendo sforzi sufficientemente ragionevoli in questo senso e ci si aspetta che dimostri un miglioramento nel tempo, laddove esistano le suddette lacune.

6. Un'azienda si approvvigiona di oro riciclato e preesistente (grandfathered). Queste fonti rientrano nei requisiti della presente disposizione?

RJC chiede ai soci membri di condividere le informazioni relative al paese di origine dell'oro riciclato e al livello di rischio basato sulla loro diligence nel quadro della presente disposizione. Non è necessario fornire queste informazioni per l'oro preesistente, ma se ci si approvvigiona di questo tipo di materiale occorre indicarlo nel modulo di presentazione dei dati.

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 2 Controlli interni sui materiali

TABELLA 4: TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE E VERIFICA DEI DATI PER LE AZIENDE DI RAFFINAZIONE DELL'ORO, COME DA CDC 2.5

Tipo di verifica	Fasi
Certificazione iniziale	1. Il revisore esamina i registri delle transazioni per ogni nuovo approvvigionamento di oro da attività estrattiva ricevuto successivamente all'ultima verifica per la certificazione (ciò avviene anche nel caso in cui il socio membro fosse stato ritenuto conforme alla disposizione COP 7.2b o CdC 2.5 nella precedente verifica per la certificazione). 2. Il socio membro completa e invia a RJC il modulo di presentazione annuale dei dati dell'azienda di raffinazione dell'oro entro 30 giorni dalla certificazione. 3. Successivamente, il socio membro presenta il modulo aggiornato ogni anno, in una data specificata da RJC. Ogni presentazione annua dei dati deve includere informazioni applicabili al periodo successivo alla presentazione precedente.
Controllo intermedio	1. Il revisore esamina i registri delle transazioni per ogni nuovo approvvigionamento di oro da attività estrattiva ricevuto successivamente all'ultima verifica per la certificazione (ciò avviene anche nel caso in cui il socio membro fosse stato ritenuto conforme alla disposizione COP 7.2b o CdC 2.5 nella precedente verifica per la certificazione). 2. Il revisore verifica che le informazioni inoltrate a RJC siano in linea con i registri delle transazioni e la valutazione del rischio dei soci membri.
Ricertificazione	1. Il revisore ripete le fasi di verifica sopra descritte, applicabili al periodo successivo all'ultima verifica.

CdC 3 Terzisti e società di servizi



A. APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri che richiedono la certificazione CdC e che affidano la lavorazione o la fabbricazione di materiale CdC a fornitori non certificati.

B. BACKGROUND

Molte aziende del settore della gioielleria – soprattutto quelle più piccole e quelle che operano nelle fasi intermedie della filiera – si affidano a entità esterne per la lavorazione dei loro materiali. Queste entità includono sia terzisti (che lavorano o producono materiali), sia società di servizi (che operano senza apportare modifiche fisiche ai materiali).

I terzisti coprono un'ampia gamma di aziende, dai piccoli laboratori ai grandi produttori, e possono lavorare il materiale o fabbricare prodotti per molti clienti, senza differenziare le fonti di materiale. Le società di servizi comprendono laboratori di classificazione, saggiatori, periti stimatori, imprese di sicurezza e di trasporti, e generalmente devono tenere separato il materiale dei vari clienti nelle loro operazioni di routine.

Le organizzazioni più grandi possono anche affidarsi a entità all'interno di una struttura di gruppo più ampia per quanto riguarda i servizi logistici o di vendita. La presente norma non è intesa a creare un contesto che preveda l'obbligo di verifica per tali entità, escludendo, invece, le società di servizi esterne.

CdC 3 Terzisti e società di servizi

Ai fini della certificazione CdC è importante che tutte le entità – di proprietà, affiliate o esterne – siano in grado di separare il materiale CdC e di assicurare l'integrità della custodia. La norma CdC di RJC prevede diverse disposizioni a garanzia di tale capacità. Le società di servizi, comprese quelle di proprietà o affiliate, non rientrano nell'ambito di certificazione della CdC. I terzisti non certificati CdC devono essere inclusi nell'ambito della certificazione dell'azienda e, seguendo un approccio basato sul rischio, si valuta la necessità di ricorrere a una verifica condotta da soggetti esterni. Nel caso di società di distribuzione di proprietà o affiliate si devono applicare gli stessi controlli previsti per le società di servizi, come specificato nella disposizione 3.1.

C. GUIDA ALL'ATTUAZIONE

CDC 3.1: CONDIZIONI PER L'ESTERNALIZZAZIONE

L'entità non deve trasferire *materiale CdC* a *terzisti* o *società di servizi* se non nel rispetto delle seguenti condizioni:

- L'entità deve essere la legittima proprietaria del *materiale CdC* trasferito a *terzisti* o alla *società di servizi*, e non può rinunciare alla titolarità dello stesso.
- L'entità deve valutare il rischio di potenziale non conformità alla presente norma derivante dal coinvolgimento dei *terzisti* o delle *società di servizi* che prendono in custodia il *materiale CdC* di proprietà dell'entità, e deve determinare, in base a tale valutazione, l'accettabilità del rischio.
- Il *terzista* che prende in custodia il *materiale CdC* dell'entità deve essere incluso nell'*ambito di certificazione dell'entità* e disporre di un *sistema di gestione* conforme alla disposizione 2 (relativa ai controlli interni sui materiali) della presente norma.
- Il *terzista* incluso nell'*ambito di certificazione dell'entità* non deve esternalizzare alcuna lavorazione di *materiale CdC* ad altri terzisti.

Nota: qualora l'attività venga esternalizzata a un'entità di proprietà o affiliata, le norme fiscali possono imporre la produzione di una "fattura" che in realtà non rappresenta un cambio di proprietà, e occorre considerare questo aspetto nel determinare l'applicabilità della disposizione 3.1a.

Punti da considerare:

- Le società di servizi a cui vi rivolgete non devono essere sottoposte ad audit, perché identificare il materiale dei clienti e mantenerlo separato da quello degli altri è un aspetto centrale della loro attività quotidiana.
- Tuttavia, quando si dà incarico a una società di servizi è comunque consigliato valutare e documentare i rischi di non conformità agli Standard CdC. Nella maggior parte dei casi basterà assicurarsi che i requisiti relativi alla separazione del materiale siano documentati in modo chiaro e inclusi nei contratti di servizio, nonché inserire le informazioni di sintesi in un registro di tutte le società di servizi che gestiscono il materiale CdC. Nel caso di un'organizzazione controllata dallo Stato a cui si debba sottoporre il materiale a fini di controllo, potrebbe non essere possibile valutare i rischi al riguardo e, in questo caso, tale procedura potrebbe essere sospesa. In alcune giurisdizioni, le organizzazioni private possono essere autorizzate dallo Stato a tal fine (ad esempio, per fornire servizi di saggiatura e di punzonatura), e sarà necessaria una valutazione del rischio riguardo a tali operazioni.
- Se si esternalizzano fasi di lavorazione o di produzione importanti (ossia ogni fase che trasforma in modo significativo il componente o il prodotto di gioielleria nel suo insieme), occorre collaborare con i terzisti coinvolti per far sì che ottengano la certificazione CdC entro un periodo di tempo definito. Nella tabella 5 sono riportati alcuni esempi di tipologie di terzisti e del loro potenziale livello di rischio.

CdC 3 Terzisti e società di servizi

- Se ci si avvale di fornitori di servizi logistici, sia esterni che di proprietà o affiliati, che forniscono servizi ad alto rischio in relazione agli Standard CdC (ad esempio, mantenere il collegamento tra i documenti di trasferimento e i relativi prodotti fisici), occorre includerli nel proprio ambito di certificazione CdC.
- Includere tutti i terzisti non certificati CdC nel proprio ambito di certificazione per la valutazione del rischio ai sensi degli Standard CdC e a fini della verifica.
- Qualora il terzista stesso sia certificato di per sé ai sensi della CdC, non è necessario includerlo nel proprio ambito di certificazione ed è possibile utilizzare i risultati della sua certificazione RJC e delle sue verifiche per la valutazione dei rischi.
- In ogni caso, assicurarsi:
 - Di mantenere la proprietà dei materiali affidati a terzisti.
 - Di aver valutato tutti i rischi di non conformità agli Standard CdC, ritenendoli accettabili. Per garantire che la conformità a questo requisito possa essere verificata dal revisore è necessario documentare la valutazione dei rischi e la definizione di rischio accettabile. La valutazione dei rischi deve essere approvata da un dirigente responsabile e aggiornata ogni 12-18 mesi (in preparazione alle verifiche di certificazione e di sorveglianza). Qualora i rischi siano ritenuti non accettabili, cercare alternative che consentano di attenuarli, ad esempio rafforzando le capacità, cambiando fornitori o adottando un approccio graduale alla CdC (si veda il riquadro 11 "Filieri complesse").
 - Che il terzista disponga di sistemi per tenere separato il materiale CdC dal materiale non CdC (in conformità alla disposizione 2 degli Standard CdC relativa ai controlli interni sui materiali).
 - Che il terzista non affidi a sua volta alcuna lavorazione di materiale CdC ad altro terzista. In alcuni casi eccezionali i terzisti inclusi nell'ambito di certificazione potrebbero avere l'esigenza di trasferire da uno all'altro il materiale CdC per portare a termine operazioni speciali. In tali situazioni potrebbe non essere produttivo far tornare il materiale nuovamente all'azienda prima di trasferirlo e sarebbe meglio che i terzisti se lo passassero direttamente tra loro, purché l'azienda sia pienamente consapevole di tale ulteriore esternalizzazione e sia in grado di dimostrare che il materiale è sufficientemente identificabile, totalmente registrato e che vengano effettuati controlli affidabili in ogni fase. In questi casi è necessario chiedere ai terzisti di comunicare gli esiti dei controlli in ogni fase del processo e conservarli tra gli elementi di prova da fornire al revisore nel corso delle verifiche per la certificazione.
 - Che il terzista possa essere sottoposto a verifica della conformità a seconda della natura dell'attività svolta e del livello di rischio che essa comporta. Ricordarsi di includere nell'autovalutazione descrizioni ed elementi di prova dei controlli interni sui materiali presso il terzista per assistere i revisori nella valutazione dei rischi.
- Su richiesta dell'entità, o del terzista, RJC può omettere l'identità dei terzisti sottoposti a verifica dallo stato della certificazione pubblicato sul proprio sito web.

FILIERE COMPLESSE

Probabilmente le aziende con filiere complesse, che impiegano più fornitori e terzisti, hanno bisogno di più tempo per adeguarsi a un approccio CdC. Prima di apportare il cambiamento, sarà necessario considerare i costi della modifica della logistica della supply chain (ad esempio, nuovi approcci alla segregazione, al finanziamento e alla fornitura fisica); relazioni e influenza con fornitori e appaltatori; e potenziali restrizioni nelle scelte di fornitura (per coloro che possono gestire il materiale CdC). A seconda dei fattori le aziende possono decidere di:

- cominciare solo con una piccola parte di produzione, a titolo di prova; oppure
- cercare di approvvigionarsi di materiale CdC per contribuire a incrementare la fornitura, ma non mantenere la separazione all'interno o presso i terzisti finché volume e/o sistemi non risulteranno adeguati.

Questo approccio non richiede la certificazione CdC, pur supportando gli sforzi profusi a monte per un approvvigionamento responsabile.

CdC 3 Terzisti e società di servizi

TABELLA 5. LIVELLI DI RISCHIO PER LE ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE

Attività	Modifica delle proprietà fisiche	Potenziale aggiunta di materiale?	Rating RJC attuale	Considerazioni aggiuntive
Produzione di leghe	Sì	Sì	Elevato	
Raffinazione	Sì	Sì	Elevato	
Lavorazione CNC (ad esempio, punzonatura, stampa)	Sì	No	Elevato	
Fusione			Elevato	
Assemblaggio (ad esempio, saldatura o unione di componenti)	No	Sì	Medio	Rischio di inclusione di componenti non CdC durante la saldatura e l'assemblaggio. Occorre valutare l'intera natura dei componenti da assemblare – ad esempio, il filo di saldatura figura già tra gli elementi esclusi, ma se un componente idoneo CdC viene unito a un componente idoneo non CdC, la cosa potrebbe avere conseguenze sull'idoneità del prodotto finito.
Placcatura	No	Sì	Medio	Al fine di definire il livello di rischio, la valutazione del rischio del terzista deve considerare in modo più dettagliato la natura della placcatura, la quantità e il tipo di materiale aggiunto, l'eventuale esclusione di quest'ultimo nelle dichiarazioni CdC, ecc. A seconda del risultato della valutazione, può essere applicata una classificazione di rischio basso.
Trattamento della superficie	No	Sì	Medio	Al fine di definire il livello di rischio, la valutazione del rischio del terzista deve considerare in modo più dettagliato la natura della placcatura, la quantità e il tipo di materiale aggiunto, l'eventuale esclusione di quest'ultimo nelle dichiarazioni CdC, ecc. A seconda del risultato della valutazione, può essere applicata una classificazione di rischio basso.
Incastonatura	No	A volte	Medio	L'incastonatura di pietre è espressamente richiamata nel manuale come attività a rischio medio. Tuttavia, le gemme non sono incluse nel CdC e le pietre possono essere incastonate con precisione in una montatura – per poter definire il livello di rischio corretto la valutazione del rischio deve identificare l'attività effettiva e i materiali utilizzati.
Verniciatura	No	Sì	Basso	Al fine di definire il livello di rischio, la valutazione del rischio del terzista deve considerare in modo più dettagliato la natura della lavorazione, la quantità e il tipo di materiale aggiunto, l'eventuale esclusione di quest'ultimo nelle dichiarazioni CdC, ecc. A seconda del risultato della valutazione, può essere applicata una classificazione di rischio basso.
Incisione	No	No	Basso	
Finitura	No	No	Basso	

CdC 3 Terzisti e società di servizi

CDC 3.2: RESTITUZIONE DEL MATERIALE ESTERNALIZZATO

Relativamente alla restituzione di *materiale CdC* da parte del *terzista* o della *società di servizi*:

- a. L'*entità* deve verificare e registrare che i trasferimenti ricevuti a seguito della restituzione di *materiale CdC* siano conformi ai *documenti di trasferimento* rilasciati dall'*entità* al momento della spedizione del *materiale CdC* al *terzista* o alla *società di servizi*, tenendo conto delle eventuali modifiche del *materiale CdC* previste a seguito delle attività di lavorazione o di fabbricazione svolte dal *terzista*.
- b. In caso di non conformità, l'*entità* non rilascerà alcun *documento di trasferimento CdC* per tale materiale.
- c. Qualora il materiale sia stato fornito a un *terzista* senza un documento di trasferimento e venga restituito materiale in eccedenza, il socio membro deve disporre di *sistemi* atti a verificare che il materiale restituito provenga da una partita specifica e che sia ancora identificabile grazie all'unicità degli articoli o componenti in questione e all'integrità dell'imballaggio.

Punti da considerare:

Sorvegliare il trasferimento e il rientro del materiale CdC a e da *terzisti*. A questo scopo:

1. In caso di invio di materiale CdC a un *terzista*, compilare un documento di trasferimento CdC con tutte le informazioni necessarie inerenti al materiale CdC in questione, a meno che non si decida di sospendere l'uso del documento di trasferimento in conformità al paragrafo 2 di seguito. Si tenga presente che il documento di trasferimento CdC è generalmente facoltativo per i trasferimenti a *terzisti* che rientrano nello stesso ambito di certificazione.
2. In caso di invio di materiale a un *terzista*, è possibile non compilare il documento di trasferimento, soprattutto in presenza di sistemi informatici che registrano efficacemente il trasferimento e il rientro del materiale lavorato, altre informazioni importanti sulle attività intraprese e qualsiasi modifica a livello di peso o natura degli articoli. In questi casi occorre assicurarsi di registrare le informazioni normalmente incluse nel documento di trasferimento, quali il materiale (oro, argento, platino, ecc.), il tipo di materiale (da attività estrattiva, riciclato, preesistente, misto), la descrizione del materiale (ad esempio grani, descrizione dei componenti, marchi di identificazione) e il peso (o i pesi) dei vari elementi.
3. Quando il materiale CdC torna all'azienda, questa dovrà verificare che la consegna corrisponda al materiale inviato e che non vi siano state sostituzioni o modifiche del materiale diverse da quelle previste. Dovrà inoltre chiedere al *terzista* di fornire informazioni su ogni variazione di peso o di materiale a seguito della lavorazione, e registrarle.
4. Qualora un *terzista* restituisca materiale in eccedenza che non era originariamente accompagnato da un documento di trasferimento occorre verificare che tale materiale in eccedenza sia identificabile come proveniente da una consegna originale. Il materiale in questione potrebbe essere identificabile grazie alla natura unica degli articoli o componenti, ad esempio attraverso la presenza di marchi, loghi o numeri di serie impressi in modo permanente, o semplicemente controllando che la confezione sia integra. A tal fine si potrebbe prendere in considerazione l'uso di imballaggi con sistema anti-manomissione per la spedizione di tale materiale.
5. Utilizzare queste informazioni per redigere il documento di trasferimento CdC che accompagnerà il successivo trasferimento di materiale CdC.

CdC 3 Terzisti e società di servizi

Qualora vi fossero incongruenze ingiustificate tra le informazioni registrate al momento del trasferimento e quelle registrate al rientro (quali variazioni di peso o sostituzione di materiali ingiustificate) significa che il terzista potrebbe non avere rispettato la segregazione dei materiali o prodotti.

CDC 3.3: ENTITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PROPRIETÀ O AFFILIATE

Qualora l'entità trasferisca prodotti finiti ai *clienti finali* attraverso entità di distribuzione di proprietà o affiliate, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. A partire dal momento in cui i prodotti passano alla proprietà legale o alla custodia dell'entità *affiliata* non verranno intraprese ulteriori lavorazioni o trasformazioni di sorta dei *prodotti di gioielleria finiti*, fatto salvo quanto previsto dalla disposizione 3.1b.
- b. L'entità deve valutare il rischio di potenziale non conformità alla presente norma legata alle *attività* condotte da un'entità affiliata coinvolta nella distribuzione, nella logistica e nella vendita al dettaglio di *materiale CdC* e determinare, sulla base di tale valutazione del rischio, l'accettabilità del rischio.
- c. L'entità affiliata coinvolta nella logistica, nella distribuzione o nella vendita al dettaglio di *prodotti di gioielleria finiti CdC* non deve esternalizzare la distribuzione, la logistica o la vendita al dettaglio di tali prodotti a terzisti o *società di servizi*, fatto salvo quanto previsto dalla disposizione 3.1.

Punti da considerare:

- Se ci si avvale di entità all'interno del proprio gruppo (rientranti o meno nell'ambito di certificazione COP), è possibile escluderle dall'ambito di certificazione CdC a condizione che l'attività sia limitata alla logistica, alla distribuzione o alla vendita e non vi sia un'ulteriore lavorazione del materiale, se non operazioni minori come descritto di seguito.
- Quanto detto si applica generalmente ai prodotti di gioielleria finiti e può includere, tra l'altro, le attività di magazzinaggio, trasporto, marketing o vendita al dettaglio.
- Per queste entità si deve applicare lo stesso approccio di valutazione del rischio che si applicherebbe per altre società di servizi, come previsto dalla disposizione 3.1, e occorre assicurarsi che l'entità sia in grado di gestire un'adeguata separazione del materiale CdC. A tal fine potrebbe essere necessario condurre valutazioni interne dei processi delle entità, nonché conservare i propri risultati e l'esito della valutazione del rischio per i revisori esterni.
- Le entità di distribuzione locali possono essere autorizzate ad avvalersi di società locali per svolgere attività minori a basso rischio che non trasformano in modo significativo il componente o il prodotto di gioielleria nel suo insieme. In genere ciò dovrebbe essere limitato a operazioni quali incisione, finitura o incastonatura a basso rischio che non richiedono aggiunta di materiale (si veda la Tabella 5 per valutare il livello di rischio delle diverse attività).
- Si può anche valutare la possibilità di sottoporre a verifica indipendente una rete di distribuzione affiliata ai sensi delle disposizioni degli Standard CdC applicabili e di utilizzare la relazione che ne consegue come prova a sostegno della valutazione del rischio.
- **SI TENGA PRESENTE CHE:** affinché un prodotto possa essere venduto come CdC, l'entità che lo immette sul mercato deve essere essa stessa certificata CdC o essere inclusa nell'ambito di certificazione CdC dell'azienda.

CdC 4 Restituzione e reintegrazione di materiale CdC

A. APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica alle entità che desiderano reintegrare nelle proprie scorte per il riutilizzo il materiale CdC rientrato che era stato precedentemente venduto a terzi o a entità affiliate. La presente disposizione non si applica ai materiali CdC affidati dal socio membro a terzi a scopo di lavorazione o produzione e tornati in suo possesso, in quanto ciò è disciplinato dalla disposizione 3 degli Standard CdC.

B. BACKGROUND

I soci membri possono decidere di reintegrare i resi dei clienti o le scorte in eccesso di materiale CdC provenienti dalla rete business-to-business o retail, in modo da non perdere lo status CdC di tale materiale. Questa scelta può essere utile per consentire il riutilizzo del materiale CdC ed evitare inutili fasi di rilavorazione e ri-raffinazione.

Come principio generale è necessario disporre di un processo chiaro in grado di accertare che il materiale restituito sia riconducibile al materiale specifico venduto e di escludere il rischio che sia stato sostituito, modificato o alterato mediante inclusione di materiale non CdC.

C. GUIDA ALL'ATTUAZIONE

CDC 4.1: SISTEMI DI VERIFICA DEL MATERIALE RESTITUITO

L'entità deve disporre di sistemi atti a verificare che il materiale venduto come CdC che viene restituito e accettato per la reintegrazione nella pipeline CdC sia riconducibile a specifiche transazioni e documenti di trasferimento e che non vi sia il rischio che sia stato sostituito, modificato o alterato mediante l'inclusione di *materiale non CdC*. Tali requisiti si applicano indipendentemente dal fatto che la proprietà del materiale sia passata alla *controparte* o che il materiale sia stato fornito dietro approvazione o sulla base di analogo consenso.

Punti da considerare:

- Nel definire il sistema di verifica dei materiali restituiti è necessario considerare la natura del materiale, ad esempio se si tratta di barre, grani, componenti identificabili o prodotti di gioielleria finiti, e se l'entità che restituisce gli articoli è certificata CdC o meno.
- Occorre inoltre considerare se il materiale ha un design unico o è facilmente identificabile, ad esempio se presenta marchi di identificazione distintivi su ogni pezzo (quali logo e numero di serie) o se è sigillato in una confezione antimanomissione adeguatamente contrassegnata.
- Se si trattano articoli finiti o componenti visivamente simili o identici, sia in forme certificate CdC che non CdC, è consigliabile trovare il modo di differenziarli attraverso l'uso di identificatori differenti.
- In caso di dubbi in seguito a tali controlli, non si dovrà reintegrare il materiale per evitare il rischio che il resto dello stock perda potenzialmente il suo status CdC.

CdC 4 Restituzione e reintegrazione di materiale CdC

CDC 4.2: CONTROLLI SUL MATERIALE RESTITUITO

Nel caso in cui una partita fornita come CdC venga restituita, per intero o in parte, dalla *controparte* originale, il socio membro deve verificare che il materiale sia lo stesso e conservare i *documenti* dei controlli effettuati, che includeranno:

- a. *Due diligence* della *controparte*.
- b. Valutazione del rischio di sostituzione/modifica o di adulterazione (in sostanza, se la verifica si basa su un imballaggio con sistema anti-manomissione, possono essere accettate solo le confezioni sigillate).
- c. Verifica del modo in cui il materiale viene conservato presso la *controparte*.
- d. Date e numeri di riferimento di tutte le transazioni rilevanti.
- e. Numeri di identificazione (o altri mezzi di identificazione).
- f. Identificazione visiva, compresi disegni, fotografie, marcature, ecc.
- g. Qualsiasi altra prova, compresi i *documenti* attestanti i motivi della restituzione.

Punti da considerare:

- Al momento di decidere i controlli da effettuare occorre tenere conto della prassi di due diligence già condotta e della classificazione del rischio della controparte. Ad esempio, se l'azienda ha fornito materiale a un'entità certificata CdC, ai fini della due diligence potrà avvalersi delle informazioni già in suo possesso. Se invece il materiale reintrodotta proviene da un'entità non certificata CdC, potrebbe essere necessario condurre ulteriori controlli sui processi di separazione attuati da quest'ultima, come previsto dalla disposizione 4.4 della CdC.
- Nel decidere i controlli da applicare è necessario valutare fino a che punto i prodotti o i componenti siano identificabili. Ad esempio, se i prodotti sono chiaramente identificabili attraverso loghi, numeri di serie o confezioni antimanomissione, non sarà necessario effettuare controlli sulle condizioni di conservazione, a meno che la procedura di due diligence non abbia evidenziato ulteriori motivi di preoccupazione in relazione alla controparte.
- Per i resi da parte di un consumatore finale, non si applica la due diligence, ma occorre conservare le normali prove della sua identità, come previsto dalla giurisdizione locale e in ottemperanza alla disposizione 12 del COP.
- Può essere accettato solo il materiale proveniente dalla controparte originale a cui era stato venduto.
- Assicurarsi di documentare e conservare la documentazione completa dei controlli effettuati, comprese le date e i dati di chi li ha effettuati, per consentire ai revisori di verificare l'efficacia dei controlli.

CDC 4.3: RESTITUZIONI EFFETTUATE DA UN SOCIO MEMBRO CERTIFICATO CDC

Le restituzioni da parte di un *socio membro certificato* CdC dovranno essere chiaramente documentate con il riferimento della transazione originale, unitamente alla garanzia che il materiale sia stato fisicamente in possesso dell'*entità* che effettua la restituzione dal momento della spedizione originale fino al punto di restituzione, e dovranno essere accompagnate da un documento di trasferimento, a meno che non ne sia stato sospeso l'uso in conformità alla disposizione 9.4.

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 4 Restituzione e reintegrazione di materiale CdC

Punti da considerare:

- Qualora il materiale, al momento dell'invio a terzi, fosse stato accompagnato da un documento di trasferimento, è necessario assicurarsi che anche il materiale che rientra sia accompagnato da un documento di trasferimento riconducibile alla spedizione originale e verificare che le descrizioni e i pesi corrispondano a quelli del materiale che era stato inviato.
- Qualora non fosse stato redatto alcun documento di trasferimento in conformità alla disposizione 9.4, saranno necessari ulteriori controlli per verificare che il materiale restituito coincida con quello della spedizione originale e che venga restituito solo materiale idoneo a essere reintegrato nelle scorte CdC.
- Il cambio di proprietà del materiale subentra soltanto nel momento in cui l'entità ricevente accetta ufficialmente la consegna, salvo il caso in cui si applichino altre regole contrattuali specifiche. Pertanto non è necessario produrre un documento di trasferimento per i materiali restituiti a fini di rettifica o di rilavorazione dall'entità ricevente al proprietario e viceversa. In questi casi lo status CdC rimane invariato a condizione che:
 - Il materiale non cambi forma (se non per la rettifica richiesta) e rimanga chiaramente identificabile e riconducibile al documento di trasferimento originale attraverso i riferimenti al numero del documento di trasferimento, al numero della fattura o simili.
 - Il materiale venga controllato presso ogni entità e ad ogni consegna per verificare che corrisponda al materiale originale.
 - Venga effettuata una riconciliazione della quantità e della natura del materiale e si possa dimostrare che la quantità e i pesi finali corrispondono a quanto riportato nel documento di trasferimento originale.
- In caso di dubbi in seguito a tali controlli, non si dovrà reintegrare il materiale per evitare il rischio che il resto dello stock perda potenzialmente il suo status CdC.

CDC 4.4: RESTITUZIONI DA PARTE DI UN'ENTITÀ NON CERTIFICATA CDC

Le restituzioni da parte di un *socio membro non certificato* CdC possono essere accettate ai fini della reintegrazione solo se si tratta di prodotti finiti imballati nella loro confezione originale a prova di manomissione o se comprendono un unico componente e recano un numero di serie univoco; le stesse devono essere chiaramente documentate con il riferimento della transazione originale, unitamente alla garanzia che il materiale è rimasto fisicamente in possesso dell'entità che effettua la restituzione dal momento della spedizione originale fino al punto di restituzione.

Punti da considerare:

- Assicurarsi che ogni materiale restituito da un'entità non certificata CdC sia chiaramente identificabile e riconducibile alla transazione originale.
- Non essendo presente alcun documento di trasferimento, saranno necessari ulteriori controlli per verificare che il materiale restituito coincida con quello della spedizione originale e che venga restituito solo materiale idoneo a essere reintegrato nelle scorte CdC.
- Occorrerà altresì assicurarsi che la propria procedura di due diligence e i controlli dei sistemi di segregazione del materiale attuati dalla controparte abbiano fornito garanzie sufficienti sull'adozione di efficaci misure di minimizzazione dei rischi di sostituzione o alterazione del materiale.
- Sebbene non sia obbligatorio condurre verifiche su tali entità, si potrebbe prendere in considerazione una qualche prassi di due diligence avanzata, compresa l'eventuale richiesta di informazioni relative ai loro processi o il ricorso a colloqui da remoto con il personale interessato al fine di ottenere garanzie adeguate.
- Non è richiesta alcuna prassi di due diligence per i resi da parte dei consumatori, a condizione che il prodotto sia chiaramente identificabile attraverso un numero di serie o contrassegni pertinenti o una confezione con sistema antimanomissione.
- In caso di dubbi in seguito a tali controlli, non si dovrà reintegrare il materiale per evitare il rischio che il resto dello stock perda potenzialmente il suo status CdC.

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

Si può creare materiale CdC solo mediante dichiarazioni di materiale idoneo rilasciate da entità certificate CdC.

Le disposizioni 5-7 specificano i requisiti di sistema che devono essere rispettati per poter rilasciare tali dichiarazioni. Leggere la guida con riguardo alle suddette disposizioni unitamente alle disposizioni 8 e 9, che trattano la gestione delle dichiarazioni di materiale idoneo e dei documenti di trasferimento CdC.

RJC non promuove alcuna fonte particolare di materiale da includere nella CdC e i requisiti di due diligence devono essere letti come requisiti minimi volti a garantire che il materiale provenga da approvvigionamento responsabile, indipendentemente dalla sua origine.

A. APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutte le entità che danno inizio alla Catena di Custodia e rilasciano dichiarazioni di materiale idoneo per i materiali da attività estrattiva.

Per i materiali idonei da attività estrattiva la CdC di RJC ha inizio presso il sito minerario. Le imprese estrattive e quelle che si approvvigionano direttamente dai siti minerari (in genere le aziende di raffinazione, ma non solo) possono ugualmente rilasciare dichiarazioni di idoneità per materiale da attività estrattiva, ove applicabile.

B. BACKGROUND

Il materiale da attività estrattiva rappresenta la maggior parte dell'offerta di metalli preziosi presente sul mercato ¹. Si tratta di un settore che può trovarsi a far fronte a sfide ambientali e sociali complesse. Affrontare direttamente queste difficoltà è essenziale per mantenere l'integrità di una CdC, la quale si basa sulla certezza che il materiale da attività estrattiva immesso nella filiera sia esente da conflitto e generato da attività estrattiva responsabile. Per una definizione di attività estrattiva responsabile si veda il Codice di Procedura di RJC. Si tenga presente, però, che esistono altre definizioni: altre norme e programmi per il settore estrattivo offrono analoghe garanzie di attività estrattiva responsabile rilasciate da terzi e finalizzate ad attenuare i rischi ambientali e sociali.

La necessità di gestire tali rischi è particolarmente importante nel caso delle miniere artigianali e su piccola scala (AEA), che svolgono un ruolo di primo piano nella filiera della gioielleria, sia in termini di sostentamento che di opportunità di sviluppo. Poiché il settore delle AEA è soggetto a rischi ambientali e sociali specifici collegati, ad esempio, al lavoro forzato o minorile, o a rischi per la salute e la sicurezza, RJC ha istituito partnership con varie organizzazioni per la normazione delle AEA al fine di promuovere prassi responsabili in questo settore, unitamente alla professionalizzazione e allo sviluppo di AEA responsabili. Tali prassi includono il riconoscimento di alcune norme dedicate alle AEA, come definito nei Requisiti del processo di certificazione di RJC.

Il materiale idoneo da attività estrattiva comprende anche i sottoprodotti e il materiale estratti dai residui, che comportano ulteriori rischi in relazione, soprattutto, alle questioni di carattere ambientale e inerenti alla sicurezza. I rischi e i requisiti in materia di gestione sono disciplinati dal Codice di Procedura e dalla relativa guida, in particolare dalle disposizioni del COP riguardanti l'attività estrattiva, quali la disposizione 40 (residui), la disposizione 41 (cianuro) e la disposizione 42 (mercurio), e devono essere presi in considerazione nell'applicazione degli obblighi di due diligence quando si accetta materiale proveniente dalle suddette fonti. Se i residui si trovano in siti minerari dismessi, l'entità che si occupa della lavorazione e dell'estrazione di quel materiale è considerata un'attività estrattiva ai fini della due diligence.

¹ Il materiale da attività estrattiva rappresenta il 75% dell'offerta di oro secondo il World Gold Council e il 79% dell'offerta di platino secondo la sintesi della domanda e offerta di platino di Johnson Matthey condotta nel 2016 (Summary of Platinum Supply & Demand), nonché l'85% dell'offerta di argento secondo The Silver Institute.

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

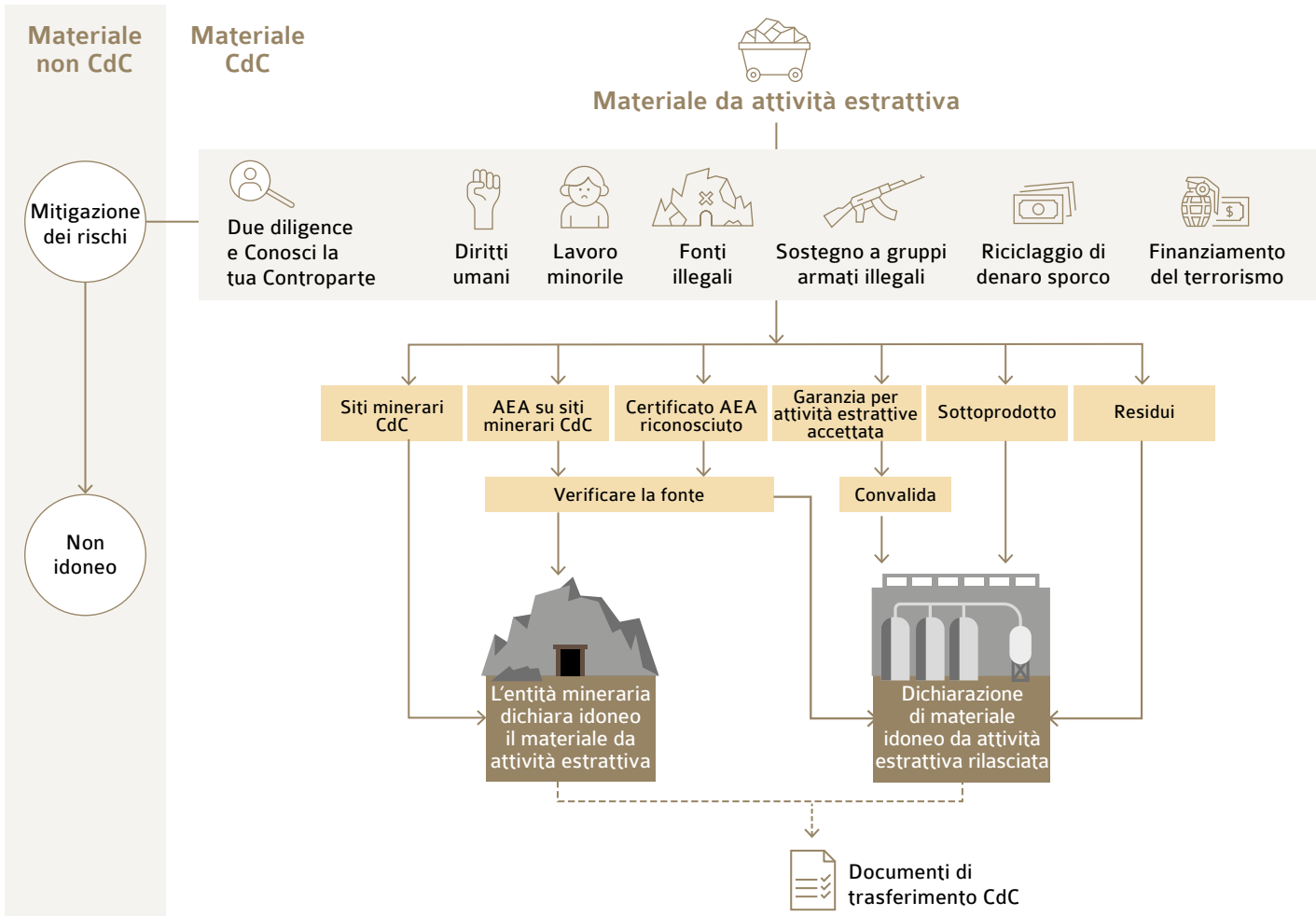
I criteri di idoneità definiti per la CdC devono garantire che il materiale da attività estrattiva, proveniente sia da imprese estrattive su larga scala che da imprese artigianali e su piccola scala, sia prodotto in modo responsabile, sia esente da conflitto e sia supportato da garanzie rilasciate da terzi. Tali criteri identificano sei potenziali fonti di materiale CdC idoneo da attività estrattiva, tutte conformi al COP o a norma equivalente (si veda la Tabella 6). In tutti i casi le fonti devono essere controllate attraverso prassi di due diligence e KYC (si veda la Figura 6). Ai sensi degli Standard CdC è consentito mischiare le varie fonti, ma potrebbe essere necessario conservare la documentazione interna in merito, come da disposizione 8.3.

TABELLA 6. FONTI DI MATERIALE CDC IDONEO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Disposizione	Esempi di prove di conformità
5.1a	Siti minerari che rientrano nell'ambito di certificazione CdC di un'entità • Richiede la certificazione in base al Codice di Procedura RJC e la certificazione CdC. • Al fine di includere le società miste, sono compresi anche i siti minerari in cui l'entità CdC ha un interesse legittimo e le cui strutture rientrano nell'ambito di certificazione CdC di un'altra entità certificata CdC. • In questi casi le dichiarazioni di materiale idoneo sono rilasciate dal sito minerario.
5.1b	AEA che operano su concessioni minerarie dell'entità • Lo scopo è supportare la disposizione 36 del Codice di Procedura RJC che prescrive alle imprese estrattive di sostenere le AEA nell'organizzazione e formalizzazione delle loro attività. • In questi casi le dichiarazioni di materiale idoneo sono rilasciate dal sito minerario (vale a dire il titolare della concessione).
5.1c	Siti minerari o produttori che non sono soci membri di RJC, ma con certificazione conforme a una norma per le AEA riconosciuta • Le norme per le AEA vengono identificate attraverso il riconoscimento formale di norme analoghe da parte di RJC. • I sistemi di certificazione per AEA sono riconosciuti. • In questi casi le dichiarazioni di materiale idoneo sono rilasciate dall'entità che si approvvigiona direttamente presso il sito minerario oppure dai produttori, in genere le aziende di raffinazione.
5.1d	Siti minerari non CdC soggetti a programmi di garanzia per attività estrattive ammessi e convalidati come conformi al Codice di Procedura RJC • Si rivolge a siti minerari su media e larga scala formalizzati. • I programmi di garanzia per attività estrattive ammessi vengono valutati attraverso il processo di riconoscimento formale di RJC per le parti equivalenti al Codice di Procedura. • L'approccio di convalida viene adottato per confermare che il sito minerario opera secondo uno standard equivalente al Codice di Procedura RJC ed è stato sottoposto a una garanzia di terzi di livello equivalente. • In questi casi le dichiarazioni di materiale idoneo sono rilasciate dall'entità che si approvvigiona direttamente presso il sito minerario, in genere un'azienda di raffinazione.
5.1e	Lavorazione di residui contenenti tracce di metalli preziosi da cui si possono estrarre sottoprodotti da attività estrattiva • La dichiarazione di materiale idoneo per sottoprodotti da attività estrattiva può essere rilasciata solo dall'azienda di raffinazione del sottoprodotto.
5.1f	Residui, provenienti da siti attivi o dimessi, da cui si possono estrarre metalli preziosi • Approccio di convalida utilizzato per confermare che i residui provengono da un sito minerario operativo conforme alle disposizioni 5.1a-d o, per i siti minerari dimessi, KYC avanzato con riguardo all'organizzazione che per ultima ha avuto la proprietà del sito minerario e/o all'entità che al momento si occupa dell'estrazione dei residui. La dichiarazione di materiale idoneo può essere rilasciata solo dalla controparte di cui alle disposizioni 5.1a-d o, per i siti minerari dimessi, dall'azienda di raffinazione.

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

FIGURA 6. IL PERCORSO VERSO IL MATERIALE IDONEO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA



Nota: possono essere presenti commercianti/collezionisti/intermediari che svolgono un ruolo tra l'impresa estrattiva e l'azienda di raffinazione o tra l'azienda di raffinazione e il produttore. In genere, tali organizzazioni non acquisiscono la proprietà fisica e il materiale non viene trasformato, ma sono tenute a mettere in atto i principi di due diligence e KYC.

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

C. GUIDA ALL'ATTUAZIONE

Le disposizioni 5.1a-f individuano le varie fonti di materiale idoneo da attività estrattiva. Ai sensi degli Standard CdC è consentito mescolarle, ma potrebbe essere necessario conservare la documentazione interna in merito, come da disposizione 8.3.

CDC 5.1A: SITI MINERARI CERTIFICATI

L'entità deve disporre di *sistemi* atti ad accertare che il *materiale da attività estrattiva* per cui l'entità stessa rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- a. Siti minerari che rientrano nel proprio *ambito di certificazione* CdC o per i quali l'entità è titolare di interessi legittimi e che rientrano nell'*ambito di certificazione* CdC di un'altra entità certificata CdC.

Punti da considerare:

- Per i siti minerari che vendono o trasferiscono l'intera produzione senza alcuna mescolanza, la certificazione CdC non presenta particolari difficoltà ed è possibile rilasciare dichiarazioni di materiale idoneo per tutto il materiale da attività estrattiva (si veda il Riquadro 6).
- Si possono rilasciare dichiarazioni di materiale idoneo anche per i siti minerari in cui si ha un interesse legittimo e che rientrano nell'ambito di certificazione CdC di un'altra entità certificata RJC.
- Qualora vi siano punti in cui il materiale idoneo da attività estrattiva, proveniente da siti minerari che rientrano nel proprio ambito di certificazione, potrebbe essere mescolato con materiale non idoneo proveniente da altri siti minerari (ad esempio durante il trasporto o nelle fasi di lavorazione presso strutture in loco), per ottenere la certificazione CdC è necessario poter garantire la separazione tra materiale idoneo e non idoneo.

RIQUADRO 6. SITI MINERARI CERTIFICATI

Una volta ottenuta la certificazione CdC, qualora non vi sia mescolanza con materiale non idoneo, i siti minerari dell'entità potranno dichiarare idonea la totalità del materiale prodotto.

L'ambito di certificazione CdC non deve necessariamente coprire tutte le strutture dell'entità, pertanto è possibile limitare inizialmente la certificazione ad alcuni siti, a titolo di prova, per poi adottare per intero un approccio del tipo catena di custodia.

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

CDC 5.1B: AEA SU CONCESSIONI

L'entità deve disporre di *sistemi* atti ad accertare che il *materiale da attività estrattiva* per cui l'entità stessa rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- b. Imprese di attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA) operanti su concessioni minerarie dell'entità che abbiano preso parte a iniziative di formazione professionale di AEA, e con *due diligence* documentata a conferma che il materiale proviene da attività estrattive di tali imprese e non da *fonti illegali*.

Punti da considerare:

- Le entità che intendono dichiarare l'idoneità di materiale prodotto presso AEA operanti su loro concessione devono dimostrare di rispettare la disposizione 36 del Codice di Procedura di RJC².
- Dovranno inoltre definire dei controlli volti a garantire che il materiale da attività estrattiva provenga effettivamente da AEA in loco (e non da altre AEA), avendo cura di documentarli come parte integrante del processo di due diligence.
- Supponendo che la produzione da AEA avvenga su concessione mineraria o di esplorazione, è possibile acquistare il materiale prodotto e dichiararlo idoneo, ed è altresì possibile mescolare tale materiale con la propria produzione CdC idonea prima della vendita o del trasferimento.
- Se nel paese in cui si hanno le attività esiste un quadro normativo di riferimento per le AEA, quelle operanti su concessione devono produrre materiale idoneo da attività estrattiva ai sensi degli Standard CdC nel pieno rispetto di tale quadro normativo.
- Se invece non vige alcun quadro normativo specifico per le AEA, valutare la possibilità di favorirne l'istituzione, ad esempio facilitando la formalizzazione delle AEA tramite la stipula di contratti da terzisti o accordi di sfruttamento oppure sostenendo gli sforzi del governo in questo senso.
- In caso di dubbi, chiedere il parere di un esperto circa l'approvvigionamento di materiale CdC dalle AEA e nel contesto del processo di verifica.

CDC 5.1C: STANDARD RICONOSCIUTI PER AEA RESPONSABILI

L'entità deve disporre di *sistemi* atti ad accertare che il *materiale da attività estrattiva* per cui l'entità stessa rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- c. Siti minerari o produttori certificati in base a una norma relativa ad AEA responsabili riconosciuta da RJC, e con *due diligence* documentata a conferma che il materiale proviene da detti siti minerari o produttori.

Ai sensi di questa disposizione, le entità possono approvvigionarsi di materiale da attività estrattiva prodotto da AEA responsabili. Le fonti di materiale da AEA sono talvolta certificate in base al Codice di Procedura di RJC, ma più spesso in base a una norma esterna incentrata sullo sviluppo e messa a punto per affrontare le peculiari difficoltà del settore delle AEA.

2 La disposizione 36 del COP stabilisce che "i soci membri le cui attività estrattive artigianali su piccola scala [AEA] che non rientrano sotto il loro controllo si svolgono all'interno o nelle immediate vicinanze delle loro aree operative [...]: a. Interagire direttamente con l'AEA [...], b. Partecipare attivamente alle iniziative [...] volte a professionalizzare e formalizzare l'AEA, a seconda della situazione specifica" [...] e c. Impegnarsi, ove opportuno, con le comunità che possono essere interessate dalle AEA [...].

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

Punti da considerare:

- Per l'approvvigionamento di materiale idoneo da attività estrattiva presso le AEA è possibile avvalersi di produttori certificati secondo una delle norme del settore ufficialmente riconosciute da RJC (in base a un'analisi tecnica che ne verifichi l'allineamento con il Codice di Procedura). Alla data di redazione del presente documento, esse sono:
 - Fairmined Gold Standard for Gold; e
 - Fairtrade Gold.
- Assicurarsi di disporre di prove documentali che dimostrino la certificazione del materiale approvvigionato; la predisposizione di questi documenti è parte delle attività di due diligence.

CDC 5.1D E 5.2: SITI MINERARI CONVALIDATI

- 5.1 L'entità deve disporre di *sistemi* atti ad accertare che il *materiale da attività estrattiva* per cui l'entità stessa rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:
- d. Siti minerari soggetti a un programma di garanzia per attività estrattive responsabili ammesso da RJC e convalidato come conforme ai requisiti degli Standard COP di RJC, in base alla disposizione 5.2.
- 5.2 L'entità che acquista *materiale idoneo* proveniente da siti minerari soggetti a un programma di garanzia per attività estrattive responsabili ammesso da RJC in base alla disposizione 5.1d deve disporre di apposita documentazione atta a confermare l'esecuzione dei seguenti processi di convalida:
- a. Analisi documentale della conformità del sito minerario al Codice di Procedura (COP) condotta con l'ausilio della Guida pratica di autovalutazione RJC e che tenga conto dello schema per attività estrattive ammesso da RJC.
- b. Per ogni sito minerario identificato come ad alto rischio in base alla procedura di *due diligence* intrapresa ai sensi del COP di RJC, l'entità deve condurre un *KYC avanzato* utilizzando la lista di controllo RJC per *KYC avanzato* e includendo:
- Ulteriori ricerche su relazioni di affidabilità e *conformità legale* in materia di diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro, requisiti di legge nel paese di operatività, nonché una valutazione della *conformità* del sito minerario.
 - Una verifica in loco di tutte le disposizioni COP applicabili o una verifica da parte di terzi.
- c. Conferma dell'idoneità CdC.

Ai sensi di questa disposizione, le entità possono approvvigionarsi di materiale da attività estrattiva prodotto da imprese estrattive su media e larga scala responsabili e formalizzate. Le fonti di materiale idoneo da attività estrattiva che rientrano in questa categoria devono essere certificate ai sensi del Codice di Procedura di RJC o soggette a uno schema ammesso per attività estrattive.

Punti da considerare:

- Tutti i siti minerari privi di certificazione CdC devono essere convalidati come fonti di materiale CdC idoneo. A tal fine, occorre poter confermare che il sito minerario è in grado di fornire materiale:
 - per il quale è stata confermata l'assenza di legami con le aree di conflitto e ad alto rischio (come da disposizione 5.3); e
 - estratto in maniera responsabile (come da definizione del Codice di Procedura di RJC).

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

- Il processo di convalida prevede un insieme di attività di raccolta dati, coinvolgimento del sito minerario e verifica sul posto. Si articola in cinque fasi, ma il livello di approfondimento di ciascuna di esse varia in base al tipo di sito minerario oggetto della valutazione (si veda la [guida fase per fase](#)).
- L'approccio di convalida prende in considerazione le informazioni ricavate dalle procedure di due diligence e KYC e può essere personalizzato in base al livello di rischio identificato.
- In ogni caso, tale approccio mira a favorire la conoscenza del sito minerario al fine di valutare se possa fornire materiale CdC idoneo. Dopo aver analizzato le informazioni raccolte nell'ambito di ciascuna fase si potrà decidere se passare o meno a quella successiva.
- Il ricorso a questo processo di convalida è inteso unicamente per le entità con approvvigionamento dal sito minerario.
- Tale approccio si rivolge alle imprese estrattive formalizzate e su larga scala (e non alle AEA, a cui sono rivolte le disposizioni 5.1b e 5.1c).
- Assicurarsi che il personale addetto alla convalida disponga della necessaria esperienza e che conosca adeguatamente le attività estrattive, le relative certificazioni e i programmi di garanzia, nonché i quadri normativi nazionali vigenti in materia.

RIQUADRO 7. SCHEMI AMMESSI PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

RJC riconosce vari schemi di garanzia nei suoi Requisiti del processo di certificazione e riconosce altresì numerosi altri quadri di riferimento e norme che sono parte integrante del Codice di Procedura. Per la convalida di un sito minerario come origine di materiale idoneo ai fini della certificazione CdC, sono due gli schemi per attività estrattive diversi da RJC i cui soci membri usufruiscono di un processo di convalida limitato:

Il programma TSM (Towards Sustainable Mining) della Mining Association of Canada (MAC)

Tutti i soci membri MAC devono prendere parte al programma TSM. I soci membri MAC si impegnano ad adottare una serie di principi guida e a comunicare ogni anno i propri adempimenti in base a 23 indicatori. La verifica si basa su un'autovalutazione con punteggi per ogni indicatore (espressi in lettere) compresi tra livello C e livello AAA. Ogni tre anni, un fornitore di servizi di verifica approvato dal TSM esamina criticamente le autovalutazioni, comprese quelle documentali e in loco, per valutare se ci sono prove sufficienti a sostenere le valutazioni degli adempimenti.

Il quadro di sviluppo sostenibile dell'International Council on Mining and Metals (ICMM)

Tutti i soci membri dell'ICMM devono rispettare i requisiti specificati nei 10 principi dell'organizzazione e le asserzioni a sostegno della posizione. I soci membri dell'ICMM comunicano pubblicamente tutti gli anni i propri adempimenti in conformità alle linee guida della Global Reporting Initiative (GRI) e al supplemento per il settore minerario e dei metalli. Il rispetto della sostenibilità viene garantito da terzi annualmente, a verifica dell'integrità degli adempimenti comunicati.

RJC dispone di un processo di benchmarking per rivedere i programmi di garanzia del settore e l'elenco sopra riportato è soggetto a modifiche man mano che vengono valutati altri programmi.

CdC 5 Materiale idoneo
da attività estrattiva

✓ PROCESSO DI CONVALIDA: GUIDA FASE PER FASE

Prima di avviare la valutazione per la convalida, stabilire la tipologia di sito minerario oggetto del processo. Ai sensi degli Standard CdC, solo i siti minerari con certificazione COP o equivalente possono potenzialmente diventare fonti di materiale idoneo da attività estrattiva. Stabilire se si tratta di un sito minerario:

- ☐ a. **Con certificazione COP:** si tratta di siti minerari certificati che, in quanto tali, soddisfano agevolmente i criteri degli Standard CdC poiché, essendo all'origine della catena, forniscono materiale completamente tracciabile; in più, per ottenere tale certificazione hanno già dimostrato di praticare un'attività estrattiva responsabile, garantita da terze parti.
- ☐ b. **Soggetto a uno schema per attività estrattive ammesso:** si tratta di siti minerari soggetti a programmi di garanzia per attività estrattive che RJC considera strettamente in linea con il Codice di Procedura dal punto di vista sia dei requisiti, sia dell'approccio alla garanzia fornita da terzi (si veda il Riquadro 7). RJC esegue un'analisi tecnica al fine di individuare i programmi di garanzia per attività estrattive ammessi, quali:
 - i. Il programma TSM (Towards Sustainable Mining) della Mining Association of Canada (MAC). I siti minerari con verifica TSM di livello A o superiore per tutti gli indicatori sono considerati equivalenti a quelli certificati COP e dunque soggetti a convalida limitata; e
 - ii. ICMM, Sustainable development framework. I siti minerari che nel corso degli ultimi tre anni sono stati inclusi nel campionamento dei siti per la concessione della garanzia sono considerati equivalenti a quelli certificati COP e dunque soggetti a convalida limitata.

Una volta individuato il tipo di sito minerario di cui si effettua la convalida, consultare la Tabella 7 per verificare quali fasi del processo di convalida devono essere portate a termine seguendo le indicazioni riportate qui di seguito.

Al termine del processo di convalida utilizzare i risultati (ed eventuali raccomandazioni di revisori terzi) per decidere se considerare o meno idoneo per la CdC il materiale proveniente dal sito minerario in questione (si veda Domande frequenti: convalida (Riquadro 9) alla fine di questa sezione).

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

TABELLA 7. FASI NECESSARIE PER LA CONVALIDA DI DIVERSI TIPI DI SITI MINERARI

Fasi della convalida	Tipo di sito minerario				
	Con certificazione COP RJC	Garanzia riconosciuta – convalida limitata		Garanzia riconosciuta	
		Sito con garanzia ICMM e TSM livello A** o superiore		Membro TSM Membro ICMM***	
		Alto rischio per COP 7 e 12	Rischio basso/medio per COP 7 e 12	Alto rischio per COP 7 e 12	Rischio basso/medio per COP 7 e 12
0 Due diligence e KYC (come da COP 7 e 12)	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria
1 KYC avanzato basato sul rischio	Non obbligatoria	Obbligatoria	Non obbligatoria	Obbligatoria	Non obbligatoria
2 Revisione documentale (usando l'autovalutazione RJC)	Non obbligatoria	Analisi limitata obbligatoria	Analisi limitata obbligatoria	Non obbligatoria	Non obbligatoria
3 Ulteriori ricerche sulla conformità	Non obbligatoria	Obbligatoria	Non obbligatoria	Non obbligatoria	Non obbligatoria
4 Verifica	Non obbligatoria*	Visita in loco obbligatoria	Non obbligatoria****	Verifica da parte di terzi obbligatoria	Verifica da parte di terzi obbligatoria
5 Conferma dell'idoneità	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria

* A meno che il sito minerario non fornisca materiale proveniente da altre attività estrattive, nel quale caso si procederà a un'ulteriore revisione per accertare l'uso di prassi conformi alla CdC.

** Il livello A è obbligatorio per tutti gli indicatori.

*** Siti minerari che negli ultimi tre anni sono stati inclusi nel campionamento dei siti per la concessione della garanzia.

**** A meno che nella fase 2 non siano stati identificati elementi che richiedono una verifica specifica.

→ STRUMENTO INTERATTIVO: FASI PER LA CONVALIDA DI DIVERSI TIPI DI SITI MINERARI

✓ FASE 1: KYC AVANZATO BASATO SUL RISCHIO

- ☐ Per tutti i siti minerari:
 - Avvalendosi delle informazioni già raccolte attraverso le procedure di due diligence e KYC in conformità alle disposizioni 7 e 12 del Codice di Procedura, occorre capire se il sito minerario soddisfa quanto previsto dalla disposizione 5.3 della CdC.
 - Se non è conforme alla disposizione 5.3, non può costituire una fonte di materiale CdC idoneo, pertanto il processo di convalida si conclude.
 - Se invece il sito è conforme alla disposizione 5.3, indipendentemente dal tipo di sito in questione si deve intraprendere una revisione documentale della conformità del sito minerario al COP; questa sarà condotta con l'ausilio della Guida pratica di autovalutazione RJC, in relazione alle disposizioni del COP di RJC non specificamente allineate con gli schemi di garanzia per attività estrattive ammessi da RJC.
- ☐ Per i siti minerari identificati come ad alto rischio in base alla propria due diligence ai sensi della disposizione 7 del COP:
 - Condurre un KYC avanzato (si veda il Riquadro 8) e qualsiasi altra ricerca e verifica necessaria a definire il livello di conformità alle disposizioni del COP di RJC, come descritto nelle Fasi 2-4 di seguito.

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

RIQUADRO 8. KYC AVANZATO

I principi di KYC avanzato comportano la raccolta delle seguenti informazioni*:

- Dati dell'azienda (se quotata in borsa e dove)
- Attività aziendale
- Titolari effettivi
- Organigramma dirigenziale
- Informazioni di carattere finanziario
- Informazioni di due diligence, con riferimento al questionario per l'oro da attività estrattiva della Guida all'oro responsabile (Responsible Gold Guidance) della LBMA)
- Contesto normativo
- Risorse umane (numero di dipendenti)
- Origine dei metalli preziosi fisici, capacità e prassi estrattive (incluso il trasporto e/o la lavorazione di concentrati provenienti da altri siti minerari)
- Impianto di lavorazione
- Materiali (tipologia e forma del metallo prezioso avviato alla raffinazione)
- Trasporto del minerale (dal sito di estrazione all'impianto di lavorazione, fino all'esportazione verso l'azienda di raffinazione)
- Politica per una filiera dei metalli preziosi responsabile
- AEA e politica sul finanziamento del terrorismo
- Politica anticorruzione
- Ricorso a terzisti (indicando, per ciascuno di essi, ragione sociale, numero di terzisti e tipo di attività eseguite)
- Programmi di garanzia e principi applicati dal sito minerario, tra cui:
- Standard del settore estrattivo: certificazione COP, ICMM (inclusione nei programmi di garanzia), TSM (punteggio di autovalutazione)
- Standard riconosciuti nell'ambito del COP: SA 8000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001
- Requisiti specifici per il COP: EITI (Extractive Industries Transparency Initiative – Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive), GRI, codice internazionale per la gestione del cianuro
- Principi e linee guida: Principi guida delle Nazioni Unite su Impresa e diritti Umani, Principi volontari delle Nazioni Unite sulla sicurezza e i diritti Umani (UN VP), linee guida OCSE sulla due diligence per la supply chain di approvvigionamento responsabile di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio, guida UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) su presa di coscienza e preparazione alle emergenze a livello locale
- Altre norme: World Gold Council Conflict-Free Gold Standard (WGC CFGS), progetti della Società Finanziaria Internazionale (International Finance Corporation – IFC) e applicazione delle norme ambientali e sociali dell'IFC

(*) L'azienda potrebbe essere già in possesso di alcune di queste informazioni grazie alle prassi di KYC e due diligence condotte ai sensi delle disposizioni 7 e 12 del COP.

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

✓ UNA VOLTA COMPLETATO IL KYC AVANZATO:

- ☐ Se il sito minerario è certificato COP e non utilizza materiale proveniente da altri siti (o raccoglie solo materiale proveniente da altre fonti certificate COP o da AEA conformi ai requisiti di cui alla disposizione 5.1b o c), avvalersi delle informazioni del KYC avanzato per stabilire se il sito rispetta o meno la disposizione 5.3 (ossia se è stato confermato che non vi sono legami con le aree di conflitto e ad alto rischio) e può quindi essere considerato una fonte di materiale CdC idoneo.
- ☐ Se il sito minerario è certificato COP ma utilizza anche materiali provenienti da altre fonti, procedere alla Fase 4.
- ☐ Se il sito minerario è certificato TSM livello A o superiore per tutti gli indicatori, o è stato incluso nella concessione della garanzia ICMM negli ultimi tre anni, e dalla due diligence condotta ai sensi della disposizione 7 del COP sono emersi rischi elevati, procedere alla Fase 2.
- ☐ Se il sito minerario è socio membro di TSM o ICMM, ma non corrisponde alla descrizione di cui sopra, procedere alla Fase 4.

✓ FASE 2: ANALISI DOCUMENTALE

- ☐ Per i siti minerari certificati TSM e ICMM soggetti a convalida limitata (siti con garanzia TSM di livello A o superiore per tutti gli indicatori e garanzia ICMM):
 - Con l'ausilio della Guida pratica di autovalutazione RJC, analizzare i sistemi e le prassi del sito minerario e valutarne la conformità ai requisiti del Codice di Procedura di RJC.
 - Le disposizioni COP il cui rispetto è garantito da TSM e ICMM sono escluse dalla valutazione ed è necessario eseguire solo un'analisi limitata (si veda l'Appendice 1).
 - Per qualsiasi disposizione del COP di RJC il cui rispetto non sia specificamente garantito da TSM e ICMM, lavorare a stretto contatto con il sito minerario per ottenere tutte le informazioni necessarie per la revisione, tra cui:
 - la Guida pratica di autovalutazione RJC completa di tutte le risposte alle domande applicabili;
 - prove della conformità alle disposizioni COP escluse grazie ad altri meccanismi (ad esempio, copie delle certificazioni ISO, relazioni GRI, e così via).
 - Nota: se lo si desidera, è possibile presentare ulteriori prove di conformità alle disposizioni COP, che verranno analizzate in una fase successiva del processo di convalida (ad esempio, prove della conformità agli standard di performance dell'IFC).

✓ AL TERMINE DELL'ANALISI DOCUMENTALE:

- ☐ Procedere alla Fase 3, se necessario.

CdC 5 Materiale idoneo
da attività estrattiva✓ **FASE 3: ULTERIORI RICERCHE SULLA CONFORMITÀ**

- Per i siti minerari certificati TSM e ICMM soggetti a convalida limitata (siti con garanzia TSM di livello A o superiore per tutti gli indicatori e garanzia ICMM):
 - Questa fase si applica ai siti minerari che sono risultati ad alto rischio nella procedura di due diligence dell'azienda. Per i siti minerari identificati come a basso/medio rischio, questa fase non si applica, salvo in caso di domande specifiche sollevate nell'ambito della Fase 2.
 - Esaminare le informazioni e la documentazione di supporto raccolte nel corso dell'analisi documentale limitata per individuare le aree di maggior interesse per cui è necessario dare seguito alle ricerche con una visita in loco nel corso della Fase 4.
 - Tali aree devono comprendere tutte le disposizioni per le quali è stata segnalata una non conformità all'interno della Guida pratica di autovalutazione RJC.
 - Inoltre, devono includere tutte le disposizioni per le quali sono state individuate potenziali non conformità o misure di attenuazione nella documentazione relative ad altri programmi di garanzia, certificati e quadri di riferimento per il settore estrattivo (si veda la Tabella 8).
 - In particolare, cercare prove di conformità alle disposizioni del Codice di Procedura relative ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro (disposizioni 15-23), non trattate in dettaglio dalle certificazioni TSM o ICMM. A questo scopo sarà necessario analizzare la normativa nazionale ed esaminare qualsiasi relazione o accusa credibile circa la conformità legale del sito minerario, tra cui:
 - i relativi requisiti di legge nel paese in cui si opera, con particolare attenzione alla comparabilità con le disposizioni 15-23 del Codice di Procedura;
 - cause giudiziarie promosse contro il sito minerario ancora in corso, scioperi o azioni sindacali svoltesi di recente nel sito, o qualsiasi altro resoconto pubblico di violazioni delle normative locali in materia di lavoro locale presso il sito minerario; e
 - la relazione GRI sull'azienda, allo scopo di individuare le politiche lavorative aziendali e le condizioni di lavoro, oltre a eventuali difficoltà riscontrate nel sito minerario descritte nella relazione.

✓ **AL TERMINE DI ULTERIORI RICERCHE SULLA CONFORMITÀ:**

- Procedere alla Fase 4, se necessario.

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

TABELLA 8. DOCUMENTI CHIAVE DA ESAMINARE PER IDENTIFICARE LE AREE DI INTERESSE

Documenti da analizzare	Che cosa ricercare
Report di avanzamento del TSM e relazioni annuali della GRI	- Tutti i risultati e/o le misure di attuazione riguardanti la conformità alle disposizioni COP. - Le ricerche condotte in questo senso possono portare a includere nelle aree di interesse una disposizione precedentemente esclusa dall'analisi documentale.
Relazioni ISO 14001 e/o ISO 45001	- Qualsiasi disposizione non trattata nelle relazioni di certificazione: - Verificare in particolare la norma ISO 45001 e le disposizioni 23.1, 23.3, 24.2, 25.1 25.2, 39.1, 39.2 (nelle relazioni ISO 14001).
Relazioni relative ad altri quadri di riferimento e norme (ivi inclusi il codice internazionale per la gestione del cianuro, WGC CFGS, EITI, UN VP e il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC))	Qualsiasi problematica che possa suggerire la non conformità a una o più disposizioni COP.
Requisiti di legge nei paesi in cui si opera e nella sede centrale dell'azienda	Conformità alle disposizioni COP applicabili (in particolare, le disposizioni 4 (Contabilità finanziaria), 12 (Riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo) e 26 (Sostanze pericolose)).

✓ FASE 4: VERIFICA

- ☐ Per i siti minerari certificati COP che raccolgono e lavorano materiali provenienti da altre attività estrattive su larga scala o da fonti AEA che non soddisfano la disposizione 5.1b o c, nonché per i soci membri TSM e ICMM che non beneficiano di convalida limitata:
 - Il livello di garanzia assegnato alla fonte di materiale CdC idoneo deve essere equivalente a quello richiesto per la certificazione COP. Pertanto, a meno che il sito e le relative fonti non dispongano di certificazione COP, è necessario effettuare un'ulteriore verifica.
 - Se il sito minerario è un socio membro del TSM con garanzia inferiore al livello A per tutti gli indicatori o un membro dell'ICMM che negli ultimi tre anni non è stato incluso nel campionamento dei siti per la concessione della garanzia, è richiesta una verifica da parte di terzi.
- ☐ Per i siti minerari certificati TSM e CMM soggetti a convalida limitata:
 - Se il sito minerario è certificato COP³, o se è un socio membro del TSM o dell'ICMM soggetto a convalida limitata (sito con garanzia TSM di livello A per tutti gli indicatori e garanzia ICMM), è richiesta una visita in loco. Tale visita può essere condotta da remoto in conformità a quanto previsto dai Requisiti del processo di certificazione.

In tutti i casi, l'entità certificata CdC può scegliere di sottoporre il sito minerario a una verifica da parte di terzi.

3 La visita in loco presso il sito minerario certificato COP è richiesta solo nel caso in cui il sito si approvvigioni di materiale proveniente da altre fonti (LSM non certificate COP o AEA che non rispettano la disposizione 5.1b o 6.1c). Per tutti gli altri siti minerari certificati COP, le informazioni del KYC avanzato sono sufficienti per decidere se attribuire o meno l'idoneità CdC senza effettuare una visita in loco.

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

Visita in loco: punti da considerare

- Le visite in loco permettono di valutare la conformità del sito minerario alle disposizioni COP individuate come aree di interesse durante la Fase 3.
- Condurre la visita con il proprio personale, soggetti terzi incaricati o entrambi.
 - Stabilire il tipo di competenze necessarie per la visita in loco per decidere chi coinvolgere. Deve trattarsi di qualcuno che conosca adeguatamente le attività estrattive, le relative certificazioni e i programmi di garanzia, nonché i quadri normativi nazionali vigenti in materia. Il team deve comprendere personale competente in tutte le aree di interesse individuate durante la Fase 3. Durante la verifica CdC si deve poter dimostrare che il personale ha esperienza pertinente e ha utilizzato lo strumento di autovalutazione del Codice di Procedura per valutare la conformità del sito minerario alle disposizioni COP.
- Se si decide di effettuare la visita da remoto, assicurarsi che sia fatta in piena conformità a quanto previsto nei Requisiti del processo di certificazione RJC.
- Utilizzare tutti gli strumenti che si ritengono adeguati a registrare le informazioni raccolte durante la visita, ma assicurarsi di includere tra questi la Guida pratica di autovalutazione.
- Se il sito minerario raccoglie e lavora materiale proveniente da fonti esterne, durante la visita assicurarsi che il materiale CdC idoneo venga effettivamente tenuto separato dal materiale non idoneo, e che venga rispettata la disposizione 2.1 relativa ai controlli interni sui materiali.
- Se non altrimenti identificato come area di interesse durante la Fase 3, quanto segue può essere escluso dalle visite in loco:
 - qualsiasi disposizione COP contemplata da certificazioni, programmi o norme riconosciute da RJC (ISO 14001, OSHAS 18000, il codice internazionale per la gestione del cianuro, WGC CFGS, EITI, UN VP e UN GC);
 - disposizioni COP 15-23 su lavoro e condizioni lavorative.

Verifica da parte di terzi: punti da considerare:

- Assicurarsi che tutte le verifiche da parte di terzi siano effettuate da un revisore approvato da RJC e che siano condotte secondo i Requisiti del processo di certificazione RJC.
- Per i soci del TSM la verifica può escludere tutte le disposizioni COP per le quali è stato ottenuto il livello A o superiore. In caso contrario, sarà necessario includere nella verifica tutte le disposizioni del COP.
- Non è necessario che il sito minerario sottoposto a verifica diventi socio membro di RJC per poter essere dichiarato fonte di materiale CdC idoneo. Tuttavia, è bene incoraggiare i siti minerari che sono risultati fonti di materiale CdC idoneo ad aderire a RJC. Supponendo che non siano emerse non conformità gravi, ricordare loro che possono utilizzare i risultati della verifica condotta da terze parti per un massimo di 12 mesi ai fini della valutazione per la certificazione COP e CdC di RJC.



DOPO UNA VISITA IN LOCO O UNA VERIFICA DA PARTE DI TERZI:



- Procedere alla Fase 5 per stabilire se il sito minerario può essere considerato o meno una fonte di materiale CdC idoneo.

CdC 5 Materiale idoneo
da attività estrattiva

✓ FASE 5: CONFERMA DELL'IDONEITÀ



Per tutti i siti minerari:

- Prima di poter rilasciare le dichiarazioni di idoneità bisogna decidere se il processo di convalida ha confermato che il materiale proveniente dal sito minerario o dai produttori in questione è conforme alla disposizione 5.3 (ossia se ha confermato che non vi sono legami con le aree di conflitto e ad alto rischio) ed è stato estratto in maniera responsabile. In tal caso, il materiale è idoneo ai fini della CdC, a condizione che non venga mescolato con altro materiale prima di essere consegnato all'azienda.
- Utilizzare le informazioni raccolte durante il processo di convalida, ivi incluse raccomandazioni specifiche rilasciate a scopo indicativo dai revisori terzi.
- Basare la decisione sulla conformità complessiva del sito minerario al COP di RJC, come previsto dalle soglie fissate nei Requisiti del processo di certificazione RJC:
 - Le non conformità **minori** sono accettabili per l'idoneità CdC.
 - Le non conformità **gravi** non possono essere accettate finché non vengono risolte e quindi verificate da un soggetto indipendente. Se la non conformità grave riguarda una disposizione critica, occorre informare RJC affinché vengano promossi approcci condivisi di correzione dai soci membri di RJC che possono avere un interesse legittimo nell'entità.
- A seconda del tipo di sito minerario di cui si effettua la convalida, è possibile basare la decisione su diversi aspetti della conformità:
 - Per i siti minerari certificati COP, basare la decisione sulla conformità complessiva rilevata nella Fase 1 (KYC avanzato basato sul rischio).
 - Se il sito minerario certificato COP raccoglie materiale anche da altre fonti idonee non CdC, basare la decisione sulla conformità alla disposizione 2.1 relativa ai controlli interni sui materiali.
 - Per i soci membri del TSM o dell'ICMM soggetti a convalida limitata, basare la decisione sulla conformità alle aree di interesse principali incluse nella visita in loco.
 - Per gli altri soci membri del TSM o dell'ICMM, basare la decisione sui risultati relativi alla conformità emersi dalla verifica condotta da terzi.

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

RIQUADRO 9. DOMANDE FREQUENTI: CONVALIDA

È possibile convalidare un sito minerario che nel suo impianto di lavorazione tratta minerale o concentrato di metallo?

Sì. Se il sito si approvvigiona da altri siti certificati COP di RJC, il materiale può essere incluso automaticamente tra il materiale CdC idoneo. È importante a tal fine ottenere le prove dal sito minerario.

Se il sito si approvvigiona di materiale AEA in conformità alla disposizione 5.1b (per le AEA operanti su concessioni minerarie dell'entità) o alla disposizione 5.1c (per le AEA responsabili riconosciute in base ad apposito standard, ad esempio Fairmined), il materiale può essere incluso tra il materiale CdC idoneo. È importante a tal fine ottenere le prove dal sito minerario.

Se il sito raccoglie minerale da altre fonti, questo può ancora essere considerato materiale CdC idoneo, previa visita in loco per assicurarsi che il materiale prodotto dal sito sia separato da quello proveniente da fonti esterne, come da disposizione 2.1 sui controlli interni sui materiali.

Quando deve essere portata a termine la convalida?

Prima della valutazione della certificazione CdC e prima di rilasciare dichiarazioni di idoneità.

Tutte le informazioni raccolte durante il processo di convalida (come analisi documentali e visite in loco) non devono risalire a più di 18 mesi prima dell'audit CdC o dell'audit di sorveglianza.

Con che frequenza bisogna convalidare le fonti?

La convalida completa va effettuata solamente all'inizio del rapporto commerciale.

Tuttavia, il processo di convalida è continuo, pertanto le entità sono tenute ad aggiornare costantemente le informazioni in loro possesso su tutte le fonti di materiale CdC idoneo, con particolare attenzione ai rischi individuati durante la convalida completa.

È inoltre richiesta la ripetizione periodica delle singole fasi, come descritto di seguito:

- Fase 1 (KYC avanzato basato sul rischio): a discrezione dell'azienda o ogni volta che si verifica un cambiamento significativo.
- Fase 2 (analisi documentale): almeno ogni tre anni.
- Fase 3 (ulteriori ricerche sulla conformità): di continuo per la conformità legale; conformemente ai periodi di certificazione per le relazioni sulle certificazioni esistenti.
- Fase 4 (verifica): almeno ogni tre anni, o annualmente per i rischi elevati.

È possibile optare per una verifica del sito minerario da parte di terzi?

Sì. Concordando con il sito minerario una verifica di conformità al COP condotta da terzi è possibile procedere senza attenersi alle fasi della convalida. Il sito minerario non è obbligato a diventare socio membro di RJC.

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

CDC 5.1E: SOTTOPRODOTTO

L'entità deve disporre di *sistemi* atti ad accertare che il *materiale da attività estrattiva* per cui l'entità stessa rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- e. Sottoprodotti da attività estrattiva contenenti tracce di metalli preziosi per i quali solo l'azienda di raffinazione può rilasciare una dichiarazione di *materiale idoneo*.

Punti da considerare:

- Ai sensi degli Standard CdC, le aziende di raffinazione certificate CdC possono recuperare oro e/o PGM idonei da residui derivati dalla lavorazione metallurgica di metalli al di fuori dell'ambito di certificazione di RJC, come rame, piombo e zinco (si veda il Riquadro 10).
- Per l'approvvigionamento di residui di lavorazione, o "sottoprodotti da attività estrattiva", è possibile avvalersi di entità certificate CdC e non certificate CdC purché si segua lo stesso approccio di due diligence adottato per le altre controparti della filiera. A seconda dell'esito dei controlli KYC e della valutazione del rischio di due diligence ai sensi degli Standard COP, tale approccio potrebbe implicare la necessità di una procedura di KYC avanzato, come riportato dettagliatamente nella Tabella 7 e nel Riquadro 8 della disposizione 5.2 della CdC.
- Una volta stabilita l'idoneità della fonte dei residui e recuperato il sottoprodotto da attività estrattiva, si rilascia una dichiarazione di materiale idoneo e si avvia la CdC per questo metallo prezioso appena separato.

RIQUADRO 10. I SOTTOPRODOTTI NELLA PRATICA

I siti minerari per l'estrazione di diversi metalli possono produrre concentrato a basse concentrazioni (spesso inferiori all'1%) di metalli preziosi, recuperabili dopo una lavorazione iniziale del metallo primario.

Si prenda ad esempio concentrato proveniente da una miniera di rame. Questo viene dapprima fuso, quindi raffinato tramite un procedimento di raffinazione elettrolitica. I residui di lavorazione, detti "fanghi anodici", contengono tracce di oro che possono essere recuperate mediante ulteriore raffinazione da parte di un operatore specializzato. L'oro così ottenuto è denominato sottoprodotto di attività estrattiva.

INTRODUZIONE	PARTE 1. GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA	PARTE 2. SISTEMI DI CONFERMA DELL'IDONEITÀ DEI MATERIALI	PARTE 3. RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA CATENA DI CUSTODIA	APPENDICE
--------------	--	--	---	-----------

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

CDC 5.1F: RESIDUI

L'entità deve disporre di *sistemi* atti ad accertare che il *materiale da attività estrattiva* per cui l'entità stessa rilascia una dichiarazione di materiale idoneo provenga unicamente dalle seguenti fonti di approvvigionamento:

- f. *Residui* derivanti da un sito minerario attivo conforme alle disposizioni 5.1a–d, dai quali possono essere estratti metalli preziosi e per i quali può essere rilasciata una *dichiarazione di materiale idoneo* esclusivamente ai sensi di tali disposizioni; oppure *residui* derivanti da un sito minerario *dismesso*, supportati dalle informazioni Conosci la tua Controparte (KYC) applicabili riguardanti l'organizzazione che per ultima ha avuto la proprietà del sito e/o l'entità che al momento si occupa dell'estrazione dei residui, e per i quali soltanto l'azienda di raffinazione è autorizzata a rilasciare una *dichiarazione di materiale idoneo*.

Punti da considerare:

- Le aziende di raffinazione certificate CdC possono, ai sensi degli Standard CdC, recuperare oro, argento e PGM idonei dai residui provenienti da siti minerari attivi, purché questi ultimi soddisfino le disposizioni 5.1a–d. Occorre prestare particolare attenzione ai potenziali rischi ambientali e per la sicurezza, nonché assicurarsi che la procedura di due diligence attuata segua il processo in 5 fasi di cui sopra, avendo cura, al contempo, di capire in che modo il sito minerario soddisfa le disposizioni del COP in fatto di gestione dei residui (o le disposizioni equivalenti previste da altre norme riconosciute).
- Ove possibile, è necessario attuare una procedura di due diligence completa della fonte del materiale risalendo fino al sito minerario di origine, prevedendo anche una valutazione dell'ubicazione del sito da cui provengono i residui affidata a un team di terzi adeguatamente qualificato. Considerati i rischi specifici di questo caso, in aggiunta ai revisori approvati da RJC potrebbe essere opportuno coinvolgere revisori/consulenti specializzati e includere il contributo di esperti e parti in causa locali che diano voce alle comunità locali. Occorre considerare la storia del sito minerario e qualsiasi attività di certificazione precedente.
- Qualora il sito minerario ha cessato l'attività occorre condurre la procedura KYC prevista dalla disposizione 5.2. È necessario prestare particolare attenzione ai potenziali impatti negativi ambientali e sociali associati all'estrazione e al trasporto dei residui e al recupero di materiale CdC dai residui. Qualora si accerti che è stata ripristinata l'attività estrattiva, la procedura di due diligence deve seguire l'approccio previsto per i siti minerari non certificati CdC.
- Una volta raffinato il materiale, occorre rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo e avviare la CdC del metallo prezioso separato.

CdC 5 Materiale idoneo da attività estrattiva

CDC 5.3: CONFERMA DELL'ASSENZA DI EFFETTI NEGATIVI

L'entità che rilascia una *dichiarazione di materiale idoneo* relativa a *materiale da attività estrattiva* deve disporre di *due diligence* documentata, conforme alla disposizione 7 degli Standard COP, a conferma di una delle seguenti dichiarazioni:

- a. Il sito minerario (o i siti minerari) da cui proviene il materiale da attività estrattiva, e le relative rotte di trasporto, non si trovano in *aree di conflitto* e *ad alto rischio*.
- b. Il sito minerario (o i siti minerari) da cui proviene il materiale da attività estrattiva, e le relative rotte di trasporto, si trovano in *aree di conflitto* e *ad alto rischio*, ma è confermato che la produzione, la lavorazione e il trasporto del materiale non hanno alcun legame con tali aree.
- c. Il materiale è un *sottoprodotto da attività estrattiva* i cui fornitori sono stati esaminati conformemente ai *sistemi* e alle *procedure* di KYC di cui alla disposizione 12 degli Standard COP.
- d. Il materiale è recuperato da *residui* di siti minerari o operatori che sono stati valutati ai sensi della disposizione 5.1f.

Punti da considerare:

- Avvalersi della due diligence condotta in conformità alla disposizione 7 del COP per confermare lo status di materiale "esente da conflitto" (conflict-free).
- Registrare nella documentazione di due diligence ogni informazione pertinente. La Tabella 6 mostra il livello di dettaglio minimo richiesto per ogni status di materiale esente da conflitto.
- In caso di dubbi sul fatto che l'area in questione non sia interessata da conflitti o ad alto rischio, richiedere la consulenza di terzi.
- Assicurarsi che non vi siano lacune nelle informazioni relative alla mitigazione continua del rischio per il materiale CdC (in caso contrario non potrà essere dichiarato idoneo).

CdC 5 Materiale idoneo
da attività estrattivaTABELLA 9. REQUISITI CIRCA LA DOCUMENTAZIONE DI DUE DILIGENCE PER CONFERMARE LO STATUS
DI MATERIALE "ESENTE DA CONFLITTO"

Status "esente da conflitto"	Informazioni richieste	Frequenza di aggiornamento
1. Il sito minerario e le rotte di trasporto del materiale da attività estrattiva non si trovano in aree interessate da conflitti o ad alto rischio.	- Le informazioni che hanno permesso di stabilirlo - I metodi utilizzati per acquisire tali informazioni - Eventuali problematiche di rilievo - Il nome del responsabile	In base al rischio delle località, almeno ogni tre anni o al variare delle condizioni. Per le località ad alto rischio, riesaminare annualmente
2. Il sito minerario e le rotte di trasporto del materiale da attività estrattiva non si trovano, al momento, in aree interessate da conflitti o ad alto rischio, ma lo erano , o è probabile che lo fossero , nei cinque anni precedenti, o sono a rischio di diventarlo in futuro.	- Quanto sopra esposto, oltre a: - Una valutazione dell'attuale livello di sicurezza e stabilità politica	Almeno annualmente per i primi tre anni di certificazione CdC, o al variare delle condizioni. Se durante questo periodo le condizioni non cambiano, e sono passati oltre cinque anni da quando l'area era considerata a rischio, questa può essere considerata non interessata da conflitti, come da punto 1 sopracitato.
3. Il sito minerario o le rotte di trasporto del materiale da attività estrattiva si trovano in aree di conflitto o ad alto rischio.	- Quanto sopra esposto, oltre a: - Accertamento che la produzione, la lavorazione e il trasporto del materiale idoneo da attività estrattiva non hanno provocato impatti negativi associati alle aree di conflitto e ad alto rischio.	Almeno annualmente o al variare delle condizioni
4. (Per le aziende di raffinazione che dichiarano sottoprodotti da attività estrattiva idonei) I fornitori di residui di lavorazione sono stati esaminati conformemente alle procedure di KYC e si è accertata l'assenza di dichiarazioni false finalizzate a occultare mediante sottoprodotti l'origine dell'oro da attività estrattiva.	- Le informazioni che hanno permesso di stabilirlo - I metodi utilizzati per acquisire tali informazioni - Eventuali problematiche di rilievo - Il nome del responsabile	Sulla base del rischio identificato dalla due diligence. Almeno ogni 3 anni o al variare delle condizioni, ma annualmente se viene identificato un rischio maggiore
5. (Per le aziende di raffinazione che dichiarano materiale idoneo recuperato dai residui) I fornitori sono stati sottoposti a verifica e si è accertato che l'origine dichiarata corrisponde a una delle categorie 1-3 di cui sopra.	- Quanto sopra esposto, oltre a: - Accertamento che la produzione, la lavorazione e il trasporto del materiale idoneo da attività estrattiva non hanno provocato impatti negativi associati alle aree di conflitto e ad alto rischio.	Sulla base del rischio identificato dalla due diligence. Almeno ogni 3 anni o al variare delle condizioni, ma annualmente se viene identificato un rischio maggiore

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

Si può creare materiale CdC solo mediante dichiarazioni di materiale idoneo rilasciate da entità certificate CdC.

Le disposizioni 5-7 specificano i requisiti di sistema che devono essere rispettati per poter rilasciare tali dichiarazioni. Leggere la guida con riguardo alle suddette disposizioni unitamente alle disposizioni 8 e 9, che trattano la gestione delle dichiarazioni di materiale idoneo e dei documenti di trasferimento CdC.

RJC non promuove alcuna fonte particolare di materiale da includere nella CdC e i requisiti di due diligence devono essere letti come requisiti minimi volti a garantire che il materiale provenga da approvvigionamento responsabile, indipendentemente dalla sua origine.

A. APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutte le entità che danno inizio alla Catena di Custodia e rilasciano dichiarazioni di materiale idoneo per i materiali riciclati.

B. BACKGROUND

La definizione di metalli preziosi riciclati è stata oggetto di un lungo dibattito; le parti interessate hanno espresso opinioni molto forti e divergenti, e le definizioni di rifiuti riportate nelle norme ISO e nei quadri normativi di riferimento differiscono tra loro. Dopo ampia consultazione, RJC ha formulato una definizione di riferimento che suddivide i materiali riciclati idonei in categorie pre-consumo, post-consumo e provenienti da scarti, dando priorità ai requisiti di due diligence e trasparenza.

Secondo il World Gold Council, l'oro riciclato rappresenta già circa un terzo della fornitura di oro a livello globale. La quasi totalità dell'oro riciclato (90-95%)¹ proviene da oro riciclato di valore elevato, come gioielli e suppellettili. Il resto proviene da oro industriale riciclato, come componenti industriali di scarto e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Inoltre, nel 2023 l'argento riciclato rappresentava il 18% dell'offerta globale di argento², mentre i PGM riciclati ammontavano al 25% circa dell'offerta globale totale di PGM nel 2022³.

Ma il contributo dei metalli preziosi provenienti dai rifiuti e da altre fonti industriali è sempre più significativo, in quanto la crescente domanda di ridurre la quantità di rifiuti destinati alle discariche comporta un incremento del volume di rifiuti riciclati. Anche le tecnologie per il recupero di metalli preziosi da RAEE e scarti industriali sono in via di perfezionamento, sebbene si tratti di procedimenti più complessi rispetto al tradizionale riciclo di metalli preziosi da prodotti di gioielleria, data la natura multicomponentiale dei prodotti da riciclare. Tuttavia, al momento non si hanno prove in grado di dimostrare che l'aumento dell'utilizzo di materiali riciclati abbia un impatto sulla quantità di metalli provenienti da attività estrattiva.

1 World Gold Council <https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2024/supply>

2 The Silver Institute <https://www.silverinstitute.org/scrap-supply/>

3 CME Group <https://www.cmegroup.com/articles/2024/recycled-platinum-supply-outlook.html>

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

Nel calcolare l'impatto ambientale è importante definire chiaramente il punto a partire dal quale si misura l'impronta di carbonio o altri effetti e, ove possibile, riconoscere l'impatto della fonte originale del materiale, in modo da evitare rischi legati al "greenwashing" o al rilascio di dichiarazioni prive di fondamento. Per maggiori indicazioni al riguardo si rimanda alla disposizione 14 della guida agli Standard COP 2024. Si precisa che RJC non promuove l'utilizzo di materiali riciclati nel settore della gioielleria rispetto ad altre fonti responsabili.

Occorre inoltre monitorare attentamente le pratiche di riciclo, poiché le attività di raccolta e disassemblaggio del materiale riciclabile comportano il rischio di impatti negativi sui diritti umani, e l'industria del riciclo rappresenta un potenziale canale per le attività criminali.

Le filiere dell'oro riciclabile di valore elevato sono infatti esposte a riciclaggio di oro e denaro (fonte: GAFI e OCSE), tra cui, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:

- Organizzazioni criminali che riciclano i proventi di attività illegali attraverso la compravendita di oro.
- Metalli preziosi estratti in aree di conflitto o ad alto rischio che vengono contrabbandati in aree a basso rischio per occultarne l'origine o trasformati in gioielli per occultarne la vera origine.
- Gioielli e suppellettili rubati e venduti dietro pagamento in contanti presso commercianti intermedi/banchi dei pegni.

Le filiere dei rifiuti elettronici e industriali presentano diversi rischi. Secondo l'OIL e l'OMS, nella catena del riciclo dei rifiuti operano sia settori formali che settori informali. Nell'economia informale, lavoratori e minori impiegati nel disassemblaggio dei rifiuti che utilizzano tecniche primitive di estrazione dei metalli sono esposti a sostanze pericolose e soggetti a condizioni di lavoro altrettanto pericolose. Tossine, metalli pesanti e particelle rilasciate dalla combustione dei rifiuti contaminano e inquinano l'aria, il suolo e l'acqua, generando impatti negativi sull'ecosistema locale, sui lavoratori stessi e sulle comunità locali.

Per tutti questi motivi la norma CdC di RJC obbliga le entità a dotarsi di sistemi atti a evitare l'ingresso nella CdC di materiali riciclabili provenienti da fonti illegali o aventi impatti negativi sui diritti umani o sull'ambiente.

Inoltre, è stato dimostrato che spesso gli attori illegali operano per generare ulteriore materiale riciclato trasformando il materiale proveniente da attività estrattiva o da fonti illegali (a volte attraverso vie di trasporto illegali) in articoli di gioielleria che possono poi essere raffinati una seconda volta, ottenendo così un'etichetta legittima di prodotto riciclato. Pertanto, è particolarmente importante garantire un'adeguata due diligence sul materiale e sulla sua origine al fine di evitare l'approvvigionamento da tali fonti. Occorre prestare particolare attenzione alla corretta valutazione dei rischi in quest'area di attività e alla valutazione delle pratiche dei collezionisti come i "compro oro" e i banchi dei pegni.

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

C. GUIDA ALL'ATTUAZIONE

CDC 6.1: FONTI DI MATERIALI RICICLABILI

L'entità deve disporre di *sistemi* atti ad accertare che il materiale per il quale rilascia una *dichiarazione di materiale riciclato* idoneo sia unicamente delle seguenti tipologie:

- a. *Oro, argento o PGM pre-consumo: oro, argento o PGM* derivati da gioielli e *processi* di lavorazione o da articoli semilavorati o finiti che non sono entrati nel mercato dei consumatori, ma che vengono restituiti a un'azienda di raffinazione o a un altro trasformatore intermedio a valle per iniziare un nuovo ciclo di vita.
- b. *Oro, argento o PGM post-consumo: oro, argento o PGM* derivati da prodotti in metalli preziosi post-consumo, come gioielli e ornamenti provenienti da *privati*, organizzazioni o impianti industriali nel loro ruolo di utenti finali di un prodotto completamente assemblato. Sono inclusi i prodotti che sono stati utilizzati o che erano destinati a essere utilizzati per il loro scopo originale e che non sono più necessari/desiderati o non possono più essere utilizzati per il loro scopo originale.
- c. Materiale derivato da rifiuti: *oro, argento o PGM* derivati da metalli preziosi pre-consumo o post-consumo o da una combinazione di entrambi, prodotti industriali, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o componenti industriali quali catalizzatori e celle a combustibile esausti.
- d. Una combinazione di quanto sopra chiaramente riconducibile a *fonti* idonee.

I metalli preziosi da investimento sono esclusi da tutte le categorie di cui sopra.

Punti da considerare:

- I materiali riciclabili tipici e le categorie a cui appartengono sono riportati nei dettagli nella Tabella 10 di seguito. Si tenga presente che si tratta di un elenco non esaustivo e che è necessario compiere ogni ragionevole sforzo per classificare in modo appropriato i materiali in entrata.
- I materiali idonei provenienti da residui e scarti di raffinazione o lavorazione che vengono raccolti e riutilizzati internamente (senza inviarli a terzi per la fase di raffinazione) non possono essere considerati come materiale idoneo riciclato, a meno che i materiali originali che hanno generato gli scarti non siano esclusivamente materiali riciclati idonei. Tale materiale deve cambiare proprietà ed essere sottoposto a raffinazione da parte di terzi prima di poter essere considerato come materiale riciclato idoneo. In caso contrario, il materiale di scarto riutilizzato può conservare lo status CdC, ma senza essere considerato materiale riciclato; inoltre, deve essere designato come "combinazione di materiale da attività estrattiva, riciclato e preesistente", conformemente alle disposizioni 8.1d e 8.3 del presente Standard. Verificare e applicare il diritto vigente sulle dichiarazioni ambientali e di prodotto, ad esempio in relazione agli Standard ISO 14021.

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

TABELLA 10: ESEMPI DI MATERIALI RICICLATI

Riciclato pre-consumo*



- Gioielli fusi e altri scarti identificati come pre-consumo
- Scarti di fusione
- Scarti di produzione, ad esempio scarti di banco
- Bagni galvanici

Riciclato post-consumo*



- Scarti di gioielli di consumatori finali o del punto vendita finale
- Scarti provenienti dal settore dentale
- Scarti fusi identificati come post-consumo
- Rivestimenti e soluzioni
- Target di sputtering
- Suppellettili

Rifiuti riciclati

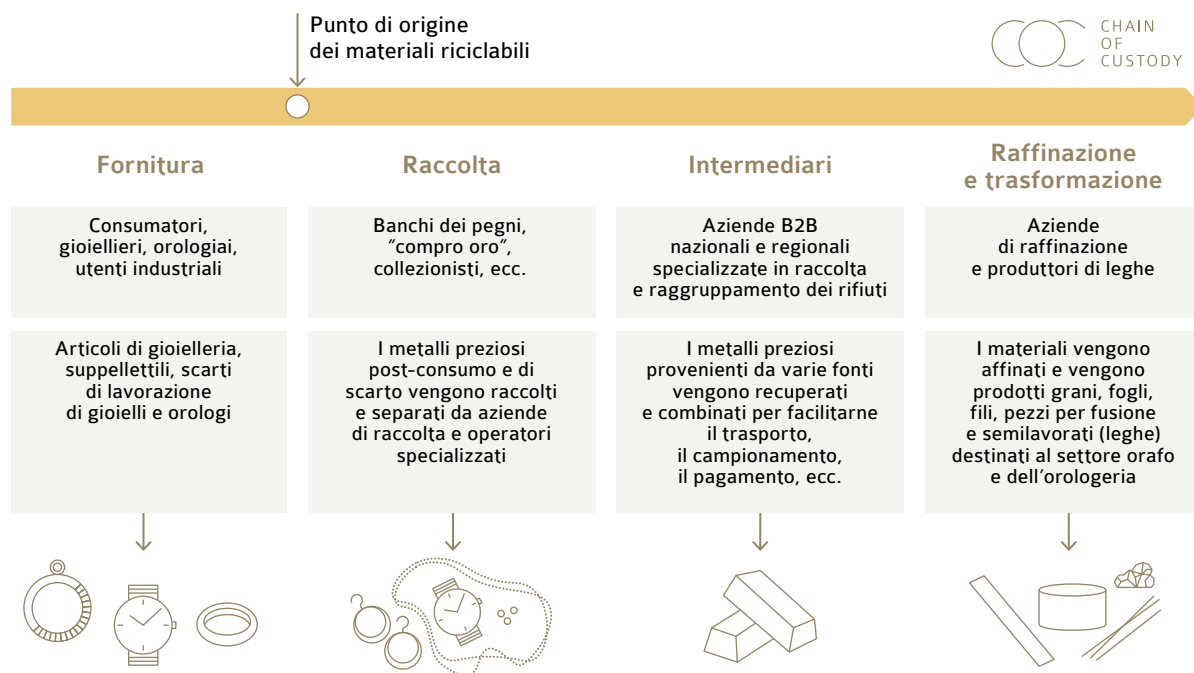


- Rifiuti
- Scope, stracci, grembiuli, guanti e ciarpame
- Parti e prodotti industriali destinati al flusso dei rifiuti
- Crogiolo/coppella
- Materiale di bassa qualità proveniente da industrie di oggetti decorativi o simili
- Catalizzatori esausti
- Rifiuti elettronici quali schede di circuiti, chip, connettori

* I rifiuti pre- e post-consumo possono includere anche i rifiuti riciclati, a seconda che tali rifiuti provengano da materiali pre- o post-consumo.

- I metalli preziosi da investimento, come l'oro proveniente da banche di investimento in metalli preziosi e da investitori privati (ad esempio barre e monete in oro da investimento, comprese quelle da numismatica/collezione), non sono considerati una fonte idonea di materiale riciclabile per la CdC.
- I materiali riciclati da prodotti di valore elevato sono caratterizzati da un alto contenuto di oro, argento o PGM legati a uno o più metalli di altro tipo. Il procedimento di separazione e riciclo di questi materiali è relativamente semplice, e coinvolge un numero limitato di entità (si veda la Figura 7).
- Se da un lato alcune forme di riciclo da fonti industriali sono relativamente semplici, dall'altro il riciclo di RAEE è decisamente più complesso poiché prevede il recupero di materiali di diversa natura. Pertanto, la catena del valore delle fonti industriali è generalmente più lunga e coinvolge un maggior numero di entità (si veda la Figura 8).

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

FIGURA 7. IL RICICLO DEI METALLI PREZIOSI PRE- E POST-CONSUMO È UN PROCESSO
RELATIVAMENTE SEMPLICEFIGURA 8. IL RICICLO DEI METALLI INDUSTRIALI (COMPRESI I RIFIUTI A BASSO CONTENUTO DI METALLI
PREZIOSI) È SPESSO UN PROCESSO PIÙ LUNGO E COMPLESSO

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

CDC 6.2: FONTI DI MATERIALI RICICLABILI

L'entità rilascerà una dichiarazione chiara, inequivocabile e non fuorviante della/e categoria/e di materiale riciclato. Se vengono dichiarate le proporzioni dei diversi tipi di materiale riciclato (come percentuale, peso, ecc.), l'entità deve disporre di *sistemi* per calcolare queste proporzioni e conservare le prove a sostegno delle dichiarazioni fatte.

Punti da considerare:

- L'origine del materiale riciclato è definita come il punto in cui il materiale viene raccolto per essere restituito all'industria metallurgica al fine di recuperarne il valore del metallo, e non è necessario risalire all'origine minerale del materiale. A tale riguardo, RJC riconosce la complessità delle filiere del riciclo e la difficoltà di risalire all'origine minerale del materiale, soprattutto per grandi quantità di metalli preziosi. Tuttavia, a seconda dello scopo, della natura, dell'entità e dell'impatto delle operazioni commerciali, occorre compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere queste informazioni e fornirle ai clienti su richiesta.
- Sarà necessario stabilire il tipo di materiale riciclato per il quale si sta rilasciando una dichiarazione e conservare la documentazione adeguata a poter descrivere accuratamente il prodotto finale. Inoltre, se si intende rilasciare dichiarazioni che indicano un unico tipo di materiale riciclato, sarà necessario separare i materiali in entrata delle diverse categorie che si decide di accettare.
- Il materiale CdC generato da diverse categorie di metalli preziosi riciclati idonei può essere descritto come "misto" e deve indicare le diverse fonti, ad esempio post-consumo e proveniente da rifiuti. Non è obbligatorio dichiarare la percentuale dei diversi tipi di materiali riciclati idonei, anche se è buona norma farlo. Se si sceglie di dichiarare le percentuali, sarà necessario avere delle prove a sostegno delle dichiarazioni che saranno verificate da un revisore esterno durante la verifica CdC di RJC. Per ulteriori indicazioni sui metodi accettabili per effettuare tali calcoli e sulle prove richieste per tali dichiarazioni si rimanda alla disposizione 14 della guida al Codice di Procedura 2024.
- Il materiale CdC non può essere descritto come riciclato se contiene apporti di materiali provenienti da fonti non ammissibili, ad esempio materiali da attività estrattiva o destinati all'investimento. Nei casi in cui l'apporto in questione contenga un mix di materiale CdC idoneo, il materiale deve essere designato come fonte mista, ad esempio come "combinazione di materiale da attività estrattiva, riciclato e preesistente", a seconda dei casi, conformemente alle disposizioni 8.1.d e 8.3 della CdC.
- I prodotti di gioielleria finiti possono essere descritti come articoli contenenti una proporzione o una percentuale di materiale riciclato, in conformità alla disposizione 14 del COP.

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

CDC 6.3: CRITERI DI ACCETTAZIONE

L'entità certificata CdC deve disporre di criteri documentati per le fonti e tipologie di metalli preziosi riciclati accettabili e fornirli alle controparti, tra cui:

- a. Aziende in attesa di approvazione per diventare fornitori commerciali autorizzati dell'entità.
- b. *Soggetti privati* e agenzie/proprietà che desiderano vendere metalli all'entità in forma privata.
- c. Clienti certificati CdC che acquistano *materiale CdC* dall'entità.

Punti da considerare:

- Per ottenere e mantenere nel tempo la certificazione CdC sono necessari criteri documentati per tutte le fonti e le tipologie di materiali riciclabili accettate dall'entità.
- Per favorire la conformità e la trasparenza, questi criteri devono essere condivisi con tutte le controparti coinvolte nel commercio di materiali nell'ambito della CdC, ad esempio pubblicandoli sul sito web dell'entità oppure divulgandoli in sede di negoziazione commerciale.
- I criteri di accettazione dell'entità dovranno riflettere i processi di due diligence in conformità alla disposizione 7 del COP.

CDC 6.4: APPROVAZIONE DEI FORNITORI COMMERCIALI

L'entità deve disporre di *procedure* documentate e di *documenti* per l'approvazione di nuovi fornitori commerciali, tra cui:

- a. Procedure KYC condotte come descritto nella disposizione 12 del COP atte a stabilire il titolare effettivo e i proprietari/azionisti di tutti i fornitori.
- b. Determinazione ragionevole dell'*origine* del materiale riciclabile per accertare che eventuali materiali descritti come "rottami" o "scarti", sia pre-consumo che post-consumo, possano essere legittimamente accettati come rispondenti a tali definizioni.
- c. Garanzia che il *processo di due diligence*, come descritto nella disposizione 7 degli Standard COP, copra la filiera in modo sufficientemente approfondito da offrire garanzie sul punto di *origine* dei materiali riciclati.
- d. Mancata approvazione del fornitore qualora le informazioni acquisite durante il processo di approvazione forniscano una ragionevole prova per sospettare impatti negativi sui *diritti umani* nella filiera o per dubitare della legittimità del fornitore e/o delle sue *fonti*.

I fornitori commerciali dell'entità sono persone o organizzazioni impegnate nella compravendita di metalli preziosi. A seconda della struttura del mercato locale e della filiera del riciclo, i fornitori commerciali possono includere produttori di gioielli, consumatori finali industriali, banchi dei pegni, collezionisti intermediari (compresi quelli che accettano materiale da privati), soggetti che si occupano di trattamento dei rifiuti o altre organizzazioni simili.

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

Punti da considerare:

- Prima di avviare una catena CdC per i materiali riciclati occorre decidere se la convalida ha confermato che il materiale soddisfa la definizione di materiale riciclato idoneo di cui alla disposizione 6.1 e le fonti di cui alla disposizione 6.2.
- Prima di avviare un rapporto commerciale con un nuovo fornitore, l'adozione di un approccio basato sul rischio può contribuire a tracciare una mappa della filiera e a valutare in modo più efficace i rischi legati all'immissione di fonti di materiali illegali nella CdC. Tale valutazione richiede:
 - L'esecuzione di un processo KYC avanzato, come da disposizione 12 del COP. A tal fine è possibile avvalersi di strumenti gratuiti, come il questionario per l'oro riciclabile della Responsible Gold Guidance (RGG) della London Bullion Market Association (LBMA). Il Riquadro 11 qui di seguito riporta nei dettagli i controlli che dovrebbero essere applicati a tutti i fornitori commerciali. Utilizzando i dati già raccolti nell'ambito della procedura KYC standard si eviterà di ripetere la raccolta di informazioni.

RIQUADRO 11. KYC AVANZATO PER I FORNITORI COMMERCIALI**I principi di KYC avanzato comportano la raccolta delle seguenti informazioni**

- Dati dell'azienda (sede/i legale/i e operativa/e)
- Attività aziendale
- Titolari effettivi
- Organigramma dirigenziale
- Informazioni finanziarie, compresi metodi di pagamento, entità, portata e natura delle attività
- Informazioni di due diligence, con riferimento al questionario per l'oro riciclabile della Guida all'oro responsabile (Responsible Gold Guidance) dell'LBMA
- Contesto normativo
- Risorse umane (numero di dipendenti)
- Origine dei metalli preziosi fisici (natura dei fornitori e paesi di provenienza)
- Aziende di raffinazione e fusione
- Materiali (tipologia e forma del metallo prezioso avviato alla raffinazione)
- Politica per una filiera dei metalli preziosi responsabile
- AEA e politica sul finanziamento del terrorismo
- Politica anticorruzione
- Ricorso a terzisti (indicando, per ciascuno di essi, ragione sociale, numero di terzisti e tipo di attività eseguite)
- Programmi di garanzia e principi applicati dal fornitore, tra cui:
- Norme per prassi aziendali responsabili: COP RJC e norme riconosciute all'interno del COP
- Norme sulla Catena di Custodia: CdC di RJC e norme allineate
- Verifiche della filiera, comprese le potenziali verifiche della tracciabilità
- Principi e linee guida: Principi guida delle Nazioni Unite su impresa e diritti umani, Principi volontari delle Nazioni Unite sulla sicurezza e i diritti umani (UN VP), linee guida OCSE sulla due diligence per le filiere di approvvigionamento responsabile di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio

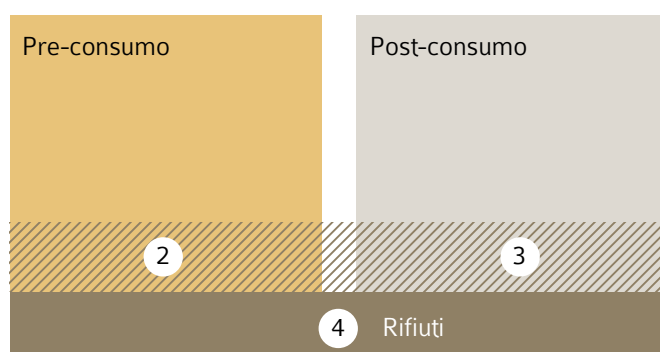
CdC 6 Materiale idoneo riciclato

- Raccogliere informazioni sulla storia del materiale attraverso il coinvolgimento dei fornitori, tra cui dati sufficienti per definire con chiarezza il tipo di materiale riciclabile (pre-consumo, post-consumo, proveniente da rifiuti o una combinazione di queste tipologie). Per ulteriori dettagli sulla dichiarazione di materiale riciclato misto si veda il Riquadro 12.
- Per tutti i tipi di materiale riciclabile idoneo, valutare e verificare le dichiarazioni rilasciate dai fornitori seguendo un approccio proporzionale al rischio per confermare l'idoneità del materiale a essere considerato CdC riciclato. Quanto detto deve includere la richiesta di informazioni a monte della filiera, oltrepassando i fornitori di primo livello e, per quanto possibile, fino al punto di origine del materiale da attività estrattiva.
- Se l'azienda non coincide con l'origine del materiale riciclabile (cioè con l'entità addetta alla raccolta del materiale riciclabile), compiere ogni ragionevole sforzo in buona fede per determinare l'origine, la storia e il soggetto che in precedenza aveva la proprietà dei materiali riciclabili forniti dal fornitore.
 - Per il materiale post-consumo sarà necessario ottenere informazioni sul primo punto in cui il materiale è stato reimmesso nel mercato destinandolo all'azienda di raffinazione (il punto di raccolta, come un banco dei pegni, il collezionista intermedio, ecc.).
 - Per quanto riguarda il materiale pre-consumo, è necessario richiedere informazioni per ricostruirne la storia e, nel caso in cui originariamente provenisse da attività estrattiva, cercare di identificare il sito minerario di origine.
 - In tutti i casi è necessario reperire informazioni sulla due diligence dei fornitori e sugli sforzi da questi profusi per implementare la tracciabilità del materiale e stabilirne l'idoneità.
- Condurre procedure di due diligence sui diritti umani e la salvaguardia dell'ambiente nella filiera dei materiali riciclabili, in linea con la disposizione 7 del COP, al fine di valutare i rischi presenti nella filiera del riciclo. La procedura di due diligence deve individuare e valutare i rischi lungo la filiera del riciclo, almeno fino al punto di origine dei materiali riciclabili, tenendo conto della necessità di garantire la protezione dei dati delle persone in relazione ai materiali post-consumo. Ove possibile, occorre valutare se gli impatti al di là di questo punto di origine possano essere rilevanti per la due diligence; ad esempio, laddove si conosca il sito minerario di origine, si può decidere di considerare gli impatti ambientali o i rischi noti per i diritti umani. A questo scopo è possibile condurre una ricerca documentale presso fonti credibili, quali dati forniti dall'ONU, dai governi, dalle ONG e da media affidabili. Prestare particolare attenzione nel valutare i rischi associati all'economia informale del riciclo dei rifiuti, dato il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente e l'esposizione di lavoratori e minori a tali sostanze chimiche e a condizioni di lavoro pericolose.
- Registrare tutte le informazioni raccolte e la valutazione del rischio, che sarà rivista dal revisore nelle visite ai fini della certificazione. Tali informazioni devono essere condivise con i clienti su richiesta.
- La Tabella 11 riporta i tipi di indicatori di rischio che segnalano un potenziale rischio di effetti negativi nella filiera dei RAEE per il quale si consigliano indagini più approfondite.

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

RIQUADRO 12. COME DESCRIVERE IL MATERIALE RICICLATO MISTO

1 Combinazione di pre- e post-consumo



Possibili combinazioni:

1. Combinazione di pre- e post-consumo
2. Combinazione di pre-consumo e proveniente da rifiuti
3. Combinazione di post-consumo e proveniente da rifiuti
4. Rifiuti derivati da pre-consumo; rifiuti derivati da post-consumo, rifiuti derivati da pre- e post-consumo

Nota: la “combinazione di pre-, post-consumo e proveniente da rifiuti” è equivalente alla “combinazione di pre- e post-consumo”.

TABELLA 11: INDICATORI DI RISCHIO DELLA FILIERA DEI RAEE

Tipo di indicatore di rischio	Descrizione dell'indicatore di rischio
Località di origine e transito del materiale	Il materiale ha origine da o è stato trasportato attraverso un'area in cui il riciclo informale di RAEE è pratica comune.
Indicatori di rischio dei fornitori	I fornitori o altre aziende note a monte del ciclo operano in una località in cui il riciclo informale di RAEE è pratica comune. È noto che i fornitori o altre aziende note a monte del ciclo si sono approvvigionati di materiale proveniente da un'area in cui il riciclo informale di RAEE è pratica comune.

- Se dopo attente indagini non si è ancora certi della legittimità del possibile futuro fornitore e del materiale fornito, o qualora si rilevino nella filiera impatti negativi su ambiente e diritti umani, evitare di instaurare rapporti con il fornitore e comunicare eventuali attività sospette alle autorità preposte, conformemente alle leggi locali.
- Se si applica la CdC per la prima volta, adottare l'approccio basato sul rischio per tutti i fornitori di materiali esistenti per la CdC.

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

CDC 6.5: MONITORAGGIO DEI FORNITORI COMMERCIALI

L'entità deve disporre di *procedure* documentate e di *documenti* per il monitoraggio dei fornitori commerciali. In aggiunta a *due diligence* e KYC, come da disposizioni 7 e 12 degli Standard COP, tali procedure devono comprendere:

- a. Una conoscenza aggiornata dell'*origine* del materiale riciclabile.
- b. Una revisione delle politiche e delle *procedure* di *due diligence* e KYC del fornitore commerciale qualora fosse appurato che questo rappresenti un alto rischio di introdurre *fonti illegali* nella filiera. In proporzione al livello di rischio, devono essere effettuate visite in loco atte a verificare i *sistemi* e i *documenti* del fornitore.
- c. L'esclusione del fornitore dalla fornitura di *materiale CdC* qualora vi sia ragionevole evidenza del sospetto di non legittimità del fornitore e/o delle sue *fonti* (come transazioni, attività o associazioni insolite o sospette) e, a seguito di indagini, risulti impossibile escludere tali sospetti. Le transazioni, attività o associazioni sospette eventualmente individuate devono essere comunicate alle autorità preposte, conformemente alle leggi locali.

Punti da considerare:

- Sottoporre a monitoraggio tutti i fornitori commerciali i cui materiali sono destinati alla CdC (si veda il Riquadro 13).
- Sottoporre a monitoraggio e ad attento vaglio tutte le transazioni con il fornitore per accertarsi che siano sempre conformi alla propria conoscenza della filiera.
 - Raccogliere informazioni sull'origine dei materiali per determinare il tipo di materiale riciclabile (pre-consumo, post-consumo, proveniente da rifiuti o una combinazione di queste tipologie).
 - Per tutti i tipi di materiale riciclabile idoneo, valutare e verificare le informazioni e le dichiarazioni rilasciate dai fornitori seguendo un approccio proporzionale al rischio, compresa la verifica dei loro processi e la revisione del loro programma di due diligence, ove opportuno.
 - Per essere sicuri di non approvvigionarsi da fonti illegali, occorre prestare particolare attenzione nel valutare se tutti i rottami di gioielli finiti o semilavorati che vengono forniti per il riciclo possono essere ricondotti a una produzione legittima e a uno stock destinato alla vendita. Si vedano gli esempi di punti di verifica nel Riquadro 13 qui sotto.
- Per identificare e separare correttamente i vari tipi di materiali riciclati occorre valutare gli scarti di gioielli finiti e stabilire se possono essere ricondotti a un utente finale o a un punto vendita finale, in modo da poterli successivamente descrivere come materiale riciclato post-consumo. Qualora non fosse possibile procedere in questo modo, il materiale deve essere trattato come materiale riciclato pre-consumo.
- Qualora vengano acquisite prove o informazioni che forniscano ragionevole motivo di dubitare della legittimità di un fornitore o delle sue fonti, escludere immediatamente il fornitore dalla produzione di materiale CdC idoneo e mettere in atto controlli interni sui materiali al fine di evitare l'ingresso di tale materiale nella CdC.

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

RIQUADRO 13. DUE FASI PER IL MONITORAGGIO DEI FORNITORI COMMERCIALI

1. Una conoscenza aggiornata dell'origine del materiale

- Per origine del materiale riciclabile si intende il punto della filiera in cui il materiale viene affidato all'azienda di raffinazione o specializzata nel riciclo o altro operatore. Qualora l'entità non coincida con l'origine, deve compiere ogni ragionevole sforzo in buona fede per stabilire l'origine dei materiali e determinarne la legalità.
- Richiedere ai fornitori informazioni sulle loro fonti di materiale almeno su base annua.
- Integrare queste informazioni con i dati raccolti in base alla disposizione 6.3.
- Stabilire il tipo di materiale riciclabile e la sua idoneità avvalendosi di metodologie e punti di verifica adeguati al tipo di materiale. È possibile avvalersi degli esempi riportati nella Tabella 10.
- Richiedere ai fornitori di comunicare ogni eventuale cambiamento delle fonti e delle tipologie di materiale e valutare i rischi di introduzione di fonti illegali nella CdC.
- Valutare e verificare le dichiarazioni dei fornitori adottando misure proporzionali al rischio. In base all'origine del materiale, potrebbe essere necessario richiedere informazioni a monte della filiera.

2. Conduzione di attività di due diligence avanzate

- Chiedere ai fornitori che presentano il livello di rischio più elevato di comunicare politiche e procedure di due diligence e KYC per poterle analizzare; inoltre, effettuare una visita in loco per verificare i sistemi e i dati registrati del fornitore.
- Analizzare ogni anno (o più di frequente se necessario) politiche e procedure dei fornitori con il livello di rischio più elevato.
- Assicurarsi che tutti i fornitori si impegnino a comunicare eventuali cambiamenti delle fonti o cambiamenti significativi della loro attività aziendale, e sottoporre a nuova analisi le politiche e le procedure di due diligence e KYC dei fornitori alla luce di tali cambiamenti.

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

CDC 6.6: FONTI PRIVATE

Relativamente ai *materiali riciclabili* con approvvigionamento diretto presso *soggetti privati* e agenzie/proprietà:

- a. L'entità deve disporre di *procedure* documentate e di *documenti* che consentano di provare:
 - l'identità del venditore; e
 - l'identificazione del prodotto contenente *materiali riciclabili*.
- b. L'entità deve presentare ragionevoli richieste di informazioni e indagare al fine di stabilire se i materiali riciclabili sono di proprietà del venditore e assicurarsi che non provengano da *fonti illegali*.

Punti da considerare:

- I "soggetti privati" agiscono unicamente a proprio nome: non rappresentano alcun gruppo, azienda o organizzazione, e non trattano commercialmente i materiali.
- Il termine "proprietà" si riferisce ai beni di un privato o di una famiglia.
- L'approvvigionamento diretto di materiali da soggetti privati e agenzie/proprietà comporta un certo qual rischio di acquistare merci rubate e di finanziare attività criminali. Pertanto, si raccomanda alle entità che utilizzano queste modalità di approvvigionamento di materiali riciclabili di conservare i dati relativi ad ogni acquisto, tra cui:
 - prova dell'identità del venditore (ad esempio, copia del documento d'identità o del passaporto); e
 - identificazione del materiale acquistato, ivi inclusa documentazione fotografica di ciascun articolo.
- Prendere ragionevoli provvedimenti atti a stabilire che i materiali sono di proprietà del venditore e ad assicurarsi che non provengano da fonti illegali. Ad esempio, chiedersi se volume e forma dei materiali forniti siano adeguati al profilo del venditore e alle informazioni in proprio possesso circa la filiera locale e i relativi rischi.
- I materiali riciclabili provenienti da soggetti privati e agenzie/proprietà vengono forniti sotto forma di metalli preziosi riciclabili non ritrasformati, come gioielli o suppellettili contenenti metalli preziosi, generalmente nella loro forma originale. Tutti questi prodotti sono da considerarsi materiale riciclabile post-consumo.
- Soggetti privati e agenzie/proprietà non sono venditori commerciali di materiale riciclabile, pertanto si consiglia di rifornirsi presso di loro solo saltuariamente.
- Monitorare le transazioni con soggetti privati e agenzie/proprietà e avviare opportune indagini in caso di volumi elevati o vendite frequenti di materiali riciclabili, per assicurarsi che non provengano da fonti illegali.

CdC 6 Materiale idoneo riciclato

**CASO DI STUDIO: DUE DILIGENCE AVANZATA SUI RIFIUTI POST-CONSUMO
PROVENIENTI DA PRIVATI:**

Gli scarti provenienti dal settore dentale vengono normalmente forniti alle aziende di raffinazione dai laboratori odontotecnici. Pertanto, nel momento in cui un'azienda di raffinazione ha ricevuto da soggetti privati tre consegne tra loro correlate, ha deciso di procedere a un'ulteriore procedura di due diligence.

Tre persone tra loro imparentate hanno consegnato, ciascuna, scarti di lavorazione dentale in scatole fornite dall'azienda di raffinazione. Le confezioni contenevano materiale simile, approssimativamente dello stesso peso – circa 100 grammi ciascuno – con una differenza di soli +/- 2 o 3 grammi.

La procedura KYC non aveva rilevato indicatori di rischio dal punto di vista dell'identificazione, ma la combinazione di fornitori tra loro imparentati e di materiale così simile ha fatto sorgere dei dubbi.

Il personale che ha ricevuto il materiale e ha controllato i documenti KYC per verificarne la coerenza e la completezza ha segnalato il problema al responsabile della conformità dell'azienda di raffinazione, che ha deciso di sentire le tre persone tra loro imparentate, rispettivamente padre (quasi sessantenne), figlio e figlia (sui 35 anni). La spiegazione fornita è stata che il padre del padre (ovvero il nonno paterno del figlio e della figlia) era stato proprietario di un laboratorio odontotecnico e, dopo essere andato in pensione, aveva trasferito le scorte e i materiali di scarto rimanenti ai suoi discendenti. Le indagini hanno confermato le informazioni sul laboratorio odontotecnico fornite dalle persone in causa, le quali hanno anche comunicato che non avrebbero fornito altro materiale.

Dopo aver analizzato il materiale e tutte le informazioni, si è deciso di accettarlo tra i rifiuti post-consumo. Per garantire la trasparenza, a ciascuna delle tre persone sono stati attribuiti i propri dati cliente e i rispettivi pagamenti/remunerazioni.

L'azienda di raffinazione ha inoltre contrassegnato i registri del cliente e monitora la situazione per individuare eventuali tentativi di ulteriori consegne.

CdC 7 Materiale idoneo preesistente (grandfathered)

Si può creare materiale CdC solo mediante dichiarazioni di materiale idoneo rilasciate da entità certificate CdC.

Le disposizioni 5-7 specificano i requisiti di sistema che devono essere rispettati per poter rilasciare tali dichiarazioni. Leggere la guida con riguardo alle suddette disposizioni unitamente alle disposizioni 8 e 9, che trattano la gestione delle dichiarazioni di materiale idoneo e dei documenti di trasferimento CdC.

RJC non promuove alcuna fonte particolare di materiale da includere nella CdC e i requisiti di due diligence devono essere letti come requisiti minimi volti a garantire che il materiale provenga da approvvigionamento responsabile, indipendentemente dalla sua origine.

A. APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutte le entità che danno inizio alla Catena di Custodia e rilasciano dichiarazioni di materiale idoneo per il materiale preesistente.

B. BACKGROUND

Le scorte preesistenti – materiale antecedente al 1° gennaio 2012 per l'oro e i PGM o al 1° gennaio 2018 per l'argento – sono note come materiale preesistente, al quale non si applicano i requisiti della CdC. I soci membri di RJC possono procurarsi il materiale idoneo preesistente da scorte esistenti di metalli preziosi (ad esempio scorte di oro/argento/PGM fisicamente disponibili presso le banche di investimento in metalli preziosi), a condizione che sia collegabile a una data anteriore al 1° gennaio 2012 per l'oro e i PGM e al 1° gennaio 2018 per l'argento. Se il materiale preesistente proviene da una fonte legittima, il suo utilizzo non può avere impatti negativi incrementali e pertanto questo approccio può essere considerato conforme alle prassi di attività estrattiva responsabile promosse da RJC.

Il termine "grandfathered" (preesistente) è stato ampiamente utilizzato da molte organizzazioni, tra cui l'OCSE. Tuttavia, il termine ha connotazioni negative in alcune giurisdizioni¹. Pertanto RJC ha deciso di eliminare il termine inglese e di passare al termine "preesistente", che non ha la stessa storia.

¹ Il termine "grandfathered" ha connotazioni particolarmente negative negli Stati Uniti, che lo fanno risalire all'epoca storica delle leggi Jim Crow in cui gli afroamericani erano esclusi dal diritto di voto e da altri diritti. Il termine deriva da una clausola che permetteva ai bianchi di aggirare le restrizioni del diritto di voto se i loro nonni avevano votato prima della Guerra Civile. Tuttavia, poiché il termine "grandfathered" è utilizzato dall'OCSE e in altri contesti commerciali, RJC ha deciso di mantenerlo tra parentesi per garantire l'allineamento con altre norme.

CdC 7 Materiale idoneo preesistente (grandfathered)

C. GUIDA ALL'ATTUAZIONE

CDC 7.1 E 7.2: FONTI E DATI REGISTRATI

- 7.1 L'*entità* deve disporre di *sistemi* atti ad accertare che il materiale preesistente per cui rilascia una dichiarazione di materiale idoneo preesistente sia unicamente delle seguenti tipologie:
- *Oro* e *PGM* raffinati prima del 1° gennaio 2012.
 - *Argento* raffinato prima del 1° gennaio 2018.
- 7.2 Qualora la data di raffinazione non compaia come elemento permanente sul materiale idoneo preesistente, l'*entità* deve assicurarsi di ottenere e conservare prove documentate dell'anno in cui l'oggetto è stato prodotto o coniato in base ai *documenti* corrispondenti a un numero di serie o a un marchio dell'azienda di raffinazione impresso sull'oggetto o ad altro marchio permanente o caratteristica fisica.

Punti da considerare:

- Confermare la data di raffinazione del materiale utilizzando il numero di serie o il marchio dell'azienda di raffinazione stampigliato sul materiale. Ricordarsi di verificare qual era lo status di certificazione o approvazione dell'azienda nel periodo di raffinazione del materiale.
- Tale conferma può essere utilizzata per emettere dichiarazioni di materiale idoneo relative al materiale preesistente (grandfathered), se incluse nell'ambito della certificazione.
- Conservare i dati relativi a tutti i materiali.
- Includere le prove utilizzate per stabilire l'anno di raffinazione se la data non compare sul materiale.

CdC 8 Dichiarazioni di materiale idoneo

L'idoneità del materiale CdC viene dichiarata attraverso le dichiarazioni di materiale idoneo CdC e controllata attraverso i documenti di trasferimento successivo che vengono creati dall'entità emittente e utilizzati internamente o trasmessi all'acquirente. La presente sezione definisce i requisiti previsti dagli Standard CdC per tali documenti.

A. APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutte le entità che redigono dichiarazioni di materiale idoneo per materiale CdC.

B. BACKGROUND

La CdC ha inizio con una dichiarazione di materiale idoneo redatta da un'entità certificata CdC.

Tale dichiarazione di materiale idoneo dimostra all'entità ricevente che il materiale in questione soddisfa i requisiti degli Standard CdC di RJC e costituisce il fondamento di tutte le successive prove di idoneità all'interno della filiera. Per questo motivo è essenziale dotarsi di sistemi affidabili, in grado di garantire che solo il materiale veramente idoneo sia corredato dell'apposita dichiarazione.

Per materiali idonei si intendono oro, argento o PGM:

- da attività estrattiva (come da definizione della disposizione 5);
- riciclati (come da definizione della disposizione 6);
- preesistenti (come da definizione della disposizione 7);
- un insieme delle tipologie sopra esposte, ciascuna delle quali deve rispettare i relativi criteri di idoneità.

Le informazioni che devono essere riportate nelle dichiarazioni di materiale idoneo incluse nei documenti di trasferimento CdC variano in base al tipo di materiale idoneo. Ad esempio, per le diverse fonti riciclate, occorre dichiarare quali fonti riciclate sono incluse.

RIQUADRO 14. DICHIARARE ORO, PGM E ARGENTO PRESENTI NELLE LEGHE

Molte leghe comprendono oro, PGM o argento come componenti minori, ma non sempre è necessario includere questi metalli nei documenti di trasferimento CdC, e dipende dalla loro descrizione:

- Leghe o prodotti di gioielleria descritti come "oro": indipendentemente dalla finezza, l'inclusione di PGM e argento non richiede l'identificazione nel documento di trasferimento CdC.
- Leghe o prodotti di gioielleria descritti come "platino" o "palladio": è necessario identificare nel documento di trasferimento CdC l'inclusione di tale metallo primario.
- Leghe o prodotti di gioielleria descritti come "argento": è necessario identificare nel documento di trasferimento CdC l'inclusione di tale metallo.

→ MODELLO DI DICHIARAZIONE DI MATERIALE IDONEO

CdC 8 Dichiarazioni di materiale idoneo

C. GUIDA ALL'ATTUAZIONE

CDC 8.1A E 8.2: MATERIALE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA

8.1 L'entità che avvia la CdC con una *dichiarazione di materiale idoneo* deve documentare il *materiale idoneo* come appartenente a una delle seguenti tipologie:

a. Da attività estrattiva, conformemente alla disposizione 5 della presente norma.

8.2 Per il *materiale idoneo da attività estrattiva*, l'entità deve includere uno dei seguenti elementi nella *dichiarazione del materiale idoneo CdC*:

- a. Una dichiarazione di provenienza da aree non interessate da conflitto che identifichi l'applicabilità o meno della disposizione 5.3a, b o c.
- b. Qualora si applichi la disposizione 5.3b (il materiale proviene da *aree interessate da conflitto* o *aree ad alto rischio*, ma è stato accertato che non ha impatti negativi su tali aree), un allegato con la sintesi della *due diligence* condotta dall'entità per quel materiale secondo la disposizione 7 degli Standard COP.
- c. Se si tratta di materiale da attività estrattiva, il paese o i paesi in cui è stato estratto.
- d. Se il materiale è un *sottoprodotto da attività estrattiva*, il materiale principale da cui è stato estratto e il paese o i paesi in cui è stato sottoposto a raffinazione o lavorazione dei minerali.
- e. Se si tratta di *residui*, il paese o i paesi in cui sono stati generati.

Punti da considerare:

- È possibile utilizzare il modello RJC per rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo, ma non è obbligatorio rispettare questo formato.
- A seconda che l'entità dia inizio alla catena di custodia o che semplicemente trasferisca i materiali CdC a un'altra entità, dovrà emettere il documento di trasferimento appropriato (dichiarazione di materiale idoneo o documento di trasferimento successivo).
- Se si utilizza il modello RJC, le sezioni che non sono applicabili per via della natura del materiale possono essere eliminate al fine di rendere il documento più conciso e fruibile per i clienti.

Tutte le dichiarazioni di materiale idoneo devono includere quanto segue:

- La data di trasferimento.
- Un codice univoco del trasferimento.
- Identità, indirizzo e numero di certificazione CdC dell'entità (ivi incluse le date di inizio e fine validità del certificato CdC).
- Identità e indirizzo dell'entità che riceve il materiale e, se certificata CdC, il numero di certificazione (opzionale).
- Il nome di un responsabile che, in caso di necessità, possa verificare le informazioni contenute nel documento di trasferimento.
- Una dichiarazione attestante che le informazioni contenute nel documento di trasferimento sono conformi agli Standard CdC di RJC (non richiesta per la trasmissione di dati da macchina a macchina).
 - Peso o quantità degli articoli in materiale CdC.
- Tipo di materiale contenuto nel trasferimento.

CdC 8 Dichiarazioni di materiale idoneo

- Inoltre, per una dichiarazione di materiale idoneo destinata a materiale da attività estrattiva, il documento di trasferimento CdC deve includere:
 - l'identificazione del tipo di trasferimento e di materiale (si veda la Figura 9); e
 - una dichiarazione di materiale esente da conflitto.
- Se il materiale idoneo è un sottoprodotto da attività estrattiva è necessario dichiarare il materiale principale da cui è stato estratto il sottoprodotto al fine di offrire una maggiore trasparenza alle controparti.
- Si può anche decidere di includere informazioni sulla conformità alle normative nazionali e/o internazionali in materia di sanzioni economiche e/o commerciali.

FIGURA 9. ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI MATERIALE IDONEO PER L'ORO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Tipo di trasferimento (selezionarne uno)						
	Dichiarazione di materiale idoneo che dà inizio alla CdC per materiale preesistente					
✓	Dichiarazione di materiale idoneo che dà inizio alla CdC per materiale da attività estrattiva (dichiarazione di materiale esente da conflitto fornita)					
	Dichiarazione di materiale idoneo che dà inizio alla CdC per materiale riciclato (dichiarazione di materiale esente da conflitto opzionale)					

Tipo di materiale contenuto nel trasferimento (selezionare tutte le opzioni applicabili) (È possibile cancellare le righe che non sono applicabili)						
Oro	Platino	Palladio	Rodio	Argento		DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA
✓					Siti minerari certificati CdC	
					Fairtrade	
					Fairmined	
					Sito minerario ICMM	
					Sito minerario TSM	
					Sottoprodotto da attività estrattiva	
					Residui	

- La dichiarazione di materiale esente da conflitto deve riportare i risultati della due diligence relativi alle aree di conflitto e ad alto rischio e confermare una (e solo una) delle asserzioni di cui alla disposizione 5.3 (si veda la Figura 10).
- Oltre all'asserzione di cui alla disposizione 5.3:
 - se il materiale non è stato estratto in aree di conflitto o ad alto rischio è necessario identificare i paesi di estrazione;
 - se il materiale è stato estratto in aree di conflitto o ad alto rischio (con assenza di impatti negativi confermata), è necessario identificare i paesi di estrazione e allegare una sintesi delle attività di due diligence;
 - se il materiale da attività estrattiva è un sottoprodotto occorre identificare i paesi di raffinazione o di lavorazione dei minerali.
 - Se il materiale da attività estrattiva viene estratto dai residui, occorre altresì identificare i paesi di raffinazione o di lavorazione dei minerali.

CdC 8 Dichiarazioni di materiale idoneo

FIGURA 10. ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI MATERIALE IDONEO CDC ED ELEMENTI NECESSARI PER IL MATERIALE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Scegliere **una sola** opzione

A SELEZIONARE UN'OPZIONE		DICHIARAZIONE DI MATERIALE ESENTE DA CONFLITTO	
		Il sito minerario o i siti minerari da cui proviene il materiale da attività estrattiva non sono ubicati in aree di conflitto o ad alto rischio, e il materiale da attività estrattiva non è stato lavorato né trasportato in aree di conflitto o ad alto rischio.	DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA
→		Paese/i in cui è stato estratto il materiale da attività estrattiva:	
		Il sito minerario da cui proviene il materiale da attività estrattiva, l'unità di lavorazione e/o le rotte di trasporto per il materiale si trovano in un'area di conflitto o ad alto rischio. L'entità certificata CdC ha condotto le opportune attività di due diligence, la cui sintesi è allegata al presente documento, a conferma che la produzione e il trasporto del materiale da attività estrattiva non hanno avuto impatti negativi in relazione alle aree di conflitto e ad alto rischio.	
	→	Paese/i in cui è stato estratto il materiale:	RESIDUI
		Il materiale da attività estrattiva deriva dalla raffinazione dei residui e la procedura di due diligence condotta dall'azienda di raffinazione ne ha accertato lo status di materiale esente da conflitto.	
	→	Paese/i in cui sono stati generati i residui da attività estrattiva:	SOTTO-PRODOTTO
		Il materiale estratto è un sottoprodotto da attività estrattiva e la procedura di due diligence condotta dall'azienda di raffinazione ne ha accertato lo status di materiale esente da conflitto.	
	→	Paese/i in cui è stato raffinato il sottoprodotto di attività estrattiva:	

Affermazioni della disposizione 5.3

Specificare **dove** è stato estratto o raffinato il materiale

Se il materiale proviene da un'area di conflitto o ad alto rischio, allegare una sintesi della **due diligence**

Si tenga presente che per supportare l'attuazione delle linee guida OCSE e la conformità a regimi sanzionatori o ad altre normative applicabili all'azienda o alle sue controparti (ad esempio, la sezione 1502 della legge Dodd-Frank o il Regolamento UE 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto), la dichiarazione di materiale idoneo e i successivi documenti di trasferimento CdC devono includere anche informazioni sulla provenienza o meno del materiale dalle aree di conflitto o ad alto rischio menzionate nello strumento giuridico pertinente.

CdC 8 Dichiarazioni di materiale idoneo

CDC 8.1 E 8.3: MATERIALE RICICLATO, PREESISTENTE E MISTO

- 8.1 L'entità che avvia la CdC con una *dichiarazione di materiale idoneo* deve documentare il *materiale idoneo* come appartenente a una delle seguenti tipologie:
- b. Riciclato, conformemente alla disposizione 6 della presente norma.
 - c. Preesistente, conformemente alla disposizione 7 della presente norma.
 - d. Una combinazione di materiale da attività estrattiva, riciclato e/o preesistente, ciascuno conformemente alla disposizione applicabile della presente norma.
- 8.3 Al momento di avviare una catena per *materiale CdC* che sarà mescolato con *materiale CdC* esistente prima del trasferimento ad altra entità, l'entità deve registrare una *dichiarazione di materiale idoneo* in un *documento di trasferimento CdC* interno o conservare le prove atte a dimostrare l'idoneità del materiale.

Punti da considerare:

- Per redigere una dichiarazione di materiale idoneo relativa a materiale riciclato, preesistente o misto è necessario che la dichiarazione di materiale idoneo CdC identifichi il tipo di trasferimento e di materiale (si veda la Figura 11).
- Per il materiale idoneo riciclato si dovranno inoltre specificare le tipologie di fonti di materiale riciclato incluse. Qualora non sia possibile identificarle, si possono dichiarare tutte le potenziali tipologie di fonti, benché non tutte riconducibili al materiale in questione.
 - **Nota:** per accogliere la modifica del requisito che impone di indicare la fonte dei materiali riciclati e far sì che i clienti dispongano delle informazioni necessarie per poter trasmettere dichiarazioni accurate, è stato previsto un periodo di transizione di 1 anno dalla pubblicazione degli Standard CdC 2024 in modo da consentire la vendita o la rietichettatura delle scorte esistenti di materiale riciclato CdC. Per maggiori informazioni si rimanda alla "Guida supplementare – Metalli preziosi riciclati CdC e componenti esclusi" disponibile sul sito web di RJC.
- Qualora si mescoli materiale idoneo e materiale CdC esistente prima di trasferirlo a un'altra entità, occorre dapprima rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo (si veda la disposizione 8 della CdC, Riquadro 15), a meno che non sia possibile assicurare e verificare la tracciabilità attraverso i documenti digitali, come descritto nel Riquadro 18. Laddove si possano dimostrare ricezioni periodiche di materiale idoneo dallo stesso fornitore per il quale si deve avviare la catena di custodia, non è obbligatorio rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo, purché si conservino i documenti della due diligence del fornitore e le prove dell'idoneità del materiale.

CdC 8 Dichiarazioni di materiale idoneo

FIGURA 11. ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI MATERIALE IDONEO CDC PER IL PLATINO RICICLATO

Tipo di trasferimento (selezionarne uno)						
	Dichiarazione di materiale idoneo che dà inizio alla CdC per il materiale preesistente					
	Dichiarazione di materiale idoneo che dà inizio alla CdC per materiale da attività estrattiva (dichiarazione di materiale esente da conflitto fornita)					
✓	Dichiarazione di materiale idoneo che dà inizio alla CdC per materiale riciclato (dichiarazione di materiale esente da conflitto opzionale)					

Tipo di materiale contenuto nel trasferimento (selezionare tutte le opzioni applicabili) (È possibile cancellare le righe che non sono applicabili)						
Oro	Platino	Palladio	Rodio	Argento		
					Siti minerari certificati CdC	DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA
					Fairtrade	
					Fairmined	
					Sito minerario ICMM	
					Sito minerario TSM	
					Sottoprodotto da attività estrattiva	
					Residui	
					Riciclato pre-consumo	RICICLATO
	✓				Riciclato post-consumo	
					Rifiuti riciclati	
					Grandfathered (preesistente)	

RIQUADRO 15. TRASFERIMENTI CDC INTERNI E DICHIARAZIONI DI MATERIALE IDONEO

Qualora si voglia mescolare materiale CdC esistente con materiale idoneo per il quale si intende rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo (ad esempio, aggiungere a un prodotto di gioielleria CdC non finito materiali riciclati per i quali si sta avviando una catena di custodia), occorre assicurarsi di poter fornire la tracciabilità dell'idoneità del materiale finale utilizzato. A tal fine ci si può avvalere di sistemi ERP, supportati da un flusso di lavoro consistente e dalle prove di conservazione di dati affidabili. In questo caso, si può emettere una dichiarazione cartacea interna di materiale idoneo prima di mescolare i materiali, oppure conservare i dati digitali della transazione che forniscono lo stesso livello di informazioni. Ad esempio, se la transazione è tracciabile attraverso un normale sistema ERP o un'altra soluzione software digitale, si potrebbero soddisfare i requisiti di questa disposizione senza emettere un documento fisico di trasferimento CdC. Benché non obbligatoria, la produzione di documenti di trasferimento CdC interni facilita la separazione e la corretta conservazione dei dati. In ogni caso, i documenti di trasferimento CdC eventualmente impiegati per un trasferimento interno devono rispettare tutti i requisiti di cui alla disposizione 9.2.

CdC 9 Documenti di spedizione e trasferimento CdC

A. APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutte le entità che trasferiscono materiale CdC sotto la custodia di un'altra entità.

B. BACKGROUND

Quando il materiale CdC viene trasferito a un'altra azienda, per conservare il proprio status deve essere corredato da un documento di trasferimento CdC allegato fisicamente o collegato digitalmente.

Tale documento consente di registrare in modo efficace la sequenza di custodia del materiale mentre si muove lungo la filiera e fornisce al destinatario informazioni critiche che vengono utilizzate per dimostrare lo stato CdC del materiale nei successivi trasferimenti.

Nel dichiarare per la prima volta l'idoneità del materiale CdC per avviare la Catena di Custodia occorre utilizzare una dichiarazione di materiale idoneo. Per le successive spedizioni utilizzare un documento di trasferimento successivo. Per determinati tipi di materiale è necessario includere ulteriori informazioni nel documento di trasferimento.

Ogni successivo trasferimento CdC può anche includere informazioni che supportino la conformità a regimi sanzionatori o ad altre normative applicabili all'azienda o alle sue controparti (ad esempio, la sezione 1502 della legge Dodd-Frank o il Regolamento UE 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto), specificando, ad esempio, se il trasferimento include o meno materiale proveniente da aree di conflitto o ad alto rischio menzionate nello strumento giuridico pertinente (si veda la Figura 12).

→ MODELLO DI DOCUMENTO DI TRASFERIMENTO SUCCESSIVO

C. GUIDA ALL'ATTUAZIONE

CDC 9.1: REQUISITI DEI DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO

L'entità deve garantire che il *documento di trasferimento CdC* accompagni e sia fisicamente allegato o digitalmente collegato a ogni spedizione o trasferimento di materiale CdC inviato ad altre entità certificate, a *terzisti* o ad *società di servizi* certificate.

Punti da considerare:

- Il documento di trasferimento legato alla spedizione di materiale CdC deve essere associato fisicamente alla stessa, o digitalmente attraverso i sistemi informatici, in modo da garantire la tracciabilità in ogni fase della filiera.
- Qualora il documento di trasferimento non fosse fisicamente allegato, collegare l'identificativo della spedizione o altro elemento simile (ad esempio, il marchio di un'azienda di raffinazione) o i riferimenti digitali al documento di trasferimento CdC, di modo che l'entità ricevente possa collegare le singole informazioni al relativo materiale.

CdC 9 Documenti di spedizione e trasferimento CdC

CDC 9.2: ELEMENTI OBBLIGATORI

L'entità deve accertarsi che i *documenti di trasferimento CdC* contengano tutte le informazioni di cui alla presente guida agli Standard CdC.

Punti da considerare:

- È possibile utilizzare il modello RJC per rilasciare un documento di trasferimento CdC, ma non è obbligatorio rispettare questo specifico formato.
- A seconda che l'entità dia inizio alla catena di custodia o che semplicemente trasferisca i materiali CdC a un'altra entità, dovrà emettere il documento di trasferimento appropriato (dichiarazione di materiale idoneo o documento di trasferimento successivo).
- Se si utilizza il modello RJC, le sezioni che non sono applicabili per via della natura del materiale possono essere eliminate al fine di rendere il documento più conciso e fruibile per i clienti.
- Se si preferisce non utilizzare il modello fornito, assicurarsi che tutti i documenti di trasferimento CdC contengano i seguenti dati obbligatori:
 - La data di trasferimento,
 - Un codice univoco del trasferimento,
 - Identità, indirizzo e numero di certificazione CdC dell'entità (ivi incluse le date di inizio e fine validità del certificato CdC),
 - Identità e indirizzo dell'entità che riceve il materiale e, se certificata CdC, il numero di certificazione (opzionale),
 - Il nome di un responsabile o referente che, in caso di necessità, possa verificare le informazioni contenute nel documento di trasferimento,
 - Una dichiarazione attestante che le informazioni contenute nel documento di trasferimento sono conformi agli Standard CdC di RJC (non richiesta per la trasmissione di dati da macchina a macchina),
 - Peso o quantità degli articoli in materiale CdC,
 - Il tipo di materiale contenuto nel trasferimento (per i trasferimenti CdC successivi, ricavare le informazioni dal documento di trasferimento CdC ricevuto insieme al materiale).
- Laddove i dati dei documenti di trasferimento siano collegati digitalmente, è anche possibile inviarli o riceverli direttamente mediante sistemi ERP o simili. In questi casi bisognerà assicurarsi che siano stati verificati tutti i dati necessari per la tracciabilità del materiale e che sia garantita l'integrità dei dati. Sarà altresì necessario mettere in atto un processo per verificare periodicamente altre informazioni relative al partner d'impresa, tra cui il numero e lo stato di certificazione CdC di fornitori e subappaltatori.

CdC 9 Documenti di spedizione e trasferimento CdC

- I documenti di trasferimento CdC per il **materiale da attività estrattiva** devono includere anche informazioni attestanti la conformità a regimi sanzionatori o ad altre normative applicabili all'azienda stessa e alle sue controparti (ad esempio, la sezione 1502 della legge Dodd-Frank o il Regolamento UE 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto). Ogni successivo documento di trasferimento CdC deve includere anche le informazioni sulla provenienza o meno del materiale dalle aree di conflitto o ad alto rischio menzionate nello strumento giuridico pertinente (si veda il Riquadro 16).
- Le aziende di raffinazione e i produttori di componenti semplici che emettono documenti di trasferimento per materiali misti devono elencare le fonti effettive dei materiali utilizzati. Tuttavia, data l'ulteriore complessità per le entità che assemblano componenti provenienti da pezzi di origini diverse, si può decidere di redigere i documenti di trasferimento CdC per il materiale misto precisando tutte le potenziali fonti, anche se queste non sono tutte effettivamente presenti nel materiale consegnato.
- Nei successivi documenti di trasferimento CdC per prodotti di gioielleria realizzati con soli materiali da attività estrattiva non è obbligatorio specificare la particolare tipologia di materiale da attività estrattiva (siti minerari certificati CdC, Fairtrade, ecc.), anche se è buona norma farlo.
- I documenti di trasferimento CdC per il materiale riciclato devono includere dettagli sul tipo di fonti, in linea con la disposizione 10.4 della presente guida.
- I documenti di trasferimento possono essere emessi esclusivamente da entità certificate. Pertanto, in alcuni casi un terzista certificato può emettere e inviare il documento di trasferimento direttamente a un cliente insieme alla spedizione, indipendentemente dal fatto che emetta fattura per quel cliente o per il socio membro certificato CdC per cui lavora. Parimenti, quando il materiale spedito passa dal socio membro certificato CdC senza subire ulteriori modifiche fisiche (ad esempio, per il controllo qualità o per scopi amministrativi), il documento di trasferimento emesso dal terzista certificato può essere riutilizzato, a condizione che i dati dell'entità ricevente siano correttamente identificati.
- Per i soci membri certificati CdC che desiderano inviare le spedizioni CdC direttamente da un terzista non certificato al cliente, il documento di trasferimento può essere inviato dal terzista ma deve comunque essere emesso dal socio membro certificato CdC al fine di dimostrare il passaggio di proprietà dall'entità certificata CdC al cliente.
- Per ulteriori informazioni sul materiale restituito da un terzista si rimanda alla disposizione 3.2 della presente guida alla CdC.

RIQUADRO 16. USO DEI DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO CDC AI FINI DELLA LEGGE DODD-FRANK

- La sezione 1502 della legge statunitense Dodd-Frank impone a tutte le entità emittenti di oro, stagno, tungsteno o tantalio di comunicare annualmente se i prodotti forniti contengono materiale proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC) o da un paese limitrofo. In caso affermativo l'entità emittente è tenuta a redigere una relazione sui minerali da conflitto verificata da terzi che illustri, tra le altre cose, l'approccio alla due diligence adottato.
- Per facilitare la redazione, i documenti di trasferimento CdC relativi a oro da attività estrattiva o misto di cui agli Standard CdC possono includere (in aggiunta ai normali requisiti):
 - identificazione di oro proveniente dalla RDC o da paesi limitrofi, compreso il paese d'origine e l'azienda di raffinazione;
 - attività di due diligence a monte e garanzia dello status "esente da conflitto RDC" (mediante certificazione indipendente).
- Si veda la Figura 12 per un esempio di relazione sulla conformità a regimi sanzionatori o normative all'interno di un documento di trasferimento CdC.

CdC 9 Documenti di spedizione
e trasferimento CdCFIGURA 12. ESEMPIO DI RELAZIONE FACOLTATIVA SULLA CONFORMITÀ A REGIMI SANZIONATORI
O NORMATIVE IN UN DOCUMENTO DI TRASFERIMENTO CDC

B	CONFERMA DELLA CONFORMITÀ DELLA SPEDIZIONE ALLE NORME O NORMATIVE NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SANZIONI ECONOMICHE E/O COMMERCIALI* (TUTTI I MATERIALI) (OPZIONALE)	
		I materiali CdC oggetto di questo trasferimento sono forniti in conformità a tutte le normative nazionali in materia di sanzioni economiche e/o commerciali.
	✓	Elenco di norme e regimi sanzionatori specifici: <i>legge Dodd Frank, sezione pertinente</i>
		Il trasferimento non include materiali CdC provenienti da una Specifically Designated National and Blocked Person (SDNBP – persona messa all'indice e indesiderata), ai sensi dell'elenco stilato dall'ufficio statunitense di vigilanza sui beni patrimoniali (OFAC) del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti.
		Il trasferimento non include materiali CdC provenienti da individui o entità (o entità da questi possedute o controllate) disciplinati da norme internazionali in materia di sanzioni economiche e/o commerciali secondo la definizione riportata di seguito.

Il documento di trasferimento CdC può essere redatto per i soli prodotti che comprendono un singolo componente (ad esempio, un tubo, un semplice anello ottenuto da fusione, una semplice vite) se il componente è interamente realizzato con materiale CdC o per un prodotto di gioielleria che comprende una combinazione di materiale CdC e non CdC, purché tutti i componenti da escludere soddisfino i requisiti di cui alla disposizione 10.5 della presente guida alla CdC.

- I documenti di trasferimento CdC per **prodotti di gioielleria CdC contenenti una combinazione di materiali CdC e non CdC** devono includere una dichiarazione positiva che descriva in modo chiaro e accurato i componenti che comprendono materiali CdC, oppure una dichiarazione di trasparenza per il materiale non CdC (si veda il Riquadro 17). La decisione di emettere una dichiarazione positiva o una dichiarazione di trasparenza dovrebbe essere presa valutando quale dei due approcci offre maggiore chiarezza ai clienti o ai consumatori finali, e al fine di evitare confusione è bene che tale scelta sia poi applicata in modo coerente per i prodotti specifici. Per indicazioni circa le dichiarazioni sui prodotti contenenti una combinazione di componenti CdC e non CdC si veda anche la disposizione 10.2.
- Predisporre procedure atte a verificare tutte le informazioni chiave presenti nei documenti di trasferimento CdC, sia per la ricezione che per l'invio di materiale CdC. Per ogni spedizione è necessario effettuare una serie di controlli, verificando, ad esempio, che le informazioni riportate nel documento siano coerenti con il contenuto fisico della spedizione. In caso di regolari rapporti commerciali con una controparte, si può passare a un sistema di controlli periodici delle informazioni riportate nel documento di trasferimento, quali lo stato di certificazione CdC dei fornitori e subappaltatori. Tale approccio può rientrare nelle procedure aziendali, purché sia documentato e basato su una valutazione del rischio.
- Se si dispone di risorse sufficienti, valutare la possibilità di introdurre una regola che prevede la firma di due persone per l'approvazione delle spedizioni in entrata e in uscita, unitamente alla registrazione dei dati di spedizione, ad esempio mediante un registro siglato.
- Comunicare e risolvere prontamente qualsiasi errore restituendo al mittente l'intera spedizione oppure concordando misure correttive con l'altra parte. A tal fine potrebbe essere necessario annullare il documento iniziale sostituendolo con un altro (benché si debba comunque registrare ogni eventuale errore e anomalia).
- A sostegno della CdC, registrare e mettere a disposizione tutti i documenti di trasferimento CdC ricevuti da altre entità certificate CdC, ove richiesto.
- In caso di smarrimento di un documento è possibile chiedere all'entità emittente di fornirne una nuova copia, sebbene questa non sia tenuta ad ottemperare alla richiesta. Qualora il revisore riscontri prove della mancanza di documenti, o del fatto che i documenti vengono regolarmente persi e sostituiti con nuove copie, si rischia una possibile non conformità grave e la decadenza del certificato CdC di RJC.

CdC 9 Documenti di spedizione e trasferimento CdC

RIQUADRO 17. DESCRIZIONE DI UNA COMBINAZIONE DI MATERIALE CDC E NON CDC

Ai sensi degli Standard CdC di RJC, i prodotti di gioielleria possono contenere materiali non CdC se i documenti di trasferimento CdC ne identificano chiaramente la composizione.

Si consideri, ad esempio, una collana in oro costituita da una catena in oro CdC, un fermaglio in oro non CdC e un piccolo diamante, con i componenti in oro elettro placcati in rodio. In questo esempio, il documento di trasferimento CdC deve includere una dichiarazione di trasparenza in linea con una delle seguenti opzioni:

- *“Catene in oro CdC. Fermagli in oro realizzati con oro non CdC. Placcatura in rodio non CdC.”* O
- *“Catene in oro CdC. Tutti gli altri componenti, metalli e placcature non sono CdC.”*

Nelle dichiarazioni di trasparenza non CdC non è necessario includere:

- Materiali che non rientrano nell'ambito degli Standard CdC (ad esempio diamanti, altri metalli in leghe, placcatura o rivestimenti, cuoio o altre pietre preziose).
- PGM o argento in leghe d'oro con qualsiasi grado di finezza (salvo nei casi in cui l'omissione di tale informazione possa generare confusione).

- Se l'entità in questione dà inizio a una CdC per alcuni o tutti i materiali in questione, è necessario rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo (si veda la disposizione 8 della CdC).
- Qualora si mescoli materiale idoneo e materiale CdC, occorre attestare questa combinazione di materiali in una dichiarazione interna di materiale idoneo CdC (si veda la disposizione 8 della CdC, Riquadro 15), a meno che non sia possibile assicurare e verificare la tracciabilità attraverso i documenti digitali, come descritto nel Riquadro 18.

CDC 9.3: INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI NEI DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO

Qualora il *documento di trasferimento CdC* contenga ulteriori informazioni sull'*entità*, sul *materiale idoneo* o sulla sua provenienza, l'*entità* deve accertarsi che tali informazioni siano supportate da prove oggettive.

Punti da considerare:

- A propria discrezione, aggiungere al documento di trasferimento CdC informazioni supplementari, quali:
 - **Informazioni sull'origine.** Ad esempio, paese d'origine del materiale da attività estrattiva o nome del sito minerario (o del paese) in cui sono stati raccolti o lavorati i materiali riciclati o preesistenti. Queste informazioni sono obbligatorie per i modelli di CdC del tipo “track and trace” che permettono di risalire all'origine del materiale (e devono essere supportate dai controlli interni sui materiali di cui alla disposizione 2.3).
 - **Ulteriori certificazioni o accreditamenti.** Ad esempio, rispetto a norme nazionali o internazionali riconosciute, come le norme ISO (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la normazione) e simili. In tutti i casi è necessario identificare la norma e documentare prove oggettive della propria conformità alla stessa (ad esempio il numero di certificazione).

CdC 9 Documenti di spedizione e trasferimento CdC

- **Precedenti numeri di documenti di trasferimento CdC.** Non è necessario riportare nei documenti di trasferimento CdC informazioni sui fornitori o altri partner d'impresa, ma in alcuni casi può essere preferibile. Ad esempio, includendo il numero di riferimento del documento di trasferimento CdC di un'azienda di raffinazione si agevolano eventuali successive richieste di informazioni circa la CdC, consentendo alle aziende a valle del ciclo di contattare direttamente l'azienda di raffinazione (piuttosto che risalire alla stessa lungo la catena).
- **Informazioni su aree di conflitto o ad alto rischio.** Si noti che per supportare l'attuazione delle linee guida OCSE e la conformità a regimi sanzionatori o ad altre normative applicabili all'azienda o alle sue controparti (ad esempio, la sezione 1502 della legge Dodd-Frank o il Regolamento UE 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto), ogni documento di trasferimento successivo CdC deve includere anche informazioni sulla provenienza o meno del materiale dalle aree di conflitto o ad alto rischio menzionate nello strumento giuridico pertinente.
- **Conferma della conformità alle normative nazionali e/o internazionali in materia di sanzioni economiche e/o commerciali.** Si tratta di una nuova sezione volontaria che è stata aggiunta affinché si possa fornire una conferma dei regimi sanzionatori ai quali ci si conforma. È possibile che si stia già provvedendo a rilasciare dichiarazioni sui prodotti, o dichiarazioni di provenienza, al riguardo. Non sussiste alcun obbligo di rilasciare questa dichiarazione, ma si può decidere di farlo per soddisfare, ad esempio, le esigenze dei clienti. Se si decide di non procedere in questo senso, si può eliminare la relativa sezione nel documento di trasferimento CdC.
- **Altre informazioni importanti.** Ad esempio, collegamenti a pagine del sito web che riportano la politica per la filiera relativa a materiali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio, informazioni di contatto e referenti per il meccanismo di segnalazione, riferimenti utili ai fini delle relazioni di due diligence o informazioni generiche sull'azienda e l'attività.
- Corredare tutte le informazioni con prove oggettive, e se necessario metterle a disposizione del revisore.

CDC 9.4: CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASFERIMENTO

Nel caso in cui il socio membro mantenga la proprietà ma invii i componenti a terzisti o a *società di servizi*, l'uso del documento di trasferimento può essere sospeso a condizione che i dettagli siano registrati e tracciabili nei sistemi interni del socio membro.

Punti da considerare:

- Il documento di trasferimento CdC è un meccanismo importante per garantire la trasparenza dei movimenti del materiale che viene venduto; tuttavia, nel caso in cui il socio membro mantenga la proprietà del materiale, il documento di trasferimento può essere considerato un requisito amministrativo non necessario, soprattutto laddove esistano sistemi informatici che registrano efficacemente il trasferimento e la restituzione del lavoro, altre informazioni importanti sulle attività intraprese e qualsiasi modifica in fatto di peso o natura degli articoli.
- Per capire se sia possibile sospendere l'uso del documento di trasferimento è necessario valutare se i sistemi interni sono sufficientemente sviluppati per conservare e recuperare tutte le informazioni previste in caso di future richieste.

CdC 9 Documenti di spedizione e trasferimento CdC

- Assicurarsi di conservare la documentazione e i dati di tutto il materiale trasferito a terzi, tra cui:
 - il materiale (ad esempio, oro, argento, platino, ecc.);
 - il tipo di materiale (ad esempio, da attività estrattiva, riciclato, preesistente o misto);
 - una descrizione del materiale (ad esempio, grani, descrizione dei componenti, marchi di identificazione); e
 - il/i peso/i dei diversi elementi.
- Al momento della restituzione del materiale, occorre verificare che la consegna corrisponda a quanti inviato e che non vi siano state sostituzioni o modifiche al materiale diverse da quelle previste – si veda al riguardo la disposizione 4.2 della presente guida.
- Assicurarsi di registrare le modifiche a livello di forma del materiale e peso dovute all'attività di lavorazione.
- Verificare periodicamente che i dati siano affidabili e che possano essere accessibili ai revisori a fini di verifica. È inoltre consigliabile testare i possibili utilizzi di tali dati per riconciliare il flusso di materiale in uscita e in entrata.

RIQUADRO 18. TRASFERIMENTI INTERNI ALLA CDC

Il documento di trasferimento CdC è generalmente facoltativo per i trasferimenti interni tra strutture che rientrano nello stesso ambito di certificazione. Nel decidere se emettere un documento di trasferimento per i materiali trasferiti a strutture che rientrano nel proprio ambito di certificazione occorre valutare se le informazioni associate al documento di trasferimento sono facilmente accessibili all'interno del proprio sistema digitale, se esiste la possibilità che il materiale venga trasferito a una parte esterna in un secondo momento e se, in questi casi, la mancanza dei documenti di trasferimento possa creare una lacuna nella documentazione della Catena di Custodia.

Qualora si voglia mescolare materiale CdC esistente con materiale idoneo per il quale si intende rilasciare una dichiarazione di materiale idoneo (ad esempio, aggiungere a un prodotto di gioielleria CdC non finito materiali riciclati per i quali si sta avviando una catena di custodia), occorre assicurarsi di poter fornire la tracciabilità dell'idoneità del materiale finale utilizzato. A tal fine ci si può avvalere di sistemi ERP, supportati da un flusso di lavoro consistente e dalle prove di conservazione di dati affidabile. In questo caso, si può emettere una dichiarazione cartacea interna di materiale idoneo prima di mescolare i materiali, oppure conservare i dati digitali della transazione che forniscono lo stesso livello di informazioni. Ad esempio, se la transazione è tracciabile attraverso un normale sistema ERP o un'altra soluzione software digitale, si potrebbero soddisfare i requisiti di questa disposizione senza emettere un documento fisico di trasferimento CdC. Benché non obbligatoria, la produzione di documenti di trasferimento CdC interni facilita la separazione e la corretta conservazione dei dati. In ogni caso, i documenti di trasferimento CdC eventualmente impiegati per un trasferimento interno devono rispettare tutti i requisiti di cui alla disposizione 9.2.

CdC 10 Dichiarazioni sui prodotti e proprietà intellettuale

A. APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica alle entità che rilasciano dichiarazioni sul materiale CdC nei loro prodotti di gioielleria.

B. BACKGROUND

La norma CdC di RJC non impone alle aziende certificate di dire ai clienti se i materiali presenti nei loro prodotti di gioielleria sono CdC o non CdC, ma alcune aziende certificate CdC scelgono di farlo attraverso dichiarazioni scritte o simboli e grafica. È importante che ogni dichiarazione relativa al materiale CdC sia accurata e coerente con la garanzia fornita dagli Standard CdC di RJC. Ciò significa assicurarsi che ogni dichiarazione verbale, fatta ad esempio nel punto vendita, sia corretta, chiara e coerente con le informazioni riportate nel documento di trasferimento CdC del prodotto.

La norma CdC è una norma di certificazione di processo piuttosto che una norma di certificazione di prodotto e come tale è importante che i soci membri non utilizzino alcun marchio o emettano dichiarazioni relative a prodotti, imballaggi o informazioni di accompagnamento visibili al consumatore che, lasciando intendere lo stato di conformità del prodotto, diano adito a errata interpretazione. Ogni dichiarazione deve quindi attestare chiaramente che un prodotto è stato realizzato secondo un processo certificato CdC o che contiene materiale CdC, e non deve sottintendere che il prodotto stesso sia certificato CdC.

Sul [portale dei soci membri](#) sono disponibili le regole per l'utilizzo dei loghi e per la compilazione delle dichiarazioni.

C. GUIDA ALL'ATTUAZIONE

CDC 10.1, 10.2 E 10.3: RILASCIO DI DICHIARAZIONI

- 10.1 Se l'entità rilascia *dichiarazioni* in merito a *materiale CdC* utilizzato nei prodotti di gioielleria, tali dichiarazioni devono essere redatte per iscritto e non devono contenere informazioni non coerenti con il o i *documenti di trasferimento CdC* forniti con il *materiale CdC*.
- 10.2 I soci membri che rilasciano *dichiarazioni* a un *consumatore* devono rendere disponibili presso il punto vendita, sul loro sito web o attraverso ogni altro mezzo di comunicazione *pubblicamente accessibile*, ulteriori dettagli sulle *dichiarazioni* rese, compresi i dati intesi a supportare la verifica delle *dichiarazioni*, nonché i *sistemi* di supporto in essere.
- 10.3 I soci membri che rilasciano una o più *dichiarazioni* sui prodotti devono assicurarsi che le dichiarazioni rese non siano fuorvianti, siano verificabili e rispettino tutte le leggi applicabili.

Punti da considerare:

- Le dichiarazioni sul materiale CdC possono essere rilasciate da:
 - fornitori: aziende di raffinazione e produttori di gioielli (finiti, semilavorati o singoli componenti);
 - venditori al dettaglio: chi vende prodotti di gioielleria finiti ai consumatori finali.
- Le entità non certificate CdC non possono redigere alcuna dichiarazione, ma possono trasmettere le dichiarazioni già applicate al materiale (da parte di un'azienda certificata CdC), come riportato nella disposizione 10.4.

CdC 10 Dichiarazioni sui prodotti e proprietà intellettuale

- I fornitori di prodotti che comprendono un singolo componente (ad esempio un tubo, un semplice anello ottenuto da fusione, una semplice vite) possono rilasciare dichiarazioni CdC solo se il componente è interamente realizzato con materiale CdC.
- Ogni singola dichiarazione deve essere conforme alla legge in vigore nel paese in cui vengono venduti i prodotti, pertanto bisogna assicurarsi di essere a conoscenza di eventuali limitazioni o requisiti particolari.
- Le dichiarazioni devono essere veritiere e supportate da informazioni sui dati e sui sistemi di supporto disponibili. Saranno verificate dal revisore esterno durante la verifica per la certificazione o per il rinnovo della certificazione, e l'azienda dovrà essere in grado di fornire prove a sostegno di ogni singola dichiarazione.
- I clienti devono poter accedere facilmente ai dettagli e alle prove a supporto delle dichiarazioni. Se le informazioni a supporto delle dichiarazioni non sono fruibili presso il punto vendita, sarà necessario spiegare come accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni tramite un indirizzo internet, un codice QR o un altro mezzo di comunicazione di pubblico dominio.
- Le dichiarazioni ambientali o di sostenibilità rilasciate in relazione a materiali CdC sono disciplinate dal COP e saranno sottoposte a verifica ai sensi della disposizione 14 del COP.

CDC 10.4: DICHIARAZIONI SUL MATERIALE RICICLATO

Le *dichiarazioni* relative ai materiali riciclati presenti in un prodotto devono indicare chiaramente il tipo di materiale riciclato e, in particolare, se si tratta di materiale riciclato pre-consumo, riciclato post-consumo, riciclato proveniente da rifiuti o una combinazione di queste tipologie di materiali. Se si tratta di materiale riciclato misto, è necessario indicare il tipo o i tipi di *fonte*.

Punti da considerare:

- Qualora i prodotti contengano materiali riciclati, bisogna dichiarare le tipologie di materiale riciclato in modo trasparente e inequivocabile, per consentire ai clienti di fare scelte informate, come descritto di seguito:
 - Per le vendite **Business-to-Business** si deve dichiarare se il materiale riciclato deriva da fonti pre-consumo, post-consumo o da rifiuti avvalendosi della definizione inclusa nella norma e nel modello del documento di trasferimento. È possibile apportare variazioni alla suddetta dicitura al fine di fornire informazioni aggiuntive e fare chiarezza, ma tali variazioni non devono sostituire le definizioni, tranne nei casi in cui ciò sia richiesto dalla legislazione.
 - Per le vendite **Business-to-Consumer**, l'obiettivo delle dichiarazioni è offrire la massima trasparenza possibile al consumatore finale, e si può decidere di andare oltre la classificazione riportata nella definizione RJC o di utilizzare altre descrizioni che risultino comprensibili ai consumatori. Potrebbe essere buona prassi sostituire il termine "riciclato" con altri descrittori per una maggiore trasparenza o per fornire un maggior livello di dettaglio, indicando, ad esempio, la percentuale dei diversi tipi di materiali riciclati per i materiali riciclati misti. In questo caso occorre assicurarsi che le informazioni relative a tali dichiarazioni siano chiare e accessibili in conformità alla disposizione 10.2.
 - In ogni caso, è necessario prestare particolare attenzione alle dichiarazioni riguardanti gli attributi dei prodotti o le pratiche commerciali in relazione all'uso di materiali riciclati, soprattutto per le dichiarazioni ambientali, e assicurarsi che le stesse siano conformi a quanto previsto dalla disposizione 14 del COP.
- La definizione di materiali riciclati accettabili è stata aggiornata ed è previsto un periodo di transizione per adeguarsi alla nuova disposizione. Per maggiori informazioni si veda il Riquadro "Passaggio al riciclato CdC".

CdC 10 Dichiarazioni sui prodotti
e proprietà intellettuale**CDC 10.5: DICHIARAZIONI CDC E COMPONENTI DA ESCLUDERE**

È possibile rilasciare *dichiarazioni* in merito a *prodotti di gioielleria* che includono componenti non CdC che RJC ha identificato per l'esclusione. È necessario mettere a disposizione del *cliente* o del *consumatore* una descrizione chiara e inequivocabile dei componenti CdC o dei componenti non CdC presenti nel prodotto.

- Sebbene l'obiettivo di fornitori e venditori al dettaglio di prodotti di gioielleria dovrebbe essere l'utilizzo esclusivo di componenti CdC, RJC conosce le difficoltà connesse all'approvvigionamento di alcuni componenti minori previsto della certificazione CdC, come nel caso di componenti provenienti da fornitori altamente specializzati o con filiere complesse, oppure soggetti a brevetti di produzione esclusivi. Per questo motivo le dichiarazioni CdC sono ammesse anche per i prodotti di gioielleria con alcuni componenti secondari non CdC (si veda la Tabella 12).

TABELLA 12. ESEMPI DI COMPONENTI NON CDC DI OROLOGI E PRODOTTI DI GIOIELLERIA CHE POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLE DICHIARAZIONI CDC (ELENCO NON ESAUSTIVO)

Esempi di componenti che possono essere tipicamente esclusi	
Orologi	• Giunti, fermi, viti, filo di saldatura, alberi di carica e pulsanti
Gioielleria	• Chiusure per orecchini: a farfalla, a chiodo, a gancetto, a monachella, a clip, Andralok e Andraslide • Fermagli per bracciali e collane: ad anello, a moschettone, a cassetta, lunette per medaglioni • Altro: sistemi di chiusura alpa, molle, ganci a molla, chiusura deployante, chiusura a scatto, filo di saldatura, ganci e mollette in filo metallico o rivetti utilizzati per l'applicazione di montature e altri ornamenti, perni e dadi per il fissaggio di ornamenti intercambiabili, chiusure a gancio e a molla per spille, basi di pendenti, lunette e castoni, tranne che per i solitari

La tabella fornisce esempi di componenti minori che possono essere presenti nell'articolo finito senza inficiare il suo stato di prodotto CdC.

Punti da considerare:

- Per tutti i prodotti, gli esempi di cui sopra possono essere intesi come comprensivi di qualsiasi componente minore in oro, argento o PGM che costituisca una piccola parte del peso e del volume complessivo del prodotto.
- Affinché si possa dichiarare che gli orologi sono realizzati con materiali CdC (ad eccezione dei materiali utilizzati per la placcatura o per l'argento e il platino in lega d'oro), tutto l'oro, l'argento o i PGM utilizzati in elementi quali carrure, fondello, lunetta, bracciale, corona, base del quadrante, massa oscillante, chiusura e fibbia, e qualsiasi componente che costituisca l'identità visiva del produttore o l'identità del prodotto, devono essere CdC. Tutti gli altri componenti possono essere esclusi.
- Affinché si possa dichiarare che i prodotti finiti di gioielleria sono realizzati in materiale CdC, i componenti che non possono essere esclusi, i moschettoni a grilletto e qualsiasi componente che costituisca l'identità visiva del marchio o l'identità del prodotto, devono essere CdC.
- È consentito utilizzare altri componenti non CdC non riportati nella Tabella 12 se si dimostra che:
 - il materiale CdC rappresenta visibilmente la parte principale del prodotto e il componente è una parte minore del prodotto; e
 - il componente non è disponibile come materiale CdC in circostanze ragionevoli.

CdC 10 Dichiarazioni sui prodotti e proprietà intellettuale

- Relativamente alle dichiarazioni di prodotti realizzati in materiali CdC, la definizione dei componenti che non possono essere esclusi per gli orologi e i prodotti di gioielleria finiti è stata aggiornata per eliminare alcuni elementi che erano consentiti nella precedente versione della presente norma. È stato previsto un periodo di transizione di 1 anno dalla pubblicazione della presente norma per consentire di vendere qualsiasi componente o prodotto ri-etichettandolo, e i soci membri certificati dovranno dimostrare di essersi conformati in tal senso nel corso della successiva verifica (comprese le visite di sorveglianza). Assicurarsi di controllare lo status di ogni singolo materiale attualmente utilizzato nella realizzazione dei prodotti e di dichiararne lo status CdC di conseguenza.
- Segnalare a RJC tutti i componenti esclusi in queste circostanze, in modo che possa redigere un elenco sempre aggiornato dei componenti esclusi.
- In ogni caso, se si rilasciano dichiarazioni in merito a materiale CdC utilizzato nei propri prodotti di gioielleria, assicurarsi di fornire sempre ai clienti informazioni corrette.
- Per quanto riguarda la percentuale di materiale CdC rispetto a quello non CdC che consentirebbe di descrivere un prodotto di gioielleria finito come realizzato, nel suo insieme, in materiale CdC, non è possibile essere vincolanti. Tuttavia, bisogna tenere conto dell'intento della presente norma e della necessità di garantire descrizioni del prodotto chiare, prive di ambiguità e tali da non essere considerate fuorvianti dal consumatore finale.
- Si tenga presente che si possono rilasciare dichiarazioni sul materiale CdC contenuto in un prodotto, ma senza lasciare intendere alcun tipo di conformità o certificazione di prodotto in relazione al prodotto stesso.
- Se si decide di utilizzare tali dichiarazioni nell'ambito di una campagna promozionale, scegliere con cura parole e presentazione, accertandosi che la dichiarazione fornisca informazioni accurate e rappresentative e rendendo disponibili ulteriori informazioni, ad esempio attraverso un sito Internet (tramite codice QR) o altre piattaforme di comunicazione di pubblico dominio.
- Per i prodotti contenenti componenti non CdC esclusi, includere una descrizione chiara dei componenti CdC e di quelli non CdC nella sezione dedicata a ulteriori informazioni. Quanto riportato in questa sezione deve coincidere con i documenti di trasferimento e rispettare questa disposizione.

CDC 10.6: DIPENDENTI E DICHIARAZIONI

L'entità deve disporre di sistemi atti a garantire che tutti i *dipendenti* interessati, ivi inclusi gli addetti alle vendite, non rilascino ai *consumatori dichiarazioni* orali in merito al *materiale CdC* non coerenti con le *dichiarazioni* scritte.

Punti da considerare:

- Designare un responsabile al quale spetti l'approvazione di qualsiasi descrizione scritta o visiva del materiale CdC e che ne garantisca chiarezza e correttezza.
- Formare il personale per garantire che le dichiarazioni verbali sul materiale CdC siano conformi alle dichiarazioni scritte.
- In particolare, si richiede di formare il personale di vendita su quanto può o non può essere detto (si veda il Riquadro 19).
- Tenere un registro dei materiali formativi utilizzati e un elenco dei membri del personale a cui è stata impartita la formazione.

CdC 10 Dichiarazioni sui prodotti e proprietà intellettuale

- Si ricordi che, come da norma CdC, questi controlli si applicano unicamente alle dichiarazioni sulla CdC e di norma non riguardano qualità o prezzo dei prodotti. Le dichiarazioni sulla qualità o sul prezzo non sono di solito rilevanti, mentre lo sono le dichiarazioni che utilizzano le informazioni CdC a supporto di ulteriori dichiarazioni. Ad esempio, citare il paese di fabbricazione a supporto di una dichiarazione relativa alla qualità o alla perizia della lavorazione ha rilevanza, pertanto tale citazione deve rispettare la norma CdC.
- Valutare altresì se alcune delle dichiarazioni alle quali si sta lavorando possano non essere conformi alla disposizione 14 degli Standard COP, come ad esempio le dichiarazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti o delle pratiche commerciali, in base al materiale CdC contenuto nei prodotti stessi.

RIQUADRO 19. DICHIARAZIONI INACCETTABILI E ACCETTABILI

DICHIARAZIONI NON ACCETTABILI

Tutto il personale deve evitare di rilasciare dichiarazioni inappropriate o inaccettabili circa il materiale CdC che possano confondere o indurre in inganno i clienti. Ad esempio:

- Descrivere esplicitamente un prodotto di gioielleria come interamente composto da materiale CdC quando solo alcune parti contengono materiale CdC, e tali parti non figurano nella Tabella 12 e/o non sono conformi alle note della Tabella 12.
- Rilasciare dichiarazioni circa il paese di origine o di fabbricazione di un prodotto non supportate dalle informazioni contenute nei documenti di trasferimento CdC.
- Aggiungere qualsiasi forma di timbro o logo a un prodotto di gioielleria per sottintendere qualsiasi tipo di conformità o certificazione del prodotto.
- Descrivere un prodotto come realizzato in uno stabilimento certificato CdC.

DICHIARAZIONI ACCETTABILI

Le dichiarazioni devono essere chiare e fornite in un linguaggio appropriato al tipo di cliente. Pertanto le dichiarazioni prodotte in un contesto Business-to-Business possono essere espresse in un linguaggio più tecnico e dovrebbero includere tutte le informazioni necessarie a consentire il rilascio di dichiarazioni successive, soprattutto quando il prodotto finale è destinato al consumatore.

Nel contesto Business-to-Consumer si può optare, invece, per una dichiarazione semplice in relazione allo status CdC di un prodotto di gioielleria, in linea con la Tabella 12 e con le relative note, tenendo altresì conto di ulteriori dettagli sulle possibili esclusioni forniti attraverso volantini e opuscoli nel punto vendita.

CdC 10 Dichiarazioni sui prodotti e proprietà intellettuale

CDC 10.7: USO DEL LOGO RJC

Se l'entità utilizza il logo RJC e/o i marchi di certificazione CdC deve garantire il rispetto delle regole di utilizzo del logo, dei marchi commerciali e della proprietà intellettuale. Se l'entità utilizza il logo RJC e fa riferimento agli Standard CdC in associazione a prodotti di gioielleria contenenti materiale CdC, dovrà assicurarsi che sia chiaro che l'uso del logo e il riferimento agli Standard CdC si applicano solo al materiale CdC e non a qualsiasi altro materiale.

Punti da considerare:

- Se l'azienda è certificata CdC, è possibile utilizzare i timbri di certificazione CdC presenti sul materiale CdC (ma non sui prodotti di gioielleria) anche a fini promozionali. Tali timbri possono includere parole e/o simboli.
- Ogni utilizzo del logo di RJC o del timbro di certificazione CdC di RJC da parte del socio membro deve rispettare le regole di RJC e non deve creare confusione con il materiale non CdC. Per prendere visione di tali regole si può consultare il documento "Utilizzo del logo da parte dei membri certificati RJC" (RJC Certified Member Logo Usage) nel [portale dei soci membri](#) o contattare direttamente RJC.
- Se si vende materiale CdC a entità non certificate CdC, avvertirle che non possono riprodurre il logo RJC o i timbri di certificazione CdC, anche se presenti sul materiale CdC, come nel caso in cui fossero già stati applicati (da un'azienda certificata CdC) quando hanno ricevuto il materiale. Ad esempio, un prodotto di gioielleria con il logo RJC sull'etichetta può essere venduto, ma non è possibile riprodurre il logo su un cartellone pubblicitario riferito a quel prodotto, a meno che l'azienda non sia certificata CdC.
- Intraprendere qualsiasi misura finalizzata a evitare che i prodotti escano dalla CdC per poi rientrarvi. All'atto pratico bisogna assicurarsi che i clienti siano ben consci del fatto che non possono vendere come materiale CdC prodotti contrassegnati con il logo di socio membro di RJC o i timbri di certificazione CdC, a meno che non siano essi stessi certificati CdC e possano produrre la relativa documentazione di trasferimento CdC. Il materiale CdC e i prodotti realizzati con materiale CdC possono essere reimmessi nella catena CdC solo in conformità ai controlli previsti dalla disposizione 4 della presente norma.
- In linea con la disposizione 10.3 della CdC di cui sopra, l'uso del timbro CdC di RJC o del logo di socio membro di RJC non deve sottintendere alcun tipo di conformità o certificazione del prodotto in relazione al prodotto stesso.

RIQUADRO: PASSAGGIO AL RICICLATO CDC

- La definizione di materiali riciclati accettabili è stata aggiornata per riconoscere che i materiali possono provenire da fonti pre-consumo, post-consumo e rifiuti, nonché per esigere una dichiarazione chiara del tipo di materiale riciclato. Al fine di soddisfare questo requisito e di garantire che i clienti dispongano delle informazioni necessarie per poter trasmettere dichiarazioni accurate, è stato previsto un periodo di transizione di 1 anno dalla pubblicazione della presente norma affinché si possa vendere o rietichettare qualsiasi scorta esistente di materiale riciclato, e i soci membri certificati dovranno dimostrare la conformità in tal senso nel corso della loro successiva verifica (incluse le visite di sorveglianza). Assicurarsi di attuare un'adeguata procedura di due diligence e di verifica per essere certi che il materiale sia stato descritto correttamente.
- Per i materiali riciclati acquistati prima di questa data di transizione, qualora non sia possibile stabilire l'esatta tipologia della fonte riciclata, occorre ri-etichettarli come "riciclati da materiali pre- e post-consumo", come indicato nel Riquadro 12.

Appendice

APPENDICE 1. MATERIALE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA PROVENIENTE DA SITI MINERARI CONVALIDATI: DISPOSIZIONI COP NON SOGGETTE AD ANALISI DOCUMENTALE PER ICMM E TSM

Quanto segue è un confronto tra TSM, ICMM e COP di RJC. La tabella elenca le deroghe per TSM (livello A) e ICMM (sito con garanzia) nell'ambito dell'approccio di convalida di cui alla disposizione 5.2 della CdC.

Le deroghe sono concesse solo quando il requisito TSM/ICMM è completamente equivalente o superiore alla disposizione del COP¹.

Nota: questo benchmarking si basa sulla norma TSM 2014. RJC si sottoporrà a un'altra valutazione di benchmarking a partire dal 2025 e la tabella sarà aggiornata una volta completato il benchmarking.

DISPOSIZIONE DI RJC	DISPOSIZIONE SECONDARIA	ICMM	TSM	ALTRI MECCANISMI A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Requisiti generali di RJC (disposizioni 1-4)				
1. Conformità legale	1.1	Deroga	Deroga	
2. Politica e implementazione	2.1	Deroga	Deroga	
	2.2	Deroga	Includere	
3. Rendicontazione	3.1	Deroga	Deroga	
	3.2	Deroga	Includere	Relazione GRI
4. Contabilità finanziaria	4.1	Includere	Includere	Requisiti per le aziende quotate in borsa
	4.2	Includere	Includere	
RJC: filiere responsabili e diritti umani (disposizioni 5-12)				
5. Partner d'impresa	5.1	Deroga	Includere	
	5.2	Deroga	Includere	
6. Diritti umani	6.1	Includere	Includere	Principi guida delle Nazioni Unite
	6.2	Includere	Includere	WGC CFGS Linee guida OCSE
7. Approvvigionamento da AEA	7.1	Includere	Includere	WGC CFGS
8. Sviluppo delle comunità	8.1	Deroga	Deroga	
9. Corruzione e tangenti	9.1	Includere	Includere	GRI
	9.2	Includere	Includere	GRI
	9.3	Includere	Includere	GRI
10. Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo	10.1	Includere	Includere	Normativa nazionale
	10.2	Includere	Includere	Normativa nazionale
11. Sicurezza	11.1	Deroga	Includere	UN VP
	11.2	Includere	Includere	UN VP
	11.3	Deroga	Includere	UN VP
	11.4	N/A	N/A	
12. Dichiarazioni di provenienza	12.1	N/A	N/A	

¹ Molte disposizioni del COP per cui non è prevista deroga sono fortemente allineate a ICMM e TSM, pertanto dimostrarne la conformità non dovrebbe presentare particolari difficoltà per i siti minerari.

Appendice

DISPOSIZIONE DI RJC	DISPOSIZIONE SECONDARIA	ICMM	TSM	ALTRI MECCANISMI A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ
RJC: diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro (disposizioni 13-20)				
13. Condizioni generali di impiego	13.1–13.3	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
14. Orario di lavoro	14.1–14.4	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
15. Retribuzione	15.1	Deroga	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
	15.2-15.6	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
16. Procedure disciplinari e per risolvere vertenze aziendali	16.1–16.3	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
17. Lavoro minorile	17.1–17.3	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
18. Lavoro forzato	18.1–18.3	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
19. Libertà di associazione e contrattazione collettiva	19.1	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
	19.2	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
	19.3	Includere	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
20. Non discriminazione	20.1	Deroga	Includere	Normativa nazionale e relazione GRI
RJC: salute, sicurezza e ambiente (disposizioni 21-25)				
21. Salute e sicurezza	21.1	Deroga	Deroga	OSHAS 18001, ISO 45001
	21.2	Includere	Deroga	
	21.3	Includere	Deroga	
	21.4	Deroga	Deroga	
	21.5	Includere	Deroga	
	21.6	Includere	Deroga	
	21.7	Deroga	Deroga	
	21.8	Deroga	Deroga	
	21.9	Deroga	Deroga	
	21.10	N/A	N/A	
22. Gestione ambientale	22.1	Deroga	Includere	ISO 14001
	22.2	Deroga	Includere	
	22.3	Includere	Includere	
23. Sostanze pericolose	23.1	Includere	Includere	ISO, normativa nazionale
	23.2	Includere	Includere	
	23.3	Includere	Includere	ISO
24. Rifiuti ed emissioni	24.1	Deroga	Deroga	ISO
	24.2	Deroga	Deroga	ISO
25. Uso delle risorse naturali	25.1	Deroga	Deroga	ISO
	25.2	Includere	Includere	ISO

Appendice

DISPOSIZIONE DI RJC	DISPOSIZIONE SECONDARIA	ICMM	TSM	ALTRI MECCANISMI A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Prodotti di Diamanti, Oro e Metalli del Gruppo del Platino (disposizioni 26-28)				
26. Informativa sui prodotti		N/A	N/A	
27. Sistema di certificazione secondo gli schemi Kimberley Process e World Diamond Council System of Warranties		N/A	N/A	
28. Classificazione e valutazione		N/A	N/A	
Attività estrattiva responsabile (disposizioni 29-40)				
29. Extractive Industries Transparency Initiative (Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive)	29.1	Deroga	Deroga	EITI
30. Impegno verso la comunità	30.1	Deroga	Deroga	
	30.2	Includere	Deroga	
31. Popolazioni indigene e consenso libero, preventivo e informato	31.1	Deroga	Deroga	
	31.2	Deroga	Deroga se livello AAA	
	31.3	Deroga	Deroga se livello AAA	IFC, Performance Standard 7
32. Valutazione dell'impatto	32.1	Deroga	Deroga	
	32.2	Deroga	Deroga	
	32.3	Deroga	Deroga	
33. Attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA)	33.1	Includere	Includere	Relazione GRI
34. Reinsediamento	34.1	Deroga	Includere	Relazione GRI
35. Risposta alle emergenze	35.1	Deroga	Deroga	
36. Biodiversità	36.1	Deroga	Deroga	
	36.2	Deroga	Deroga	
	36.3	Deroga	Deroga	
	36.4	Deroga	Deroga	
	36.5	Deroga	Deroga	
37. Residui e rocce di scarto	37.1	Deroga	Deroga	
	37.2	Deroga	Deroga	
	37.3	Includere	Deroga	
	37.4	Includere	Deroga	
38. Cianuro	38.1	Includere	Includere	Codice internazionale per la gestione del cianuro
39. Mercurio	39.1	Deroga	Includere	ISO
	39.2	Deroga	Includere	ISO
40. Ripristino ambientale e chiusura di siti minerari	40.1	Deroga	Deroga	
	40.2	Deroga	Deroga	
	40.3	Deroga	Deroga	
	40.4	Deroga	Deroga	

Appendice

ULTERIORI INFORMAZIONI E RISORSE

- [European Commission – The EU regulation explained](#)
- [FATF Report – Money laundering/ terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold](#)

INIZIATIVE E NORMATIVE CHIAVE

- I **Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani** sono stati approvati all'unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2011. In base a tali principi guida, le aziende hanno la responsabilità di assicurarsi che le proprie attività non finanzino pratiche lesive e abusi. La conduzione di attività di due diligence basate sul rischio è raccomandata come metodo pratico ed efficace per far fronte a tale responsabilità.
- Le linee guida OCSE sulla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio (**OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas**), adottate nel maggio 2011, si prefiggono di incoraggiare le aziende dell'intera filiera a rispettare i diritti umani ed evitare di contribuire al conflitto attraverso le loro prassi di approvvigionamento del materiale. Le linee guida OCSE si applicano a tutti i minerali a livello mondiale e sono complete di supplementi specifici per stagno, tantalio, tungsteno e oro. Il quadro di due diligence dettagliato in cinque fasi è alla base della gestione responsabile della filiera globale dei minerali. Relativamente all'oro riciclato, in base alle linee guida OCSE le aziende sono tenute a condurre procedure KYC e di due diligence sui fornitori di rottami d'oro al fine di assicurarsi che questo canale merceologico non venga impiegato per il riciclaggio di oro da attività estrattiva.
- Le **CCCMC Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains** (Linee guida alla due diligence per le filiere di minerali responsabili della CCCMC cinese) sono state redatte sulla base dei Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani e delle Linee guida OCSE alla due diligence per le filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio. Queste linee guida forniscono indicazioni a tutte le aziende cinesi che estraggono e/o impiegano risorse minerarie e prodotti correlati e operano in un qualsiasi punto della filiera dei minerali per consentire loro di identificare, prevenire e attenuare il rischio di contribuire a conflitti e a gravi violazioni dei diritti umani e il rischio di gravi colpe. Le linee guida prevedono un modello di base articolato in cinque fasi per l'attuazione della due diligence della filiera basata sul rischio per tutti i tipi di minerali. Tuttavia, la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, (CCCMC – Camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici) ha come futuro obiettivo prioritario la pubblicazione di protocolli di verifica e documentazione supplementare su oro, stagno, tungsteno e tantalio.



COUNCIL FOR RESPONSIBLE JEWELLERY PRACTICES LTD.

3rd Floor, 2-3 Hind House, London EC4A 3DL

Responsible Jewellery Council è la denominazione commerciale della società Council for Responsible Jewellery Practices Ltd.

Iscritta nel registro delle imprese di Inghilterra e Galles con il numero 05449042.

Versione 1.1: Marzo 2025 – aggiunta di informazioni sul periodo di transizione con riferimento ai componenti CdC riciclati ed esclusi, correzione di refusi e indicazioni aggiuntive alle disposizioni CdC 2.5, 3, 4.2, 8, 9 e all'Appendice.

Versione 1.0: gennaio 2025

Visitare il [sito web RJC](#) per assicurarsi che questa sia la versione più recente.